

Allegato 1

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE TOSCANA
PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013
REGOLAMENTO (CE) 1698/2005

**DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 226 PER I PROGETTI ATTUATI DALLE
PROVINCE E DALLE COMUNITÀ MONTANE**

Indice

1. Denominazione della misura
2. Codice misura
3. Obiettivi della misura
4. Soggetti ammessi a presentare domanda
5. Tipologia di investimento previsto
 - a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità
 - I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi
 - I.1 Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio
 - I.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB)
 - I.2.1) Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo
 - I.2.2) Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo
 - I.2.3) Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento
 - I.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento
 - I.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB
 - I.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata
 - I.2.7) Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata
 - II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali
 - III Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico
 - III.1 Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante
 - III.2 Interventi in alveo per il controllo dell'erosione
 - III.3 Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore
 - III.4 Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali
 - III.5 Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale
 - III.6 Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:

- I Incendi boschivi
- II Dissesto idrogeologico
 - II.1 Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati
 - II.2 Interventi di ripristino di sezioni
 - II.3 Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture
 - II.4 Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto Idrogeologico

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

6 Tipologia di spesa ammissibili

6.1 Ulteriori specifiche

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

7 Localizzazione dell'investimento

8 Dimensione dell'intervento

9 Settori di produzione interessati

10 Condizioni di accesso relative ai beneficiari

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

11.2 Obblighi successivi al pagamento

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

12 Tassi di contribuzione e minimi/massimali

13 Procedure di attuazione

13.1 Procedimento amministrativo

13.2 Fasi del Procedimento

13.3 Amministrazioni competenti

13.4 Costituzione del fascicolo aziendale

13.5 Luogo e Modalità e di presentazione delle istanze

13.5.1 Domande di Aiuto

13.5.2 Richieste di anticipo

13.5.3 - Domande di Pagamento (saldo e stato di avanzamento)

13.5.4 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

13.6 Termini per la presentazione delle istanze

13.6.1 - Domanda di aiuto

13.6.2 Domanda di pagamento

13.6.3 Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

13.6.3.1 - Richieste di anticipo

13.6.3.2 - Richieste di stato di avanzamento

13.6.3.3 - Richieste di modifica del Programma degli interventi, di varianti e/o proroghe, o subentro

- 13.6.3.4 - Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore o per cause volontarie
- 13.6.3.5 Richieste di subentro impegno
- 13.7 Ricevibilità delle istanze
 - 13.7.1 - Domande di Aiuto e di Pagamento
 - 13.7.2 - Altre richieste e comunicazioni di modifica del Programma integrazione/variazione
- 13.8 Programma degli interventi
 - 13.8.1 – Definizione del Programma degli interventi
 - 13.8.2 - Approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana
 - 13.8.3 - Disposizioni particolari per gli Enti
- 13.9 Documentazione da presentare
 - 13.9.1- Al momento della domanda di aiuto
 - 13.9.2 - In fase di presentazione del Programma degli interventi alla R.T.
 - 13.9.3 - Al momento della richiesta di anticipo
 - 13.9.4 - Al momento della richiesta di modifica del Programma o di variante
 - 13.9.5 - Richiesta di proroga
 - 13.9.6 - .Al momento della richiesta di cause forza maggiore
 - 13.9.7 - Al momento della comunicazione di subentro
 - 13.9.8 - Al momento della domanda di pagamento (stati di avanzamento e/o saldo)
- 13.10 - Adempimenti istruttori
 - 13.10.1 - Istruttoria domanda di aiuto
 - 13.10.2 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse
 - 13.10.3 - Istruttoria Anticipo
 - 13.10.4 - Istruttoria di SAL
 - 13.10.5 - Istruttoria modifica del Programma degli interventi
 - 13.10.6 - Istruttoria variante progettuale
 - 13.10.7 - Istruttoria proroga
 - 13.10.8 - Istruttoria subentro nell'atto di approvazione del Programma in caso di forza maggiore
 - 13.10.9 - Istruttoria domanda di pagamento
 - 13.10.10 - Istruttoria recupero
- 13.11 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008
- 13.12 Monitoraggio

Allegati

Allegato A): DGR 458/07 Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

Allegato B): Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità

Allegato C): Elenco degli specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB

Allegato D): Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi

Allegato E): Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico

Allegato F): Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013 (Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)

Allegato G): Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007

Allegato H): Scheda progetto

1. Denominazione della misura

Ricostituzione del potenziale forestale ed interventi preventivi (Art. 36, b,vi/art. 48 Reg. CE 1698/2005).

2. Codice misura 226

3. Obiettivi della misura

Con questa misura si vuole migliorare la funzionalità degli ecosistemi forestali e garantire la pubblica incolumità tramite la prevenzione degli incendi boschivi, delle calamità naturali o di altre cause di distruzione dei boschi, nonché la ricostituzione dei boschi danneggiati o distrutti. Il raggiungimento di questi obiettivi ha riflessi positivi anche sulla protezione dell'ambiente e sull'attenuazione del cambiamento climatico.

L'esecuzione di interventi collegati a questi obiettivi non ha una ricaduta economica diretta su chi li esegue ma, esaltando la funzione protettiva ed ecologica del bosco, hanno un elevato valore per l'intera collettività.

L'obiettivo specifico che la misura persegue prioritariamente è quello di "contribuire alla mitigazione dei cambiamenti climatici" (in quanto la misura contribuisce a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate e, contrastando lo sviluppo di incendi, riduce le liberazioni di CO₂ dovuta al fuoco e mantiene efficienti gli ecosistemi forestali).

La misura, inoltre, contribuisce anche al conseguimento dei seguenti obiettivi specifici:

- "conservazione della biodiversità e tutela delle specie selvatiche e di quelle coltivate o allevate" (in quanto la misura può servire a proteggere i boschi e a ricostituire le foreste danneggiate);
- "riduzione dell'erosione del suolo" (in quanto la misura può servire a sostenere sistemazioni idraulico-forestali volte a proteggere i boschi e a limitare l'erosione).

Tutto ciò in linea con i fabbisogni emersi nell'analisi in merito ai principali temi ambientali e all'indicazione degli strumenti per soddisfare detti fabbisogni, di seguito riportato:

a) Contrastare i fenomeni di distruzione del patrimonio forestale bosco e Favorire la diminuzione della produzione di CO₂ attraverso:

- la prevenzione e la lotta attiva agli incendi boschivi;
- la prevenzione e il controllo delle altre cause di distruzione dei boschi (fitopatie ed altre cause di natura abiotica);
- il monitoraggio delle principali avversità;

b) Favorire l'aumento dell'assorbimento della CO₂ e Il recupero dei boschi danneggiati da incendi e altre cause attraverso:

- l'esecuzione di interventi colturali finalizzati al miglioramento della stabilità del bosco o ricostituzione dei popolamenti danneggiati da cause naturali e volti a garantire la ricostituzione di un'adeguata copertura vegetale;
- Una gestione degli interventi che favorisca le specie autoctone e la costituzione di soprassuoli misti;

c) Contrastare i fenomeni l'erosione del suolo nelle aree montane attraverso:

- la diffusione di interventi per la protezione del suolo;
- la realizzazione di interventi di sistemazione idraulico-forestali;
- la realizzazione di interventi di ingegneria naturalistica;
- la manutenzione straordinaria delle sistemazione idraulico-forestali esistenti;
- l'esecuzione di interventi colturali di alleggerimento di versanti boscati in zone

ad alto rischio idrogeologico

- la ricostituzione dei boschi danneggiati e realizzazione opere di consolidamento

Con questa azione si vuole incentivare l'esecuzione di interventi preventivi di miglioramento delle caratteristiche dei popolamenti forestali, di difesa attiva o passiva contro gli incendi boschivi e le calamità naturali o per la pubblica incolumità, e l'esecuzione di interventi di ricostituzione del potenziale forestale danneggiato in seguito ad incendi boschivi o disastri naturali.

4. Soggetti ammessi a presentare domanda

In base a quanto stabilito nel PSR della Regione Toscana, al paragrafo 7 della scheda di misura, sono ammessi a presentare domanda di aiuto: Amministrazioni provinciali e Comunità Montane possessori del bene o competenti ai sensi di legge alla sua gestione e all'esecuzione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento e per gli interventi eseguiti nel loro territorio di competenza ai fini dell'istruttoria delle domande presentate ai sensi delle presenti Direttive.

Tutti i soggetti di cui sopra devono:

- possedere il fascicolo aziendale sul sistema informativo Artea (anagrafe regionale);
- detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso elencati al successivo paragrafo 10 "Condizioni di accesso", i beni interessati dagli interventi.

5. Tipologia di investimento previsto

Ai fini delle presenti Direttive, sono finanziabili:

a. Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità:

I Interventi di prevenzione e lotta agli Incendi boschivi:

1.1- Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio (controllo della vegetazione; spalcatore; diradamento; diversificazione della flora, anche attraverso il reimpianto; taglio e asportazione di piante secche o fortemente deperite, che rappresentano una elevatissima fonte di rischio per lo sviluppo e la propagazione degli incendi, e interventi per la loro sostituzione con latifoglie autoctone a bassa infiammabilità, ecc..

Gli interventi finanziabili sono volti a ridurre i rischi di innesco e propagazione del fuoco e limitarne i danni conseguenti in tutti quei casi in cui, la composizione floristica del popolamento, la distribuzione spaziale delle piante, il loro stato vegetativo (anche in conseguenza di attacchi di patogeni o di stress climatici), rendono interi popolamenti o parte di essi suscettibili al rischio di incendio.

In generale, è necessario che nelle operazioni colturali si tenda a ridurre la densità dei popolamenti, la continuità verticale della vegetazione, l'eccessiva presenza di specie arbustive e la presenza di materiali facilmente infiammabili.

Negli interventi di diradamento e avviamento all'altofusto si deve favorire ove possibile la diffusione di specie vegetali di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive.

In particolare, sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- ripuliture della vegetazione arbustiva e taglio piante arboree secche o deperienti;
- spalcatore e/o asportazione di parti secche o deperienti di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità;
- nei popolamenti composti prevalentemente (almeno il 51%) da specie arboree ad alta infiammabilità e indicate nell'Allegato B alle presenti Direttive, esecuzione di sfolli, diradamenti o, nel caso di latifoglie, avviamenti all'alto fusto;
- nei popolamenti misti, composti in prevalenza da specie non ad alta infiammabilità ma con presenza di almeno il 10% di piante di conifere di specie ad alta infiammabilità (vedi Allegato B alle presenti Direttive), esecuzione di sfolli, diradamenti e, ove necessario,

avviamenti all'altofusto, tendenti a eliminare, nei limiti previsti dalla legislazione vigente, le conifere ad alta infiammabilità (compresa la loro rinnovazione eventualmente presente) e a favorire le latifoglie autoctone.

- diversificazione della flora nei popolamenti puri o a prevalenza di conifere, tramite il reimpianto di fasce di latifoglie autoctone a bassa infiammabilità al fine di interromperne la continuità;
- interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti fortemente compromessi e con presenza di piante secche o seccagginose in percentuale superiore al 30% del numero complessivo delle piante presenti. In tali casi, e in funzione della gravità del danno, sono ammessi gli interventi di:
 - taglio e asportazione, anche totale, delle piante morte, deperienti o suscettibili di deperimento e comunque delle conifere ad alta infiammabilità (di cui all'Allegato B alle presenti Direttive), salvaguardando e favorendo lo sviluppo delle piante di latifoglie a bassa infiammabilità;
 - eventuale reimpianto con le specie arboree di cui all'Allegato C alle presenti Direttive che, nel caso sia compromessa la perpetuazione del popolamento, può riguardare anche l'intera superficie del popolamento danneggiato.

In tutti i casi sopra menzionati, il progetto presentato deve prevedere le modalità di trattamento della biomassa risultante dagli interventi, al fine di evitare accumuli o concentrazioni che possano risultare pericolose per l'innescò e la diffusione degli incendi boschivi e, dove possibile, prevedere l'asportazione con allontanamento o la triturazione della biomassa di risulta.

Inoltre, nel caso di reimpianti, sono ammissibili tutte le operazioni necessarie alla sua esecuzione:

- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

ANNOTAZIONI

I rinfoltimenti devono essere eseguiti, quando necessario e possibile, utilizzando varietà o cloni resistenti.

1.2 Realizzazione di nuove strutture ed infrastrutture per l'Antincendio Boschivo (AIB) o adeguamento funzionale di quelle esistenti (sentieri forestali e piste) punti di approvvigionamento idrico; piazzole di atterraggio per elicotteri che svolgono funzioni di antincendio boschivo; viali e fasce parafuoco; radure; torrette o punti per il controllo del territorio; impianti di videocontrollo e di radio e tele comunicazione manutenzione di viali e fasce parafuoco.

1.2.1 Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo – DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli invasi, i serbatoi o le vasche antincendio boschivo sono strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri operanti nello spegnimento di incendi boschivi.

L'opportunità di realizzare un invaso deve essere valutata in relazione alla presenza di altri punti di approvvigionamento idrico che siano al servizio del medesimo comprensorio.

La loro localizzazione e la capacità deve essere determinata in base alle caratteristiche vegetazionali dell'area, alla morfologia del terreno, alla disponibilità idrica per il riempimento, alla vicinanza con altri punti d'acqua.

Gli invasi devono avere una capacità compresa tra 100 e 500 mc e nella zona centrale devono avere una profondità maggiore a 2,5 metri. Inoltre, devono essere dotati di:

- idonea impermeabilizzazione, in terra, tramite compattazione, o in materiali sintetici e/o calcestruzzo, cemento armato;
- idoneo sistema di adduzione dell'acqua, tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo;
- idoneo scolmatore;
- eventuale scarico di fondo;
- strutture di sicurezza idonee a garantire la risalita in caso di cadute nell'invaso;
- punto di presa per i mezzi terrestri;
- recinzione perimetrale per impedire l'accesso a persone non autorizzate e animali.

Per i mezzi terrestri deve essere assicurato l'accesso tramite idonea viabilità e con piazzale di manovra sul punto di presa, che deve essere individuato e ben evidenziato. Il punto di presa deve consentire l'adduzione con un tubo di pescaggio minimo di 2,5 metri.

Per consentire il pescaggio in sicurezza agli elicotteri la zona deve essere libera da ogni tipo di cavo aereo e per una distanza di almeno 10 metri intorno al bordo dell'invaso non deve essere presente vegetazione con altezza superiore a 1,5 metri che possa essere d'ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento e le operazioni di pescaggio dell'elicottero.

Gli invasi devono essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha. Compatibilmente con l'orografia della zona e con la disponibilità di acqua devono essere privilegiate le zone in quota.

I serbatoi o vasche di raccolta delle acque possono essere posizionati anche fuori terra e devono soddisfare almeno i seguenti requisiti:

- capacità non inferiore a 20 metri cubi;
- rispettare le norme di sicurezza;
- essere posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha;
- essere accessibili ai mezzi adibiti al servizio AIB;
- essere dotati di idoneo scolmatore e abbiano un idoneo sistema di adduzione dell'acqua tale da garantire il rifornimento anche nel periodo estivo.

ANNOTAZIONI

I punti di approvvigionamento idrico di nuova realizzazione devono essere esclusivamente e permanentemente utilizzati per il servizio antincendio boschivo, salvo l'eventuale utilizzo dell'acqua in esubero (deflusso dal troppo pieno).

1.2.2) *Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendio boschivo* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

L'adeguamento funzionale degli invasi e degli altri punti fissi di approvvigionamento idrico deve essere finalizzata a consentire la piena funzionalità delle opere, sia per l'approvvigionamento di mezzi terrestri che degli elicotteri del servizio antincendio boschivo.

Sono ammissibili gli interventi realizzati in invasi, serbatoi o vasche di raccolta idonee all'utilizzo a fine AIB (strutture fisse a cielo aperto per l'approvvigionamento idrico di mezzi terrestri e di elicotteri

operanti nello spegnimento di incendi boschivi). Pertanto, tali strutture devono avere le seguenti caratteristiche:

- capacità strutturale compresa tra 20 e 2000 mc;
- siano posti a meno di 3 Km da boschi che abbiano un'estensione accorpata non inferiore a 20 ha.

Gli interventi ammissibili sono:

- svuotamento e ripulitura dell'invaso dai materiali sedimentati sul fondo e per il ripristino della sua funzionalità;
- taglio straordinario dalla vegetazione arborea ed arbustiva che crea ostacolo per l'avvicinamento, l'allontanamento ed il pescaggio con elicotteri;
- sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o eventuale adeguamento del piazzale di manovra;
- sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua;
- realizzazione o ripristino della recinzione perimetrale;
- realizzazione o ripristino di sistemi di sicurezza che facilitino la risalita nel caso di cadute accidentali.

ANNOTAZIONI

I punti di approvvigionamento idrico di norma devono essere esclusivamente e permanentemente utilizzati per il servizio antincendio boschivo, salvo l'eventuale utilizzo dell'acqua in esubero (deflusso dal troppo pieno).

Nel caso di adeguamento funzionale di invasi adibiti anche a funzioni diverse oltre che per antincendio boschivo, devono comunque essere rispettate le disposizioni di cui ai paragrafi precedenti ed il richiedente deve garantire, per tutta la durata del periodo di impegno e tramite apposito impegno sottoscritto dal legale rappresentante dell'Ente, la disponibilità del punto d'acqua per operazioni antincendio boschivo e di un pescaggio minimo nella zona centrale di 2,5 metri. Inoltre, deve garantire l'ordinaria manutenzione e la non variazione di destinazione d'uso del punto d'acqua.

1.2.3) *Realizzazione e adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Le torrette, di altezza idonea a garantire la visibilità del territorio circostante e comunque non inferiore a 6 metri, devono essere realizzate con tralicci metallici o in legno e dotate di:

- idonee scale che garantiscano l'accesso in sicurezza alla sommità;
- piattaforma provvista di copertura;
- recinzione perimetrale;
- impianto per la protezione dalle scariche atmosferiche;
- dispositivi atti a garantire la sicurezza degli operatori;
- idonea viabilità per l'accesso.

Gli interventi finanziabili per la loro realizzazione sono le seguenti:

- sistemazione dell'area, compreso il taglio della vegetazione e l'eliminazione del materiale di risulta;
- acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata;
- realizzazione in loco della torretta compreso l'acquisto dei materiali necessari;
- realizzazione di recinzione perimetrale.

L'adeguamento funzionale delle torrette deve consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi possono consistere nelle seguenti azioni:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione arbustiva nell'area di pertinenza della torretta, compreso il trattamento del materiale di risulta;
- sistemazione della piazzola;
- adeguamenti della struttura della torretta;
- realizzazione o ripristino di recinzione perimetrale.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

La localizzazione delle torrette deve essere considerata in relazione all'eventuale presenza, nelle vicinanze, di altri sistemi di avvistamento, in modo da garantire l'integrazione del servizio.

Le torrette devono essere rispondenti ai parametri di cui al D. Lgs. 626/94 e successive modifiche, per quanto attiene la sicurezza degli operatori.

1.2.4) Realizzazione e adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

I punti fissi di avvistamento devono essere posizionati in luoghi panoramici (crinali o sommità montuose; punti panoramici in genere) dotati di idonea viabilità di accesso e da cui sia possibile un'ampia visibilità sul territorio circostante.

L'adeguamento dei punti di avvistamento deve essere finalizzato a consentire la piena funzionalità dell'opera, sia per l'avvistamento degli incendi boschivi che per la sicurezza degli operatori.

Gli interventi finanziabili consistono in:

- taglio della vegetazione arborea che impedisce una vista panoramica del territorio, con eliminazione del materiale di risulta;
- taglio della vegetazione erbacea ed arbustiva nell'area di pertinenza del punto di avvistamento, nei limiti necessari alla piena funzionalità, con eliminazione del materiale di risulta;
- realizzazione di idonea nuova tettoia in legno o adeguamento di quelle esistenti finalizzate alla protezione dal sole degli operatori.

1.2.5) Realizzazione ed adeguamento funzionale della viabilità forestale di interesse AIB - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini delle presenti Direttive la viabilità forestale di interesse AIB comprende:

- le "piste forestali", intese come piste ad uso privato e a fondo naturale che attraversano o sono contigue ad aree boscate o che consentono il collegamento delle zone boscate con la viabilità pubblica o ad uso pubblico, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendi dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- i "sentieri forestali", intese come le vie di accesso al bosco o di attraversamento di aree boscate, aventi fondo naturale e larghezza massima di 1,80 metri, purchè collocati nel territorio di comuni classificati ad alto rischio di incendio dal vigente Piano Operativo Regionale Antincendi Boschivi redatto ai sensi dell'art. 74 della L.r. 39/00 e s.m.i. (vedi allegato A);
- la "viabilità di servizio" alle opere antincendio boschivo, intesa come quella di esclusiva

competenza dei soggetti pubblici facenti parte dell'Organizzazione regionale AIB, inserita o in via di inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB e di esclusiva pertinenza alle seguenti strutture AIB:

- Torrette e punti fissi di avvistamento;
- Impianti di videocontrollo;
- Laghetti e punti di approvvigionamento idrico;
- Impianti della rete radio regionale;
- Elisuperfici e basi elicotteri.

Sono ammissibili gli interventi di

- realizzazione di nuova viabilità forestale di interesse AIB, con le specifiche tecniche previste dal vigente Regolamento Forestale della Toscana per le opere permanenti alle voci "pista forestale" e "sentieri o mulattiere";
- adeguamento funzionali della viabilità forestale di interesse AIB esistente, per agevolare le attività connesse alla prevenzione e allo spegnimento degli incendi e a garantire la percorrenza in sicurezza da parte dei mezzi correntemente impiegati nelle operazioni di controllo e spegnimento degli incendi (esecuzione di interventi rivolti alla canalizzazione delle acque, alla stabilizzazione del fondo stradale e/o delle scarpate stradali; alla manutenzione straordinaria o realizzazione di opere accessorie).

Sono esclusi gli interventi di realizzazione di piste temporanee, così come definite ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

1.2.6) Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata- DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Ai fini delle presenti Direttive si intendono per:

- viali parafuoco, quelle strutture composte da una strada forestale e da due fasce laterali con vegetazione controllata;
- fasce parafuoco, quelle strutture di transizione tra le aree boscate e i terreni a diversa destinazione e composte da una fascia di terreno non boscato privo di vegetazione e possibilmente lavorato e da una fascia boscata soggetta a controllo della vegetazione.

Per la realizzazione di viali e fasce parafuoco, sono ammissibili interventi realizzati in base ai seguenti criteri:

- a) Viali Parafuoco - i viali parafuoco possono essere realizzati ex-novo oppure possono derivare dall'adeguamento di una viabilità forestale esistente o dalla riconversione di cesse parafuoco (interruzioni della vegetazione non provviste di viabilità interna).

Per la realizzazione di viali parafuoco sono ammissibili gli interventi di:

- realizzazione o adeguamento del tracciato stradale considerando che deve essere a fondo naturale, adeguato in modo che sia idoneo al transito dei mezzi AIB, dotato di opere di regimazione delle acque, con piazzole di scambio, collegato a viabilità esistente tale da consentire l'accesso e l'uscita nelle due direzioni, possibilmente con innesti intermedi che favoriscano l'eventuale allontanamento del personale;
- realizzazione o adeguamento delle fasce laterali attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:
 - asportazione della vegetazione arbustiva;
 - asportazione di tutte le conifere di specie ad elevata infiammabilità;
 - asportazione o diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie o delle altre conifere;
 - eventuale asportazione del manto erbaceo tramite lavorazione del terreno.

L'ampiezza dei viali parafuoco deve essere dimensionata in relazione alle caratteristiche degli eventuali fronti di fiamma, della vegetazione presente e della morfologia. Si può considerare idonea una larghezza totale variabile tra 25 e 50 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

b) - Fasce parafuoco - possono essere realizzate nelle seguenti zone, ove sia presente un elevato rischio di incendio, e in particolare nelle:

- zone di transizione tra bosco e coltivi, quali seminativi, oliveti e vigneti;
- zone di transizione tra bosco ed incolti;
- zone di transizione tra bosco e pascoli;
- zone di transizione tra castagneti da frutto coltivati e bosco circostante;
- zone di transizione tra bosco e strutture viarie, escluso quelle classificate viali parafuoco;
- zone di transizione tra bosco e insediamenti civili o strutture ricettive.

La presenza della fascia parafuoco deve ridurre il rischio di incendio boschivo consentendo un pronto intervento di estinzione, inoltre, nel caso di insediamenti deve realizzare condizioni di sicurezza per gli stessi.

Le fasce parafuoco devono essere ricavate attraverso i seguenti interventi selettivi sulla vegetazione esistente:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- spalcatura delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie.

L'ampiezza delle fasce parafuoco, in relazione al rischio di incendio, della vegetazione presente e della morfologia, deve essere compresa tra 10 e 20 metri, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazioni di cui sopra.

Nella realizzazione sia dei viali che delle fasce parafuoco deve essere sempre effettuato l'allontanamento, l'eliminazione o triturazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

1.2.7) *Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Gli interventi di manutenzione sui viali parafuoco possono consistere nelle seguenti azioni:

- sistemazione del piano viario;
- ripristino della funzionalità delle opere di regimazione delle acque superficiali;
- nuova realizzazione di opere di regimazione delle acque superficiali;
- ripulitura delle fasce laterali dalla vegetazione erbacea e arbustiva;
- interventi di diradamento e/o avviamento all'alto fusto nelle fasce laterali;
- ampliamenti, ove necessario, delle fasce laterali, non superando la larghezza massima

complessiva di 50 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sui margini.

Sia nella realizzazione che nella manutenzione dei viali parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

La manutenzione della fascia parafuoco deve consentire la riduzione del rischio di incendio boschivo e permettere interventi rapidi ed in sicurezza.

Gli interventi di manutenzione possono consistere nelle seguenti azioni:

- ripulitura dalla vegetazione arbustiva;
- lavorazione andante o sfalcatura della fascia posta nell'area a destinazione non boschiva;
- diradamento delle conifere;
- diradamento o conversione all'alto fusto delle latifoglie;
- nei boschi misti conifere-latifoglie qualunque intervento volto a favorire l'affermazione delle latifoglie;
- ampliamenti ove necessario, delle fasce parafuoco, non superando comunque la larghezza massima 20 m, calcolata a partire dalla base del fusto delle piante aboree o arbustive presenti sul margine fino al confine delle aree con diverse destinazione di cui sopra.

Nella manutenzione di viali e fasce parafuoco deve essere sempre effettuata l'eliminazione del materiale di risulta.

ANNOTAZIONI

Gli interventi devono essere autorizzati solo se ritenuti di strategica ed indispensabile importanza ai fini della prevenzione e repressione degli incendi boschivi.

II Interventi di prevenzione e lotta alle fitopatie in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili, tramite l'esecuzione di: trattamenti localizzati con prodotti biologici o a basso impatto ambientale. Le fitopatie oggetto di questo intervento sono quelle che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio.

Sono finanziabili esclusivamente gli interventi per la prevenzione e la lotta alle fitopatie che provocano danni gravi e tali da aumentare significativamente il rischio di incendio e indicate all'Allegato D e che interessano unicamente le specie forestali ad esse suscettibili e indicate nello stesso allegato.

Ai fini della prevenzione dei danni dovuti a fitopatie sono ammissibili a contributo:

- l'esecuzione di interventi di trattamento localizzati ed eseguiti con prodotti biologici (con esclusione dei prodotti chimici di sintesi) in soprassuoli forestali composti da specie suscettibili di danni a causa di fitopatie;
- l'utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali per il monitoraggio e la cattura massale di patogeni.

Sono ammissibili gli interventi eseguiti su piante singole (di cui all'allegato D) attaccate dalla fitopatia purchè poste all'interno di aree forestali, così come definite dall'art. 3 della L.R. 39/00 e s.m.i., o su popolamenti forestali composti per almeno il 51% dalle specie di cui all'allegato D) e in cui è accertata la presenza della fitopatia in forma diffusa. In particolare sono riconosciute le seguenti voci di spesa:

- i costi di acquisto dei prodotti fitosanitari utilizzati per il trattamento, delle trappole e/o dei feromoni o degli attrattivi sessuali;
- costi di distribuzione e/o applicazione del prodotto fitosanitario.

ANNOTAZIONI

Gli interventi e i prodotti utilizzati devono essere conformi alla vigente normativa in materia fitosanitaria.

III *Interventi di prevenzione del rischio idrogeologico (realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulicoforestali; piccole sistemazioni di versante; interventi in alveo per il controllo dell'erosione; ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore; opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali; interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale; controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico; ecc.).*

Gli interventi finanziabili devono essere realizzati all'interno delle aree forestali così come definite dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e devono essere finalizzati a prevenire l'instaurarsi di fenomeni erosivi e di instabilità dei terreni e realizzati in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree e/o arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'allegato E) alle presenti Direttive.

III.1) *Realizzazione o manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali e piccole sistemazioni di versante* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi finalizzati al controllo del deflusso delle acque superficiali e al consolidamento della stabilità dei terreni.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento:

- esecuzione ex novo di inerbimenti, gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate, palificate semplici o doppie, muretti in pietra, briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione, fossi di guardia e canalette;
- interventi di manutenzione straordinaria atti a ripristinare l'efficienza e la stabilità di manufatti o sistemazioni delle tipologie sopra indicate.

III.2) *Interventi in alveo per il controllo dell'erosione* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono finanziabili gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti eseguiti all'interno degli alvei e lungo le sponde e finalizzati al controllo dell'erosione in alveo e alla stabilizzazione delle sponde (briglie, pennelli, gabbionate, scogliere).

III.3) *Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Al fine di assicurare il corretto deflusso delle acque all'interno dell'alveo sono ammissibili:

- taglio della vegetazione arborea ed arbustiva entro i limiti di massima piena compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
- asportazione e allontanamento al di fuori del letto di massima piena di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno degli alvei e/o che possono ostruire il regolare deflusso delle acque.

III.4) *Realizzazione o manutenzione straordinaria di opere di captazione e drenaggio delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi di realizzazione di nuove opere o adeguamento funzionale di opere preesistenti finalizzate alla prevenzione dell'instaurarsi di fenomeni di dissesto, se

pur localizzati, in aree soggette a ristagno idrico, e relativi a:

- intercettazione e allontanamento delle acque superficiali tramite fossi e canali, semplici o rivestiti in pietra e/o legname;
- drenaggi superficiali e profondi;
- captazione di sorgenti o venute a giorno e allontanamento controllato delle acque raccolte, tramite fossi, canalette o tubature.

Sono escluse le opere finalizzate esclusivamente alla captazione per usi civili, agricoli o industriali.

III.5) *Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi straordinari di miglioramento delle caratteristiche della viabilità minore esistente e a fondo naturale, (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere), al fine di evitare la loro trasformazione in collettori e vie preferenziali di scorrimento disordinato delle acque superficiali e in punti di innesco di fenomeni di dissesto.

In particolare saranno ammissibili a contributo gli interventi di realizzazione o adeguamento funzionale di:

- cunette, taglia-acqua e altre opere consimili;
- ricarica con inerti;
- tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione e la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- consolidamento delle scarpate stradali, anche attraverso la realizzazione di piccoli muretti in pietrame o altre piccole opere sistematorie.

III.6) *Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico* - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili a finanziamento interventi a carico di boschi posti in zone a rischio di instabilità e finalizzati alla riduzione del carico sulle pendici per la tutela di centri abitati, infrastrutture e sponde di corsi d'acqua.

Questi interventi possono essere realizzati quando, in base alle caratteristiche vegetazionali e geomorfologiche e sia evidente un incremento del rischio di dissesto idrogeologico e/o un'accelerazione dell'evoluzione o dell'estensione di eventuali fenomeni di dissesto attivi o quiescenti.

Tale rischio deve essere attestato dalla presentazione di una relazione geologica a firma di un tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente o da una dichiarazione di urgenza per la pubblica incolumità emessa da un organismo pubblico competente. Tali documenti devono essere allegati al progetto presentato.

In particolare, possono essere realizzati:

- l'asportazione di tutte le piante instabili o inclinate;
- l'asportazione di piante atterrate, totalmente o parzialmente, purchè si proceda al riposizionamento o messa in sicurezza della ceppaia o sua asportazione (quando tecnicamente possibile senza compromettere la stabilità dell'area);
- la riduzione della massa complessiva del soprassuolo attraverso l'esecuzione di tagli selvicolturali secondo le diverse tipologie previste dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale fino all'esecuzione di tagli raso.

b. Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da:***I Incendi boschivi (interventi sulla vegetazione morta o compromessa; rinfoltimenti e/o rimboschimenti; interventi puntuali e/o estensivi di consolidamento superficiale delle aree bruciate; manutenzione e realizzazione di viabilità di servizio; ecc.). - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO***

Sono ammissibili a finanziamento esclusivamente le spese sostenute per noli o per l'acquisto di materiali utilizzati per l'esecuzione dei seguenti interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi:

- i. taglio piante morte o compromesse;
- ii. tramarratura e riceppatura dei cedui;
- iii. sfolli o diradamenti volti a favorire l'affermazione delle latifoglie nei boschi misti conifere-latifoglie;
- iv. interventi, puntuali e/o estensivi, di consolidamento superficiale delle aree bruciate volti a favorire la ricostituzione dei soprassuoli cioè la realizzazione delle necessarie opere per la regimazione delle acque nonché altre opere, a queste connesse, volte a favorirne l'efficacia (ad es.: sistemazione dei versanti tramite graticciate poste trasversalmente alla massima pendenza e realizzate con materiale vegetale vivo o morto; realizzazione negli impluvi di brigliette per il contenimento dell'erosione di fondo, utilizzando materiale vegetale e pietrame).
- v. eventuale rimboschimento o rinfoltimento con le specie arboree di cui all'Allegato C) alle presenti Direttive, con eventuali sistemi di protezione delle piantine messe a dimora;
- vi. eventuali interventi di recupero o ripristino di strutture e infrastrutture di servizio al bosco esistenti all'interno dell'area percorsa dal fuoco e danneggiata dall'incendio stesso.

ANNOTAZIONI

Gli interventi di ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono essere eseguiti nel rispetto delle prescrizioni tecniche contenute nel Piano Operativo AIB della Regione Toscana.

Fermo restando le spese indicate come ammissibili nella descrizione degli interventi sopra riportata, gli interventi devono essere realizzati unicamente attraverso l'utilizzo di manodopera in amministrazione diretta.

Ai fini delle presenti Direttive, per soprassuoli danneggiati da incendi boschivi devono intendersi tutte le aree forestali che risultino percorse dal fuoco da non più di 12 mesi prima dalla presentazione della domanda sulla base di:

- inserimento dell'area in uno degli strumenti di perimetrazione delle aree previsti dalla L.R. 39/00 e s.m.i. e dal Regolamento forestale (Catasto delle aree percorse dal fuoco; inventario e cartografia delle aree percorse dal fuoco);
- atti ufficiali redatti dalla Pubblica amministrazione.

In merito ai criteri per la progettazione dei suddetti interventi devono essere tenuti presenti i seguenti indirizzi:

- per il rimboschimento di aree ove sia stata compromessa la ricostituzione naturale dei soprassuoli esistenti devono essere impiegate specie di cui all'allegato C);
- ai sensi del comma 7 dell'articolo 76 della L.R. 39/00 e s.m.i. tutti gli interventi di cui ai precedenti punti iv, v, vi devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio competente della Giunta Regionale in materia di incendi boschivi o, nel caso di aree naturali protette statali, dal Ministero dell'Ambiente. L'autorizzazione è concessa per accertate situazioni di dissesto idrogeologico e nelle situazioni in cui sia urgente un intervento di particolari valori ambientali o paesaggistici.

II Dissesto idrogeologico (interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati; ripristino di sezioni idrauliche; ripristino della viabilità di servizio; ricostituzione di boschi danneggiati; ecc.).

Sono ammissibili a contributo gli investimenti per l'esecuzione dei seguenti interventi volti alla ricostituzione e ripristino dei boschi e delle opere sistematorie e/o delle infrastrutture di servizio in essi ricomprese, danneggiati a causa di fenomeni di dissesto idrogeologico.

In particolare, sono ammissibili a finanziamento tutti gli interventi eseguiti nelle aree forestali in cui siano riscontrabili fenomeni di dissesto quali frane o smottamenti, fenomeni erosivi superficiali (localizzati o diffusi), o che siano stati interessati da eventi calamitosi eccezionali di natura idrogeologica che abbiano provocato danni al soprassuolo boschivo e/o alle infrastrutture o ne possano compromettere la stabilità o la vitalità.

Tutti gli interventi di sistemazione devono essere realizzati con tecniche che minimizzano l'impatto sull'ambiente e sul paesaggio e che privilegino, quando tecnicamente possibile, l'utilizzo di materiali naturali (fibre naturali, pietra, legname).

Inoltre, nell'esecuzione di eventuali piantagioni o nella messa a dimora di specie arboree ed arbustive, anche per la realizzazione di opere vive, devono essere utilizzate esclusivamente specie di cui all'allegato E) alle presenti Direttive.

In particolare possono essere finanziabili interventi di cui ai punti successivi.

II.1 Interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione gli interventi di recupero e consolidamento di versanti dissestati attraverso il controllo del deflusso delle acque superficiali e la stabilizzazione dei terreni.

Sono ammissibili la realizzazione ex-novo o il ripristino delle seguenti tipologie di opere:

- gradinate, cordonate, graticciate, fascinate, viminate;
- palificate semplici o doppie;
- muretti in pietra;
- briglie e altre sistemazioni trasversali dei solchi di erosione;
- fossi di guardia e canalette;
- inerbimenti;
- piantagioni di piante arboree o arbustive, compresa la messa a dimora delle relative protezioni delle piante.

II.2 Interventi di ripristino di sezioni idrauliche - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono ammissibili tutti gli interventi eseguiti per il controllo dei danni provocati da fenomeni erosivi in impluvi naturali e in alveo e/o lungo le sponde di corsi interessati da opere di III, IV o V categoria o non classificabili ai sensi della normativa vigente.

Sono ammissibili le seguenti tipologie di intervento:

- asportazione e allontanamento di materiali trasportati dalle acque ed accumulati all'interno delle sezioni idrauliche;
- movimenti terra per il ripristino della sezione idraulica;
- consolidamento spondale con legno, pietrame, piantagioni e/o inerbimenti;
- realizzazioni o ripristino di briglie, soglie o di altre opere di difesa trasversale;
- realizzazioni o ripristino di opere di difesa spondali quali pennelli, gabbionate, scogliere.

11.3) Interventi di ripristino della viabilità di servizio e altre infrastrutture - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per il ripristino delle caratteristiche e della funzionalità della viabilità forestale di servizio esistente e a fondo naturale (strade o piste forestali, sentieri, mulattiere).

In particolare sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- riapertura e risagomatura della sede stradale, comprese eventuali piccole rettifiche del tracciato;
- risagomatura e rinsaldamento delle scarpate anche attraverso la realizzazione di muretti in pietrame o altre opere sistematorie (cordonate, graticciate, fascinate, viminate gabbionate, palificate, ecc.);
- sistemazioni di piccole frane che abbiano interessato le scarpate o il fondo stradale;
- realizzazione o ripristino delle opere per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali, quali cunette, taglia-acqua, fossi di guardia e altre opere consimili;
- realizzazione o ripristino di tombini o attraversamenti in corrispondenza di impluvi o fossetti e delle opere ad essi connesse per la canalizzazione, la stabilità delle scarpate e delle sponde interessate e la loro messa in sicurezza (staccionate, coperture, ecc.);
- ripristino di infrastrutture stradali danneggiate quali: ponti, steccionate, cartellonistica, ecc.;
- ripristino di eventuali altre strutture danneggiate quali: piazzole, aree di sosta e relative attrezzature, imposti permanenti, linee di esbosco permanenti, ecc.

11.4) Interventi di ricostituzione di boschi danneggiati da dissesto idrogeologico - DESCRIZIONE DELL'INTERVENTO

Sono compresi in questa sezione tutti gli interventi per la ricostituzione, all'interno di aree forestali, della copertura vegetale arborea ed arbustiva distrutta o compromessa da dissesti idrogeologici.

In particolare saranno ammissibili a contributo le seguenti tipologie di intervento:

- taglio e asportazione della vegetazione morta o compromessa o di altre piante per favorire il ricaccio e il loro sviluppo;
- decespugliamento;
- eventuale formazione di piazzole o altri interventi localizzati di sistemazione del terreno e per la raccolta e l'allontanamento delle acque superficiali in eccesso;
- lavorazione del terreno e/o apertura di buche;
- messa a dimora delle piantine e/o semina;
- messa a dimora di tutori e/o di shelter o altre protezioni individuali;
- eventuale pacciamatura;
- eventuale irrigazione all'impianto;
- spese di acquisto e trasporto dei materiali vivi o morti utilizzati.

Sono ammissibili anche le recinzioni generalizzate dell'area di intervento, in alternativa alla messa a dimora di protezioni individuali, quando tecnicamente ed economicamente più conveniente.

5.1 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Oltre a quanto detto nel paragrafo precedente in merito ai singoli interventi, ai fini delle presenti Direttive valgono anche le seguenti ulteriori limitazioni ed esclusioni:

- tutti gli interventi dovranno essere realizzati conformemente a quanto previsto dalla

L.R. 39/00 e s.m.i., dal Regolamento Forestale della Toscana e dal Piano Operativo Antincendi Boschivi della Regione Toscana vigenti;

- la realizzazione ex-novo di strutture finalizzate alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi o l'adeguamento funzionale di strutture non inserite nel Censimento regionale delle opere AIB, potrà essere finanziabile solo previo assenso dell'Ufficio della Giunta Regionale competente in materia di incendi boschivi, che provvede anche al loro inserimento nel Censimento regionale delle opere AIB;

- tutti gli interventi dovranno rispettare le prescrizioni derivanti dalle norme vigenti in materia ambientale e paesaggistica e contenute negli atti di pianificazione territoriale e negli strumenti di gestione delle aree protette. Ove previsto dalle norme nazionali e regionali, i progetti devono essere soggetti a Valutazione di incidenza o a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA);

- tutto il Materiale Forestale di Propagazione (MFP) impiegato per reimpianti o rinfoltimenti deve rispettare quanto previsto dalla vigente normativa (Direttiva 1999/105/CE, D.Lgs. 386 del 10/11/03, L.R. 39/00 e s.m.i.). Non saranno ammessi a contributo gli interventi di reimpianto o rinfoltimento realizzati con materiale non certificato, tranne che nel caso di utilizzo di specie per le quali la normativa vigente non prevede la certificazione. Ai sensi della L.R. n. 53/00, non sono ammissibili a contributo impianti o rinfoltimenti realizzati con Materiale Forestale di Propagazione (MFP) derivante da Organismi Geneticamente Modificati (OGM)

- per gli interventi di cui alle lettere a.I.1 e a.III.6 del paragrafo 5, i costi ammissibili a finanziamento devono essere calcolati al netto degli eventuali introiti ricavabili dal materiale legnoso utilizzato;

- ai sensi di quanto previsto dal paragrafo 5.2.7 del PSR della Toscana, tutti gli interventi finanziati dalle presenti Direttive, qualora siano effettuati all'interno di siti di importanza comunitaria (SIC) o regionale (SIR), devono essere coerenti con le 'Norme tecniche relative alle forme e alle modalità di tutela e conservazione dei siti di importanza regionale' di cui alla DGR n.644 del 5 Luglio 2004;

- il progetto e le relazioni tecniche presentate quando redatte da tecnici esterni all'Ente beneficiario, devono essere firmate da un soggetto tecnico competente ai sensi della normativa e della giurisprudenza vigente.

Inoltre, quando previsto dalla normativa vigente, il tecnico progettista deve essere iscritto al rispettivo albo o collegio professionale.

Nei casi di progettazione pubblica, con tecnici aventi titolo e alle dipendenze della stessa amministrazione, non è obbligatorio il timbro dell'albo professionale;

- in appendice al progetto presentato deve essere allegato anche il Piano di manutenzione, relativo alle opere di manutenzione ordinaria che si prevede di eseguire nel periodo di impegno per garantire la funzionalità dell'opera oggetto dell'intervento;

- l'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di coltura e/o di manutenzione restano escluse dal finanziamento ma sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno di cui al paragrafo 11.2 "Obblighi successivi al pagamento". Tale documento tecnico deve essere redatto e firmato dai soggetti competenti di cui al punto precedente e, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale, ma anche di indirizzo tecnico al quale devono attenersi i beneficiari ed il personale preposto ai controlli.

6. Tipologia di spesa ammissibili

Per quanto concerne la tipologia delle spese ammissibili e alle modalità di pagamento delle spese sostenute,, oltre a quanto riportato nei paragrafi precedenti si applica quanto previsto dal PSR della Toscana, dal Documento Attuativo Regionale del PSR approvato con con DGR n. 865/08 e s.m.i. (di seguito indicato come DAR).

Inoltre, per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione preliminare e/o nel progetto presentato secondo quanto riportato nelle parti specifiche delle presenti Direttive.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

6.1 Ulteriori specifiche

Fermo restando il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale, ai fini delle presenti Direttive, sono ammissibili a contributo:

- gli interventi ricadenti nel territorio della Regione Toscana;
- le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di presentazione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi prima del ricevimento della domanda stessa;
- i costi relativi all'esecuzione di interventi e opere temporanee collegate e necessarie alla corretta realizzazione e completamento dell'intervento o le eventuali opere accessorie, purché compresi entro la percentuale massima del 20% della spesa ammissibile, quali:
 - ripuliture e decespugliamento, taglio di vegetazione arborea, compreso allontanamento e distruzione del materiale di risulta;
 - approntamento e messa in sicurezza dell'area di cantiere, ivi compresa la realizzazione o riapertura di piste temporanee di accesso o di altre opere temporanee;
 - interventi per il ripristino e rinsaldamento dell'area di cantiere e delle relative piste di servizio;
 - eventuali opere accessorie di raccolta e allontanamento delle acque superficiali o sotterranee;
- le spese generali quali gli onorari di professionisti abilitati, le consulenze, gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze inerenti agli investimenti per i quali viene richiesto il finanziamento, sono ammesse a contributo nel limite massimo del 10% dell'importo complessivo dell'investimento a cui si riferiscono.

6.2 Ulteriori limitazioni ed esclusioni

Per la verifica della congruità e della ragionevolezza dei costi delle singole operazioni si deve far riferimento al *Prezzario regionale per interventi ed opere forestali*, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i., se in esso presenti.

Per tutte le voci non previste nel citato Prezzario Regionale e in caso di situazioni particolari, in cui è necessario adottare metodologie di intervento sensibilmente diverse da quelle indicate nel Prezzario, si potrà (in ordine di priorità decrescente):

- ricorrere al *Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria*, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- ricorrere ai prezzi del Bollettino degli Ingegneri, per le voci non contenute nei prezzari precedenti;
- presentare apposita Analisi dei Prezzi debitamente documentata, che sarà comunque

soggetta a verifica di congruità da parte dell'Ente competente stesso;

- al raffronto fra diverse offerte comparabili.

Inoltre, l'ammontare degli investimenti in mezzi tecnici e altri beni materiali, non presenti nel prezzario, deve essere sempre giustificato da specifici preventivi rilasciati e controfirmati dal venditore, con l'indicazione del prezzo di listino al netto di IVA, dello sconto, del prezzo netto, della data di consegna e dei termini di pagamento, che devono essere compatibili con il piano finanziario del progetto.

Oltre alle esclusioni e alle specifiche previste dal DAR e dagli altri atti o documenti in merito, non sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

- a) le spese per acquisto di materiale usato;
- b) i semplici investimenti di sostituzione così come definiti all'art. 2.17 del reg. CE n. 1857/06 "Relativo all'applicazione degli art. 87 e 88 del trattato agli aiuti di stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli";
- c) interessi passivi, fatto salvo quanto stabilito nel paragrafo 5 dell'art. 71 del Reg. CE 1698/05;
- d) qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria;
- e) lavori o opere provvisorie non direttamente connessi alla realizzazione del progetto;
- f) spese e oneri amministrativi per autorizzazioni, concessioni, canoni di allacciamento e fornitura di energia elettrica, gas, acqua, telefono e simili;
- g) acquisto di attrezzature e materiali d'uso corrente, di consumo, o normalmente ammortizzabili in un anno,
- h) investimenti in natura o lavori in economia svolti con personale alle dipendenze dell'Ente richiedente, anche nel caso degli interventi di cui al punto b.1 "Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi", paragrafo 5 ;
- i) *lavori iniziati prima di quanto stabilito al precedente paragrafo 6.1 Ulteriori specifiche;*
- j) spese per lavori e opere volti al completamento di interventi già iniziati prima della data autorizzata per l'inizio degli investimenti;
- k) spese non collegate ad investimenti materiali ai sensi dall'articolo 55, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) 1974/2006, e non connesse e funzionali alla realizzazione del progetto;
- l) spese generali relative agli investimenti immateriali.

7. Localizzazione dell'investimento

Tutti gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi di cui ai punti 5.a.I e 5.a.II, sono ammissibili solo se effettuati nelle aree forestali poste nei territori comunali classificati ad alto e medio rischio di incendio, così come individuate dal piano operativo antincendi boschivi della Regione Toscana, redatto ai sensi dell'articolo 74 della l.r. 39/00 e successive modifiche ed integrazioni.

Gli interventi di prevenzione del dissesto idrogeologico sono ammissibili solo se eseguiti nelle seguenti aree:

- in tutti le aree forestali poste al di sopra dei 600 metri di quota;
- in tutte le aree forestali con pendenza superiore al 20% nelle zone poste a quota inferiore a 600 metri.

La verifica dei requisiti di cui ai punti precedenti deve essere effettuata dalla corografia generale dell'area di intervento a scala di 1:10.000 (Carta tecnica regionale – CTR 1:10.000 – Servizio cartografico regionale). In caso di sistemazione di versante (interventi di cui ai punti III.1, III.4, III.5, III.6 del paragrafo 5.a) la pendenza si intende calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area di insidenza dell'opera o del complesso di opere oggetto del progetto, mentre nel caso di interventi in alveo (interventi di cui ai punti III.2 e III.3 del paragrafo 5.a) il limite di pendenza deve essere

calcolata lungo la linea di massima pendenza dell'area direttamente scolante nel tratto del corso stesso oggetto dell'intervento, fatto salvo che la pendenza media del tratto dello stesso superi di per sé il 20%.

Tutte le altre tipologie di intervento potranno essere eseguite nei terreni ricompresi nelle aree forestali classificate ai sensi della L.R. 39/00 e s.m.i.

8. Dimensione dell'intervento

Per tutti gli interventi di cui alle presenti Direttive non è prevista nessuna limitazione della superficie massima di intervento.

9. Settori di produzione interessati

Non pertinente

10. Condizioni di accesso relative ai beneficiari

L'Ente richiedente, per poter essere ammesso al sostegno deve soddisfare le seguenti condizioni (se pertinenti alla tipologia di investimento previsto):

- a. detenere, esclusivamente in base a uno dei titoli di possesso sotto elencati, i beni interessati dagli interventi o ad essi collegati. Si considerano titoli di possesso validi ai fini della presentazione della domanda di aiuto la proprietà, il contratto di locazione/ affitto, le competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR, l'occupazione temporanea, la convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, la gestione consorziata dei beni. Nel caso sussista un interesse pubblico alla realizzazione dell'intervento, è considerato valido, ai fini della presentazione della domanda di aiuto, anche il comodato d'uso stipulato tra un privato proprietario del bene e un Ente Pubblico richiedente, finalizzato all'esecuzione dell'intervento. In tal caso, nel contratto registrato/repertoriato ci deve essere l'impegno del proprietario a lasciare il bene in comodato d'uso all'Ente per una durata tale da garantire il rispetto dell'impegno quinquennale di cui sopra e l'autorizzazione a fare i lavori e a consentirne il mantenimento. Tutti i titoli per essere ritenuti validi ai fini del presente bando, devono, dal momento della presentazione della domanda di aiuto fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*", rispondere ad almeno una delle seguenti condizioni:
 - essere registrati;
 - essere in forma di atto pubblico.Qualora il richiedente, successivamente alla presentazione della domanda di aiuto e fino alla conclusione degli impegni di cui al successivo paragrafo 11.2 "*Obblighi successivi al pagamento*" non sia in grado di garantire il possesso dei beni interessati dagli interventi, la domanda di aiuto decade e si provvede alla revoca del contributo concesso e al recupero delle somme eventualmente versate;
- b. non essere soggetto a commissariamento per dissesto finanziario;
- c. non aver ottenuto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti per la quota parte per la quale si richiede il contributo ai sensi delle presenti Direttive; a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;
- d. nei casi previsti dall'art. 25 del reg. 1975/2006, essere affidabile in base all'esito di eventuali altre operazioni cofinanziate dal PSR a partire dal 2000 (il richiedente non è affidabile se ha subito revoche totali del contributo concesso o recuperi totali per inadempienza agli impegni successivi all'erogazione del saldo previsti dall'art. 30 del reg. CE n. 1260/99, o dall'art. 72 del reg. CE n. 1698/05).

Il possesso dei requisiti sopra specificati deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

11. Impegni specifici collegati alla misura

11.1- Impegni relativi al periodo intercorrente tra la presentazione della domanda di aiuto e il pagamento

Ai fini di quanto previsto dalle presenti Direttive e tramite sottoscrizione della DUA, il richiedente si impegna a:

- i. ad attuare gli interventi previsti nel Progetto o nella relazione e autorizzati nell'ambito della presente misura, salvo eventuali varianti anch'esse autorizzate;
- ii. a presentare ad ARTEA, nel caso di richiesta di anticipo o in caso di richiesta di pagamento per Stato di Avanzamento Lavori (SAL), la deliberazione dell'Ente richiedente con la quale si impegna alla restituzione delle somme erogate a titolo di anticipo o di SAL oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti;
- iii. avere, o acquisire in seguito agli interventi finanziati, la piena disponibilità (per il periodo di impegno) e l'agibilità dei locali destinati all'installazione di macchinari, attrezzature o impiantistica.

11.2 Obblighi successivi al pagamento

Tramite la sottoscrizione della domanda di aiuto e di pagamento il richiedente si impegna a:

- i. a rispettare tutte le disposizioni tecniche disposte in sede di approvazione del Programma degli interventi, di accertamento finale e controllo;
- ii. a rispettare il vincolo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione del bene o porzione di bene oggetto del finanziamento per almeno 5 anni successivi a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'Ente beneficiario e valutata ricevibile da ARTEA; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto ai sensi delle presenti Direttive, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso;
- iii. all'esecuzione di quanto previsto dall'eventuale Piano di coltura e/o di manutenzione e, in generale, alla manutenzione dei soprassuoli forestali, delle infrastrutture o dei macchinari o di quanto altro finanziato, per un periodo di 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dal richiedente;
- iv. a conservare presso la sede dell'Ente tutta la documentazione indicata al successivo punto 13.7.2 "*In fase di presentazione del Programma degli interventi alla Regione Toscana*";
- v. a rispettare, per le operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00, quanto previsto in materia di informazione e pubblicità;
- vi. a comunicare tutte le variazioni che potranno intervenire nel periodo di impegno e che ne modifichino in modo sostanziale gli elementi di cui ai punti precedenti, comprese le eventuali modifiche relative alle superfici collegate agli investimenti.

11.3 Riduzioni in sede di accertamento finale di controlli in loco e dei controlli ex post

Se l'importo richiesto nella domanda di pagamento supera di oltre il 3% l'importo del contributo concesso e liquidabile stabilito in sede di accertamento finale, a quest'ultimo importo si applica una riduzione pari alla differenza tra i due importi. Tuttavia non si applicano riduzioni se il beneficiario è in grado di dimostrare che non è responsabile dell'inclusione degli importi risultati non ammissibili in sede di accertamento finale. Le riduzioni si applicano anche in caso di accertamento di spese non ammissibili individuate nel corso dei controlli in loco e dei controlli ex post a norma degli articoli 28 e 30 del reg. CE n. 1975/06, sempre con riferimento alla domanda di pagamento presentata dal beneficiario.

12. Tassi di contribuzione e minimi/massimali¹

Agli interventi eseguiti in base alle seguenti Direttive è concesso un sostegno in forma di contributo in conto capitale a fondo perduto fino ad un massimo del 100% del costo totale ammesso e accertato.

È inoltre possibile riconoscere, a titolo di anticipo, una somma non superiore al 20% del contributo concesso o, a titolo di stato di avanzamento lavori, una somma non inferiore al 40% del contributo concesso e fino ad un massimo del 70%,

L'importo minimo previsto del contributo erogabile (cioè autorizzato) è pari a 5.000,00 € per beneficiario.

Al di sotto di questi importi la domanda di sostegno non è ammissibile a finanziamento.

L'importo massimo del contributo erogabile per beneficiario di diritto pubblico e per la misura oggetto delle presenti Direttive è pari a 1.000.000,00 € per fase di programmazione finanziaria (I fase: 2007-2010; II fase: 2011-2013).

L'ammontare degli importi relativi al contributo minimo per beneficiario sarà oggetto di verifica anche in sede di liquidazione finale. Il mancato rispetto dei minimi previsti comporterà l'esclusione dal finanziamento.

13. Procedure di attuazione

13.1 – Procedimento amministrativo

Le domande di aiuto sono ricevibili solo se la Provincia o Comunità montana competente per territorio ha previsto l'attivazione della misura, inserendo una dotazione finanziaria specifica nell'anno di riferimento della domanda stessa.

Le domande, da presentare ad ARTEA, devono essere riferite ad una unità produttiva, UTE² (Unità tecnico Economica) o UTF (Unità Produttiva Forestale), così come classificata nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole presso ARTEA.

Per quanto concerne la partecipazione al procedimento amministrativo si fa riferimento a quanto disposto al paragrafo 12 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 (vedi allegato G alle presenti Direttive).

13.2 - Fasi del Procedimento

La tabella sottostante riporta in sintesi le fasi principali del procedimento e la tempistica per ogni fase.

¹ Per tasso di contribuzione si intende l'aiuto diretto a fondo perduto concesso, stabilito in percentuale rispetto al costo totale ammissibile sostenuto dal beneficiario. Per minimale e massimale si intende rispettivamente il valore assoluto minimo e massimo dell'aiuto pubblico (contributo, premio o indennità) espresso in euro.

² unità tecnico-economiche (UTE), dotate di superfici agroforestali su cui si esercitano le attività di coltivazione e di conduzione dei cicli produttivi vegetali ed i principali servizi organizzativi delle restanti strutture di servizio aziendali

| FASI DEL PROCEDIMENTO | SOGGETTI | PROVVEDIMENTO | TERMINI (Fondi 2009) | TERMINI (Fondi 2010) |
|---|--|---|---|--|
| Programma degli interventi | Ente locale competente | Approvazione Programma degli interventi | Entro il 31/01/09 | La presentazione delle domande potrà avvenire solo dopo la riapertura dei termini definita con atto dirigenziale e dovrà concludersi entro il 31/01/2010 |
| Presentazione domanda di aiuto alla Regione Toscana | Ente locale competente | Dichiarazione unica aziendale (DUA) | | |
| Approvazione Programma degli interventi | Ufficio regionale referente per misura | Decreto Dirigente | 31/03/09 | 31/03/10 |
| Presenza d'atto del Decreto regionale e approvazione del progetto esecutivo | Ente locale competente | Atto dell'Ente locale competente | | |
| Richiesta di Anticipo | Ente locale competente | inserimento su sistema ARTEA | Entro la data indicata nel decreto di approvazione Programma degli interventi; | Entro la data indicata nel decreto di approvazione Programma degli interventi; |
| Istruttoria di Anticipo | ARTEA | Istruttoria | Entro 30 giorni dalla richiesta | Entro 30 giorni dalla richiesta |
| Richiesta stato di avanzamento | Ente locale competente | Inserimento su sistema ARTEA | Almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato, nel decreto di approvazione, per la presentazione della domanda di pagamento | Almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato, nel decreto di approvazione, per la presentazione della domanda di pagamento |
| Istruttoria stato di avanzamento | ARTEA | Istruttoria | Entro 30 giorni dalla richiesta | Entro 30 giorni dalla richiesta |
| Richiesta di modifiche del Programma, varianti e proroghe. | Ente locale competente | Atto dell'Ente locale competente | Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima della ultimazione dei lavori | Almeno 60 giorni (30 per le proroghe) prima della ultimazione dei lavori |
| Istruttoria di modifiche del Programma, varianti e proroghe | Ufficio regionale referente per misura | Decreto dirigenziale Regione Toscana | Entro 30 giorni dalla richiesta | Entro 30 giorni dalla richiesta |
| Presentazione domanda di pagamento per accertamento finale | Ente locale competente | Dichiarazione unica aziendale (DUA) | Entro il termine indicato nel Decreto Regionale | Entro il termine indicato nel Decreto Regionale |
| Istruttoria di accertamento finale | ARTEA | Elenco di liquidazione | Entro il 31/10 di ogni anno | Entro il 31/10 di ogni anno |

13.3 - Amministrazioni competenti

Le competenze tecnico amministrative relative all'ammissibilità dei progetti presentati e delle domande presentate, fino all'accertamento finale delle opere eseguite e dei costi sostenuti, nonché alla formazione dell'elenco di liquidazione da inviare all'Organismo pagatore regionale, sono quelle riportate nel DAR (DGR n. . 865 del 27/10/08 e s.m.i.) e nello specifico:

- Provincia o Comunità montana (con competenze tecnico-amministrative relative all'applicazione del PSR 2007/2013):
 - a) definisce e approva il proprio Programma degli interventi e i relativi progetti;
 - b) effettua una verifica di ammissibilità preventiva;
- Regione Toscana:
 - c) riceve le domande di aiuto;
 - d) verifica la congruenza degli interventi proposti con quanto previsto dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) e dal Piano Operativo AIB;
 - e) approva il Programma degli interventi degli Enti e l'elenco dei progetti presentati;
 - f) conferma l'ammissibilità delle domande presentate sulla base delle verifiche e delle dichiarazioni effettuate dall'Ente stesso;
- Provincia o Comunità montana: sono responsabili delle fasi di
 - g) selezione dei fornitori;
 - h) gestione dei lavori;
- ARTEA, in qualità di agenzia regionale, è competente delle fasi di:
 - i) anticipi e stati di avanzamento
 - j) accertamento finale;
 - k) liquidazione;

Le singole fasi tecnico-amministrative relative alle domande presentate sono definite dalle procedure di seguito riportate. Tali procedure, oltre che far riferimento a quanto previsto nella normativa comunitaria (segnatamente nel Reg. CE 1698/05 e nel Reg. 1975/06) tendono a snellire e semplificare, per quanto possibile, l'iter dell'intero procedimento, tenendo presente che:

- i beneficiari sono Enti pubblici;
- gli Enti beneficiari programmano direttamente l'attività da eseguire nell'ambito degli interventi previsti dalle presenti direttive, decidendo anche l'ammontare delle risorse da destinare a tali interventi;
- i finanziamenti sono già assegnati ai singoli Enti beneficiari attraverso i Documenti di Attuazione del PSR approvati da Delibera di Giunta Regionale in base alle previsioni effettuate dagli Enti stessi;
- l'esecuzione degli interventi è soggetta alla legislazione e ai controlli in materia di lavori pubblici o di servizi realizzati da parte di Enti pubblici.

13.4 - Costituzione del fascicolo aziendale

Ai sensi della L.r. n. 45/07³, i soggetti che intendono accedere ai benefici previsti dalle presenti Direttive sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del fascicolo aziendale contenente almeno i documenti di seguito indicati:

³ L.r. n. 45/07 'Norme in materia di imprenditore e imprenditrice agricoli e di impresa agricola'

| Tipo | Documento |
|---|---|
| Identità /Riconoscimento (rappresentante legale o altro soggetto autorizzato) | Documento di riconoscimento |
| Possesso del bene oggetto dell'intervento o che giustificano l'intervento richiesto | Documentazione relativa al titolo di possesso |
| Coordinate bancarie o Postali (codice IBAN) | |

13.5 - Luogo e modalità di presentazione delle istanze

Le istanze e la documentazione ad esse allegata e/o successivamente presentata non sono soggette a imposta di bollo.

13.5.1 - Domande di Aiuto

Le domande di aiuto contengono la richiesta di sostegno ad un determinato insieme di investimenti (operazione) e sono presentate al fine di ottenere la concessione del sostegno.

Le domande di aiuto devono essere presentate nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19 (allegato G).

Le domande devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal dirigente del Settore responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo.

È possibile presentare una sola domanda di aiuto per misura e annualità.

Le domande di aiuto sono semplificate e contengono esclusivamente gli elementi necessari a valutarne l'ammissibilità, la corrispondenza con le azioni del PSR a cui fa riferimento, la tipologia del progetto, l'entità della spesa ed altri elementi collegati all'esecuzione dei lavori. Tutti gli altri elementi autorizzativi e progettuali collegati ai singoli progetti inseriti nel Programma e in domanda di aiuto non devono essere allegati alla stessa ma devono essere conservati agli atti da parte degli Enti competenti.

Le domande sono ricevibili solo se per la misura cui si riferiscono sono previste risorse assegnabili nella relativa fase di attuazione; le fasi di attuazione sono le seguenti:

- fase 1: fondi 2007/08;
- fase 2: fondi 2009;
- fase 3: fondi 2010.

13.5.2.- Richieste di anticipo

Le richieste di anticipo (nel limite max del 20% del contributo concesso), devono essere presentate su carta libera ad ARTEA con le modalità di cui al successivo paragrafo 13.6.3.1..

13.5.3 - Domande di Pagamento (saldo e stato di avanzamento)

La domanda di pagamento contiene la richiesta di erogazione di pagamento di un contributo già assegnato a seguito dell'approvazione del Programma degli interventi, effettuata dalla Regione Toscana; il pagamento può essere a titolo di stato di avanzamento lavori o di saldo.

Il pagamento a titolo di stato di avanzamento può essere richiesto una sola volta e deve soddisfare le seguenti condizioni:

- gli importi degli investimenti realizzati e pagati al momento della richiesta devono corrispondere ad una erogazione di contributo compresa tra il 20% e il 70% del contributo assegnato;
- tempi di esecuzione del progetto di durata superiore a 8 mesi (come da atti di assegnazione);
- importi di contributo totale assegnato al progetto non inferiore a 50.000 euro.

Le domande di pagamento sono presentate ad ARTEA nell'ambito della Dichiarazione Unica Aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole (accessibile tramite il sito internet di ARTEA), con le modalità stabilite dal decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007, paragrafi 16-17-18-19 (allegato G).

13.5.4 - Altre richieste e comunicazioni di integrazione e/o variazione

L'Ente beneficiario prima di inoltrare le richieste di cui al paragrafo 13.6.3 delle presenti direttive, per ciascuna domanda oggetto della richiesta deve inserire e compilare, nel sistema informatizzato dell'anagrafe regionale, il corrispondente modulo istruttorio.

Il modulo dovrà essere inserito e compilato secondo le modalità operative comunicate da ARTEA.

Le ulteriori richieste e comunicazioni relative al procedimento in oggetto devono essere presentate su carta libera a:

- ufficio competente per la misura della Regione Toscana, per quanto riguarda le modifiche del Programma degli interventi, varianti, proroghe, rinunce, cause di forza maggiore;
- ad ARTEA, per ogni altra comunicazione relativa ai pagamenti e alle liquidazioni;

Se gli eventi si verificano dopo la sottoscrizione degli elenchi di liquidazione, la comunicazione relativa deve essere inviata per conoscenza anche ad ARTEA.

13.6 - Termini per la presentazione delle domande

13.6.1 - Domanda di aiuto

La domanda di aiuto è unica e contiene la richiesta di sostegno per tutte le operazioni/progetti inseriti nel Programma degli interventi dell'Ente per l'anno di riferimento (di cui al successivo paragrafo 13.8) e viene presentata al fine di ottenere la concessione del sostegno.

Per la seconda fase (assegnazione dei fondi dell'annualità 2009), le domande di aiuto devono pervenire all'Ente competente tramite il sistema ARTEA a decorrere dal giorno successivo la pubblicazione sul BURT del presente bando ed entro il 31.01.09, secondo le modalità stabilite ai paragrafi 13.5.1 e 13.7.1.

Per la terza fase (fondi 2010), invece, si provvederà con successivo atto a fissare i termini di apertura per la presentazione delle domande di aiuto, che comunque devono pervenire, all'Ente competente sempre tramite il sistema ARTEA, entro il 31 gennaio 2010, secondo le modalità stabilite al seguente par. 13.7.1 "Ricevibilità delle istanze".

Entro la data di inserimento sul sistema informativo di ARTEA della domanda di aiuto, l'Ente competente deve necessariamente inviare al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze) tutto quanto richiesto al successivo paragrafo 13.8.2 "Approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana" pena la non ammissibilità della domanda di aiuto.

13.6.2 - Domanda di pagamento

Le domande di pagamento devono pervenire in forma ricevibile all'ARTEA entro il termine (in termini di giorni di calendario, fa fede la data di ricezione) per la presentazione della domanda di pagamento e per la fine dei lavori e delle spese relative, stabilito dalla Regione Toscana nell'atto di approvazione del Programma degli interventi o nei successivi atti di variazione o proroga.

La presentazione della domanda dopo il termine prescritto, e comunque non oltre 30 giorni di calendario dallo stesso, comporta una riduzione, pari all'1% per ogni giorno di calendario di ritardo, dell'importo per il quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile⁴; un ritardo nella presentazione della domanda di pagamento oltre i trenta giorni dal termine prescritto comporta la decadenza dal contributo e la revoca dello stesso.

In caso che la domanda di pagamento, o la documentazione di corredo inviata ad ARTEA non sia completa, l'ufficio istruttore invia una richiesta di integrazione della domanda. Entro il termine di 10 gg dalla ricezione della richiesta di ARTEA (fa fede la data attestata nella ricevuta di ritorno), il beneficiario è tenuto a presentare le proprie osservazioni, eventualmente corredate dei documenti richiesti⁵.

13.6.3 - Altre richieste e comunicazioni di anticipo, integrazione, modifica e/o variazione

13.6.3.1 - Richieste di anticipo

Le richieste di anticipo possono essere presentate dopo la Presa d'atto del Decreto regionale e l'approvazione del progetto esecutivo da parte degli Enti interessati.

Le richieste devono essere presentate ad ARTEA nei termini fissati dal Decreto di ammissibilità di cui sopra.

Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

Alle richieste di anticipo non si applicano le sanzioni di cui al precedente paragrafo 13.6.2.

13.6.3.2 - Richieste di stato di avanzamento

Le richieste di liquidazione per stato di avanzamento lavori (SAL) devono essere presentate ad ARTEA, all'interno del sistema informatizzato dell'anagrafe regionale, almeno 60 giorni di calendario prima del termine indicato nel Decreto di ammissibilità emesso dalla Regione Toscana.

Non sono ammesse richieste presentate al di fuori della tempistica sopra indicata.

Alle richieste di stato di avanzamento non si applicano le sanzioni di cui al precedente paragrafo 13.6.2.

13.6.3.3 - Richieste di modifica del Programma degli interventi, di varianti e/o proroghe

La richiesta di modifica del Programma degli interventi deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed almeno 60 giorni prima del termine ultimo previsto per la presentazione domanda di pagamento per accertamento finale (vedi tabella 1).

La richiesta di variante progettuale, o la comunicazione di modifiche al progetto non considerate varianti, deve essere presentata prima delle esecuzione degli investimenti relativi ed almeno 60 giorni di calendario prima della scadenza, prevista nel Decreto di ammissibilità della Regione Toscana, per la conclusione dei lavori e relativi pagamenti.

I termini di cui sopra sono perentori per l'ammissibilità delle modifiche o delle varianti.

Per quanto attiene alle richieste di proroga queste devono pervenire almeno 30 giorni di calendario prima della scadenza prevista, pena la non accettazione della richiesta stessa.

Qualora l'Ente beneficiario, successivamente al pagamento della domanda ed entro il periodo di impegno previsto dalle presenti Direttive, si trovi nella necessità di apportare modifiche agli investimenti effettuati, che possano alterarne la destinazione originaria, deve comunicare alla Regione Toscana tali necessità prima di procedere a qualsiasi modifica.

⁴ In analogia con quanto previsto dal reg. CE n. 796/04, art. 21

⁵ art. 10 bis Legge 241/90

13.6.3.4 - Comunicazione di rinuncia per cause di forza maggiore o per cause volontarie

L'Ente titolare della domanda, qualora per cause di forza maggiore si trovi nella necessità di cessare l'attività e/o cedere i beni oggetto dell'investimento e quindi di recedere dagli impegni assunti deve darne tempestivamente comunicazione per iscritto alla Regione Toscana (e per conoscenza ad Artea) **entro 10 giorni di calendario** dal momento in cui è in grado di provvedervi.

Qualora la rinuncia sia relativa a motivi non riconducibili a cause di forza maggiore la comunicazione deve essere presentata almeno 30 giorni di calendario prima della data in cui il fatto si verifica. Passato tale termine, il beneficiario oltre a decadere dal beneficio e a restituire quanto ricevuto sia a titolo di anticipo che di saldo, può incorrere in ulteriori sanzioni eventualmente previste dalla normativa vigente per la rinuncia e per il ritardo della comunicazione.

13.6.3.5 -Richieste di subentro impegno

Il subentrante a qualsiasi titolo nel possesso dei beni interessati dagli investimenti deve darne comunicazione per iscritto nei termini previsti per la domanda di pagamento o, successivamente al saldo, non oltre 60 giorni di calendario dal subentro, allegando la documentazione indicata al successivo par. 13.9.7, pena la mancata ammissibilità del subentro, con conseguente recupero dei contributi erogati per i beni oggetto di contributo, salvo casi di forza maggiore.

13.7 - Ricevibilità delle istanze

13.7.1 - Domande di aiuto e di pagamento

Le domande di aiuto e delle domande di pagamento si considerano ricevute:

- in caso di sottoscrizione mediante firma digitale o di firma qualificata ⁶, la domanda è considerata ricevuta al momento dell'inoltro per via telematica;
- in caso di domanda sottoscritta mediante apposizione di firma autografa sulla copia stampata su cartaceo della domanda compilata on-line nel sistema informativo di ARTEA, alla data di ricezione da parte degli uffici di ARTEA, e non di spedizione. Sulla stessa l'ufficio di ARTEA appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della data di ricezione nel sistema informativo di ARTEA.

La protocollazione avviene in via automatica, successivamente alla registrazione della data di ricezione, nel sistema informativo di ARTEA.

13.7.2 - Altre richieste e comunicazioni di modifica del Programma o di integrazione/variazione

Ai fini della ricevibilità delle altre richieste e/o comunicazioni di modifica del Programma, di integrazione e/o variazione fa fede la data di protocollazione, e non di spedizione, secondo le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti presso la Regione Toscana o ARTEA.

13.8 - Programma degli interventi

13.8.1 - Definizione dei Programmi degli interventi

Sulla base del D.A.R. gli Enti locali competenti procedono alla formazione del Programma degli interventi (di seguito chiamato Programma).

Il Programma è composto dall'insieme dei progetti di competenza dell'Ente stesso, aventi le caratteristiche delle tipologie di cui alle presenti Direttive, e deve riferirsi ai fondi di una sola annualità.

Il Programma è composto da:

1. una relazione descrittiva che contiene tra l'altro:

⁶ Articolo 20 comma 2 e articolo 21 comma 1 e 2 del DLgs 82 del 2005

- a) l'esplicitazioni in merito alla:
 - conformità degli interventi proposti con il Programma Forestale Regionale (PFR) e con il Piano Operativo AIB della Regione Toscana;
 - conformità degli interventi proposti con le norme e gli obiettivi del PSR e delle presenti Direttive e la loro ammissibilità e l'eligibilità delle relative spese;
 - conformità dell'operazione per la quale è chiesto il sostegno con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
 - ragionevolezza e congruità delle spese proposte;
 - affidabilità, intesa come assenza di procedure di commissariamento per dissesto finanziario.
 - b) l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili;
 - c) se ritenuto opportuno e se possibile, l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse. I progetti ammissibili ma non finanziabili verranno approvati dalla Regione Toscana contemporaneamente a quelli ammissibili e finanziabili. Tali progetti verranno finanziati solo nel caso in cui si dovessero verificare economie in fase di pagamento (o attuazione) dei progetti dichiarati ammissibili e finanziabili o in caso di modifiche del Programma;
2. le Schede di progetto (redatte, una per ogni progetto, utilizzando il fac-simile di cui all'allegato H). Si fa presente che ogni Scheda deve essere riferita ad una sola tipologia di operazione prevista, tranne che nel caso di operazioni realizzate in modo integrato sulle stesse superfici e facenti parte di un progetto organico;
 3. l'individuazione cartografica (topografica e catastale, in scala adeguata) relativi ad ogni scheda di progetto;
 4. dichiarazione di impegno, a firma dal legale rappresentante dell'Ente o dal dirigente del Settore/Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo, a eseguire a proprie spese la manutenzione dell'intervento/acquisto durante il periodo di impegno.

Tutti i progetti inseriti nei due elenchi devono essere riportati in ordine decrescente in base al grado di priorità che l'Ente assegna alla realizzazione di ognuno di essi.

Il Programma è approvato con atto dell'Ente locale competente precedentemente all'inserimento della domanda di aiuto di cui al paragrafo successivo e comunque entro il 31 gennaio dell'anno di riferimento del Programma stesso.

Prima dell'approvazione del Programma e dei singoli interventi in esso contenuti, l'Ente esegue una verifica di ammissibilità degli stessi ai fini di quanto stabilito dalle presenti Direttive e, in generale, dal PSR e degli altri atti ad esso collegati.

Pertanto, l'atto di approvazione contiene anch'esso l'esplicitazione in merito agli elementi di cui al punto 1.a del presente paragrafo.

13.8.2 - Approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana

Contestualmente alla presentazione della domanda di aiuto sul sistema informativo di ARTEA, ogni Ente locale competente trasmette tramite raccomandata A.R. indirizzata al Settore Programmazione Forestale della Giunta della Regione Toscana (via di Novoli 26, 50127 Firenze), consegna a mano (negli orari di apertura del protocollo) o tramite fax (055. 4383066):

- copia del Programma approvato, comprensivo di tutti gli elementi che lo compongono e di cui al precedente paragrafo 13.8.1;
- copia del proprio atto di approvazione del Programma.

Ai fini del rispetto del termine di cui al paragrafo 13.2, fa fede la data di invio della raccomandata stessa.

Considerata la natura pubblica del beneficiario e l'esistenza di procedure amministrative che riguardano tutte le fasi del procedimento si ritiene che i controlli amministrativi sull'ammissibilità siano espletati anche con il rispetto delle procedure ordinariamente previste per gli Enti Pubblici.

Pertanto, il Dirigente del Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana, responsabile della misura verifica:

- la congruenza degli interventi proposti con quanto previsto dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) e dal Piano Operativo AIB;
- la congruenza degli interventi proposti con le previsioni finanziarie indicate dagli Enti locali competenti nel proprio Piano Locale di Sviluppo Rurale o nelle comunicazioni effettuate ai sensi del DAR;
- l'ammissibilità, in base alle verifiche effettuate dai singoli Enti e a quanto da essi dichiarato, delle operazioni oggetto dei singoli progetti contenuti nella domanda di aiuto e nel Programma inviato.
- il rispetto dei criteri di selezione fissati nel programma di sviluppo rurale.

A conclusione della fase precedente e comunque entro il 31 marzo dell'anno di riferimento del Programma, il Dirigente regionale, verificata l'ammissibilità delle operazioni oggetto della domanda di aiuto da essi presentata, con proprio decreto:

1. approva i Programmi presentati dai singoli Enti;
2. approva l'elenco progetti ammissibili e finanziabili;
3. approva l'elenco progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi;

Di quanto sopra viene data comunicazione agli Enti richiedenti, tramite pubblicazione del Decreto ai sensi della L.R. 23/2007 e s.m.i., che viene trasmesso in copia all'ARTEA.

Dopo l'approvazione del Programma da parte della Regione Toscana, l'Ente provvede a:

- a prendere atto dell'approvazione e delle eventuali modifiche apportate dalla Regione Toscana e, in tal caso, ad adeguare le relative Schede di progetto;
- ad approvare o a dare atto dell'avvenuta approvazione in via esecutiva, dei progetti d'intervento ammessi e della relativa cantierabilità.

13.8.3 - Disposizioni particolari per gli Enti

Il meccanismo di funzionamento del FEASR non prevede trasferimenti finanziari di fondi ma soltanto il pagamento di premi e contributi e dei relativi anticipi ove previsti.

L'Ente beneficiario, al momento dell'approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana, deve istituire uno specifico capitolo di competenza, in cui sarà indicata la dotazione finanziaria pari all'assegnazione finanziaria prevista per l'attuazione della parte di Programma degli interventi ammessi.

Per eventuali necessità di cassa che dovessero presentarsi prima del ricevimento dell'anticipo da parte dell'Organismo pagatore l'Ente beneficiario provvederà con risorse a propria disposizione.

Tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. n. 39/00 "Legge forestale della Toscana", saranno rendicontati e monitorati, oltre che con le procedure riportate nella parte II "Adempimenti procedurali" delle presenti direttive, anche con la procedura denominata "ZeroAIB", per gli interventi relativi alle opere per la prevenzione A.I.B. e per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati dagli incendi boschivi e con la procedura denominata "Zeromonweb" per gli altri interventi pubblici forestali.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.R. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle

disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.R. n. 39/00.

Le domande di aiuto o di pagamento e le altre richieste devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o dal dirigente del Servizio responsabile in materia come da regolare provvedimento amministrativo.

13.9 - Documentazione da presentare

Nel caso in cui la documentazione da presentare sia sotto forma di dichiarazioni sostitutive di certificazione e/o di dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà, tale documentazione deve tenere conto di quanto disposto dal D.P.R. n. 445 del 28/12/2000 "Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa" e, in particolar modo, deve ottemperare a quanto indicato rispettivamente negli articoli 46 e 47 del D.P.R. sopra citato.

Oltre a quanto di seguito espressamente previsto si rimanda comunque al PSR, al Documento Attuativo Regionale del PSR e agli altri atti ad essi collegati.

13.9.1 Al momento della domanda di aiuto

Oltre ai documenti previsti per la costituzione del fascicolo aziendale, così come indicato al paragrafo 13.4, deve essere inserita nel sistema informativo di ARTEA la seguente documentazione e con le modalità di seguito indicate:

- piano previsionale degli investimenti che deve essere compilato direttamente on line nello specifico modulo di progetto presente nell'Anagrafe;
- dichiarazione sulla modulistica disponibile sul sito ARTEA relativa al possesso delle condizioni di accesso previste dalle presenti Direttive.

13.9.2 - In fase di presentazione del Programma degli interventi alla R. T.

In fase di presentazione del Programma degli interventi, occorrerà allegare quanto previsto al precedente paragrafo 13.8.1 - *Definizione dei Programmi degli interventi.* e 13.8.2 *Approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana*

L'Ente competente deve predisporre apposita contabilità per la rendicontazione delle spese sostenute e conservare presso la propria sede tutti i documenti, anche acquisiti successivamente, relativi ai progetti finanziati e atti a dimostrare il titolo di possesso, la cantierabilità, le procedure di affidamento, la determinazione e la congruità della spesa, il Piano di coltura e/o di manutenzione, ecc.

Quanto sopra indicato può essere integrato da ulteriori documenti non presenti nel fascicolo aziendale, nei casi in cui la Regione Toscana ne riscontri la necessità.

13.9.3 - Al momento della richiesta di anticipo

Alla richiesta di anticipo devono essere allegati:

- a) dichiarazione a firma del Responsabile del procedimento e del direttore dei lavori attestante che i lavori sono iniziati e la data di inizio degli stessi;
- b) Dichiarazione in merito all'acquisizione di tutti gli eventuali titoli abilitativi necessari alla cantierabilità dei lavori;
- c) deliberazione dell'Ente richiedente, redatta conformemente al modello predisposto da ARTEA, con la quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

13.9.4 - Al momento della richiesta di modifica del Programma o di variante

Le eventuali modifiche del Programma devono essere presentate entro i termini di cui al precedente paragrafo 13.6.3.3 "Richieste di modifica del Programma degli interventi, di varianti e/o proroghe" e possono riguardare:

- a) l'inserimento tra quelli finanziabili dei progetti già approvati e non finanziati per carenza di fondi (di cui allo specifico elenco approvato dalla Regione Toscana);
- b) variazione dei singoli progetti già approvati e finanziati;
- c) l'inserimento di nuovi progetti.

Negli ultimi due casi e prima dell'invio alla Regione Toscana, la modifica del Programma deve essere approvata dall'Ente con le stesse modalità di approvazione iniziale dello stesso.

La richiesta di modifica, deve essere inviata alla Regione Toscana e deve indicare i riferimenti del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto; ad esse devono essere allegati:

- a) nel caso di progetti già inseriti nell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di modifica e i termini previsti per la realizzazione dei progetti;
 - eventuali documenti necessari per la realizzazione della modifica (es. varianti ai documenti edilizi, preventivi);
- b) nel caso di variante dei singoli progetti:
 - relazione dettagliata che motiva la richiesta di variante ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
 - tutta la documentazione prevista ai punti 13.8.1 e 13.8.2;
- c) nel caso di progetti non inseriti nell'elenco dei progetti ammissibili e non finanziabili per carenza di fondi, tutta la documentazione prevista ai punti 13.8.1 e 13.8.2.

La comunicazione di modifiche non considerate varianti ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 3.1.3.2.7 del DAR, deve essere inviata alla Regione Toscana e deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di aiuto, ad esse devono essere allegati:

- relazione che motiva le modifiche ed i termini previsti per la realizzazione della stessa;
- indicazione degli investimenti oggetto delle modifiche.

Qualora la Regione Toscana ne riscontri la necessità potranno essere richiesti ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra indicato.

13.9.5 - Richiesta di proroga

Alla richiesta di proroga, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero della domanda di riferimento, devono essere allegati:

- relazione dettagliata che motiva la richiesta;
- eventuali documenti comprovanti le motivazioni della necessità della proroga;
- nel caso in cui il beneficiario abbia ricevuto l'anticipo, Delibera dell'Ente richiedente contenente l'impegno alla completa conclusione dei lavori e rendiconto delle relative spese entro la nuova scadenza e impegno a prorogare la garanzia esistente per assicurare il periodo di copertura.

13.9.6 - Al momento della richiesta di cause forza maggiore

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del richiedente e l'esatta indicazione del numero di riferimento della domanda presentata, occorre allegare la documentazione probante relativa alla causa di forza maggiore.

13.9.7 - Al momento della comunicazione di subentro

Alla comunicazione, che deve indicare i riferimenti anagrafici del titolare delle domande presentate e l'esatta indicazione del numero delle domande di riferimento, occorre allegare tutta la documentazione relativa alle condizioni di accesso del subentrante.

13.9.8 - Al momento della domanda di pagamento (stati di avanzamento e/o saldo)

Nella domanda di pagamento devono essere rendicontate tutte le spese sostenute, inserendo nel sistema informativo di ARTEA i riferimenti dei documenti giustificativi della spesa e dei relativi pagamenti, nonché l'oggetto della spesa e nel rispetto di quanto stabilito dal DAR sull'ammissibilità delle spese.

Come indicato al paragrafo 3 del decreto ARTEA n. 142 del 17 dicembre 2007 gli originali di tali documenti devono essere conservati per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento, adottato da ARTEA, deve inoltre essere assicurata la pronta reperibilità degli originali stessi entro due giorni lavorativi dalla richiesta ai fini di eventuali controlli successivi.

Di seguito viene elencata la documentazione necessaria per l'istruttoria della domanda di pagamento a titolo di saldo:

- Certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal D.L e confermato dal Responsabile del Procedimento e, ove necessario, le certificazioni di conformità e/o agibilità delle opere realizzate;
- computo metrico consuntivo dei lavori effettivamente eseguiti e della relativa spesa, redatto con la stessa impostazione del computo preventivo allegato al progetto esecutivo, o tale da permetterne un facile raffronto, accompagnato dalla relativa contabilità consuntiva analitica dei lavori;
- copia di eventuali contratti di appalto dei lavori con relativo elenco prezzi;
- copia delle fatture relative ai lavori, acquisti e servizi inerenti il progetto, corredate dai relativi documenti di pagamento (comprese le notule per le prestazioni professionali relative agli investimenti effettuati con il progetto e i mandati di pagamento riferiti alle fatture pagate);
- relazione sul progetto realizzato, a firma congiunta del direttore dei lavori e del responsabile dei lavori, che evidenzia le eventuali differenze rispetto al progetto iniziale approvato e che attesti la regolare esecuzione dei lavori indicando il riferimento alla misura, la data ed il numero della domanda di presentazione, la data ed il numero del Decreto della Regione Toscana (comprese le eventuali modifiche autorizzate in corso d'opera), la data di inizio e di fine dei lavori (per fine dei lavori si intende la data di chiusura dei lavori e dei pagamenti), la data dell'ultimo sopralluogo del direttore dei lavori. In caso di richiesta di saldo, la relazione deve contenere anche il riferimento al conseguimento degli obiettivi prospettati nella domanda di aiuto;
- elenco delle superfici eseguite con riferimento alle particelle catastali ed alle eventuali particelle forestali;
- cartografia topografica in scala 1:5.000 o 1:10.000 indicate le superfici degli interventi realizzati evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale, o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- planimetria catastale in scala 1:2.000 o 1:4.000 con indicate le superfici degli interventi realizzati ed eventualmente lo schema di impianto, evidenziando le eventuali differenze con l'elaborato progettuale iniziale o eventuale conferma di quello presentato in istruttoria;
- ove necessario, dichiarazione di regolare esecuzione delle opere strutturali a firma del direttore lavori;
- documentazione fotografica post realizzazione del progetto, tale da permettere la valutazione dell'intervento realizzato;
- dichiarazione che per ciascuna fattura, relativa ad acquisti di materiali o servizi il beneficiario non ha ricevuto note di credito salvo quelle ivi indicate;

- copia della certificazione del materiale forestale di propagazione, qualora si esegua un intervento di piantagione o rinfoltimento, resa ai sensi della vigente normativa.

Quanto sopra vale sia per la richiesta di saldo che di stato di avanzamento.

Alla richiesta di stato di avanzamento lavori, oltre alla documentazione sopra prevista in fase di domanda di pagamento del saldo, se richiesta occorrerà allegare anche un atto di un organo dell'Ente richiedente con il quale il beneficiario si impegna alla restituzione dell'anticipo erogato come stato di avanzamento oltre agli interessi, qualora gli interventi previsti dal progetto non vengano realizzati e gli obiettivi non raggiunti.

Qualora ARTEA ne riscontri la necessità potranno essere richiesti ulteriori documenti ad integrazione di quanto sopra indicato.

13.10 - Adempimenti istruttori

13.10.1 - Istruttoria domanda di aiuto

La Regione Toscana, tramite il Settore Programmazione Forestale, sulla base dei dati e alle dichiarazioni riportate nella domanda di aiuto e nel Programma degli interventi e nelle Schede di progetto ad esso allegate, effettua la verifica di conformità e conferma l'ammissibilità delle operazioni oggetto dei singoli progetti contenuti nella domanda di aiuto e di cui al paragrafo 13.8.2 - *Approvazione del Programma degli interventi da parte della Regione Toscana*.

Prima della conclusione dell'istruttoria, Settore Programmazione Forestale della Regione Toscana potrà chiedere all'Ente chiarimenti o integrazioni ai Programmi, tramite invio di raccomandata con ricevuta di ritorno o fax o altro sistema valido. In tal caso verrà fissato un termine entro il quale l'Ente dovrà provvedere alla presentazione delle integrazioni o dei chiarimenti richiesti. Scaduto tale termine, in caso di mancato invio di quanto richiesto il Programma o gli interventi potranno essere considerati non approvabili.

Il Settore Programmazione Forestale provvede inoltre ad attestare gli esiti delle verifiche svolte mediante la registrazione delle verifiche effettuate sul Sistema informativo gestito da ARTEA ai sensi dell'art. 11 della l.r. n. 45/07.

13.10.2 - Adempimenti domande ammesse/non ammesse

La Regione Toscana, tramite il Settore Programmazione Forestale, con Decreto del Dirigente responsabile approva i Programmi presentati dai singoli Enti, conferma o meno l'ammissibilità delle operazioni oggetto della domanda di aiuto da essi presentata e ne dà comunicazione agli Enti stessi, tramite pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana. La Regione Toscana invia copia del predetto decreto all'ARTEA.

Il provvedimento di cui al punto precedente deve essere adottato entro il 31 marzo dell'anno di presentazione della domanda.

Il Decreto dovrà contenere:

- il numero domanda;
- l'elenco dei progetti ammissibili e finanziabili per ogni singolo Programma presentato;
- l'elenco dei progetti ammissibili ma non finanziabili per carenza di fondi;
- l'importo degli investimenti ammessi;
- l'importo degli investimenti ammissibili;
- importo erogabile in anticipo;
- termine ultimo di ricevibilità della richiesta di anticipo;
- termine ultimo di ricevibilità della domanda di pagamento;
- le indicazioni in merito alle modalità di pagamento ed alle modalità di rendicontazione ammesse;
- prescrizioni e condizioni specifiche.

Il Decreto potrà modificare i Programmi presentati o i singoli progetti o interventi in essi contenuti nei casi di non conformità con le previsioni finanziarie indicate dagli Enti locali competenti nel proprio Piano Locale di Sviluppo Rurale o nelle comunicazioni effettuate ai sensi del DAR o con gli interventi previsti dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) o dal Piano Operativo AIB.

Il Decreto, nel caso di non conformità non perfezionabili, motivando la propria decisione, potrà non approvare uno o più Programmi presentati o dichiarare non ammissibili uno o più dei progetti o interventi in esso contenuti e relativi alle Domande di aiuto presentate.

13.10.3 - Istruttoria Anticipo

Per le domande alle quali può essere concesso l'anticipo, dopo l'approvazione del Programma da parte della Regione Toscana ARTEA provvede alla verifica:

- della completezza della documentazione presentata;
- della conformità al modello di ARTEA della delibera di garanzia inviata dal beneficiario e degli importi in essa indicati;
- che la scadenza della garanzia contenuta nella Delibera abbia durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi.

Provvede inoltre a registrare gli esiti delle verifiche svolte sulla garanzia e sulla dichiarazione rilasciata dal beneficiario in merito all'inizio dei lavori, mediante la registrazione sul sistema informatico ARTEA;

Per le sole richieste con esito negativo provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

13.10.4 - Istruttoria di SAL

Ai fini dell'erogazione delle somme spettanti a titolo di stato di avanzamento lavori, ARTEA acquisisce l'atto dell'Ente richiedente con il quale si impegna alla restituzione delle somme erogate, e verifica:

- la conformità dell'atto dell'Ente;
- che l'atto dell'Ente abbiano durata minima pari al periodo di realizzazione dell'opera, maggiorata di sei mesi;
- che l'importo garantito dall'atto dell'Ente beneficiario corrisponda al 110% delle somme richieste salvo diverso importo previsto dalla normativa comunitaria o da ARTEA.

Per le sole richieste con esito negativo ARTEA provvede altresì alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata.

13.10.5 - Istruttoria modifica del Programma degli interventi

Qualsiasi modifica rispetto a quanto approvato deve essere preventivamente autorizzata dalla Regione Toscana, comprese le modifiche in merito alla conformità dei progetti approvati o la modifica dei progetti finanziati.

Le modifiche del Programma potranno essere autorizzate solo nel caso:

- si verifichino delle economie nell'esecuzione dei progetti già approvati;
- l'Ente ritenga necessario modificare l'elenco progetti presentato e approvato.

La Regione Toscana approva la modifica del Programma con le stesse modalità previste al paragrafo 13.8.2 e stabilisce la data di conclusione dei lavori, che non potrà essere oltre la scadenza generale prevista nella tabella 1, salvo richiesta contestuale di proroga da parte dell'Ente. Tale proroga, se ammissibile, verrà concessa alle stesse condizioni generali previste per le proroghe.

Quindi, la Regione Toscana provvede:

- a) nel caso di esito positivo

- ad approvare con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale le modifiche proposte;
- a registrare nel sistema informatico di ARTEA le verifiche effettuate e, se necessario provvede a rideterminare l'importo dell'investimento ammesso nonché l'importo del contributo;
- ad inviare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) il Decreto di cui al punto precedente.

Nel caso di modifiche che comportino un aumento del costo totale inizialmente ammesso, l'Ente beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione dei nuovi progetti fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di modifiche che comportino una diminuzione del costo totale inizialmente ammesso, l'importo del contributo assegnato dovrà essere ridotto proporzionalmente;

b) nel caso di esito negativo

- ad rigettare con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale le modifiche proposte;
- a registrare nel sistema informatico di ARTEA le verifiche effettuate;
- ad inviare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) la motivazione del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata

Le modifiche al Programma che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante

13.10.6 - Istruttoria variante progettuale

L'istruttoria nel caso di variante progettuale prima del saldo consiste nella verifica, in base alla documentazione e alle dichiarazioni inviate dall'Ente beneficiario:

- che le varianti non modifichino la conformità con gli interventi previsti dal Piano Forestale Regionale (P.F.R.) o dal Piano Operativo AIB;
- che le modifiche siano coerenti con il Programma approvato dalla Regione Toscana;
- che le modifiche siano conformi agli obiettivi del progetto ammesso;
- che tali modifiche non comportino un cambiamento tecnico del progetto originale tale da inficiare la valutazione di merito in base alla quale il progetto è stato valutato;
- che le modifiche siano conformi agli obiettivi e azioni del PSR;
- che le modifiche richieste riguardino spese ammissibili e che siano conformi a quanto previsto dal DAR.

La Regione Toscana provvede:

a) nel caso di esito positivo

- ad approvare con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale le varianti proposte;
- a registrare nel sistema informatico di ARTEA le verifiche effettuate, rideterminando l'importo dell'investimento ammesso nonché l'importo del contributo;
- ad inviare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) il Decreto di cui al punto precedente.

Nel caso di varianti che comportino un aumento del costo dell'investimento, l'Ente beneficiario deve impegnarsi alla completa realizzazione del progetto fermo restando l'importo del contributo già assegnato.

Nel caso di varianti che comportino una diminuzione del costo dell'investimento, l'importo del contributo assegnato potrà essere ridotto con riferimento alla quota di autofinanziamento dichiarata dal beneficiario ed alle percentuali di cofinanziamento previste dalla Misura;

b) nel caso di esito negativo

- ad rigettare con Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale le varianti proposte;
- a registrare nel sistema informatico di ARTEA le verifiche effettuate;
- ad inviare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) le motivazioni del mancato accoglimento della richiesta attraverso lettera raccomandata

Le varianti che, pur risultando non ammissibili, vengono realizzate comportano in sede di accertamento finale quanto segue:

- l'esclusione della spesa specifica dal calcolo del contributo spettante qualora il progetto mantenga i requisiti, gli obiettivi previsti con il progetto iniziale;
- la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti e gli obiettivi previsti con il progetto iniziale.

13.10.7 - Istruttoria proroga

Le richieste di proroga devono essere presentate alla Regione Toscana, Settore Programmazione Forestale almeno 60 giorni prima del termine previsto per la chiusura dei lavori.

La concessione della proroga è possibile in caso di:

- cause di forza maggiore;
- cause esterne non imputabili all'Ente.

La concessione della proroga è comunque subordinata:

- alla verifica della correttezza delle motivazioni apportate a giustificare la richiesta di proroga;
- alla verifica, in base a quanto dichiarato dall'Ente beneficiario, dello stato di avanzamento dei lavori e dei relativi pagamenti;
- alla verifica, nel caso in cui sia già stato erogato un anticipo, della scadenza della garanzia e alla eventuale copertura del periodo scoperto con proroga della stessa;
- al rispetto dei termini massimi per le liquidazioni riferite alla annualità successiva.

La concessione di una proroga che comporti lo spostamento dei pagamenti nella annualità successiva a quella prevista per la chiusura del progetto nel Decreto regionale di approvazione, nel caso provochi la perdita di finanziamenti a causa del disimpegno automatico previsto dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, comporta la detrazione dai finanziamenti assegnati all'Ente sulle annualità successive di una somma pari a quella non riconosciuta dalla CE.

La Regione Toscana provvede:

- 1) ad adottare un provvedimento di esito di istruttoria (Decreto del Dirigente del Settore Programmazione Forestale) con il quale:
 - per le richieste accettate, prende atto delle motivazioni della richiesta di proroga e determina la nuova scadenza per la conclusione del progetto, che non potrà comunque essere superiore ai 12 mesi;
 - per le richieste non accettate, potrà o riconfermare il termine previsto, qualora il progetto risulti comunque terminabile entro quella data o procedere direttamente alla revoca del contributo qualora sia dimostrato che il progetto non è realizzabile entro la data prevista;
- 2) a comunicare ai soggetti interessati (Ente richiedente, ARTEA) l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata.

ARTEA, dopo la comunicazione da parte della Regione Toscana in merito alla proroga, provvede a registrare nel sistema informativo di ARTEA le determinazioni del Decreto regionale.

13.10.8 - Istruttoria subentro nell'atto di approvazione del Programma in caso di forza maggiore

Qualora la comunicazione sia presentata prima del saldo, l'istruttoria consiste nella verifica di tutti i requisiti di ammissibilità e di priorità al finanziamento del soggetto subentrante per cause di forza maggiore.

La Regione provvede:

- 1) ad adottare un provvedimento relativo agli esiti dell'istruttoria;
- 2) a registrare nel sistema informativo di ARTEA le determinazioni del Decreto regionale.
- 3) a comunicare ai soggetti interessati l'esito motivato della richiesta attraverso lettera raccomandata;
- 4) a dichiarare la decadenza dell'intero progetto e la revoca del contributo assegnato qualora non siano mantenuti i requisiti di accesso e di priorità.

Qualora il subentro avvenga successivamente al saldo, per cause di forza maggiore o per transazioni effettuate senza fini commerciali, ARTEA verifica la sussistenza delle condizioni previste nelle disposizioni per l'ammissibilità delle spese in base alle disposizioni attuative regionali (DAR) di cui alla DGR n. . 865 del 27/10/08.

13.10.9 - Istruttoria domanda di pagamento

L'intervento deve essere concluso entro i tempi prescritti nel Decreto della Regione Toscana o successivo atto di proroga.

La mancata osservanza del termine prescritto per l'ultimazione dell'intervento, comporta la revoca del contributo ammesso con recupero dell'eventuale anticipazione concessa.

La presentazione della domanda di pagamento attiva la fase di accertamento finale sulla esecuzione dell'operazione oggetto del contributo. In fase di accertamento finale deve essere effettuata la verifica documentale e almeno una visita in sito per la verifica dell'investimento realizzato.. La visita deve essere effettuata per ogni domanda.

Considerata la natura pubblica del richiedente si ritiene che vi sia un rischio limitato di mancato rispetto delle condizioni di ammissibilità e di mancata realizzazione dell'investimento (confr_art. 26_punto 4 del Reg. 1975).

Pertanto, la visita in situ per la verifica in termini di sussistenza, qualitativa e quantitativa, delle opere oggetto di contributi, potrà:

- essere effettuata da personale incaricato dall'Ente beneficiario a condizione che il soggetto incaricato sia diverso dal Progettista, dal Responsabile del procedimento o dal Direttore dei Lavori (D.L);
- essere dichiarata dal dirigente competente degli Enti suddetti con autocertificazione ai sensi del D.P.R..n.445/2000. L'autocertificazione sarà inoltrata ad Artea al momento della presentazione della domanda di pagamento.

Ad Artea è comunque riservata la possibilità di procedere in ogni momento ad una propria ed autonoma visita in loco.

La visita in situ è articolata in modo da accertare:

- la fornitura e l'esistenza dei prodotti e dei servizi acquisiti;
- che il beneficiario abbia realizzato le quantità degli investimenti rendicontati con la domanda di pagamento;
- che gli investimenti siano funzionanti e funzionali alla attività che si propone di svolgere il beneficiario.

Le fatture originali elencate nella domanda di pagamento devono essere annullate mediante l'apposizione della data e di un timbro recante la dicitura "oggetto di contributo comunitario ai sensi del reg. CE nr. 1698/05 e s.m.i., misura 226", nonché mediante apposizione della sigla dell'istruttore.

Artea completa l'accertamento finale attraverso:

- la verifica della realtà della spesa oggetto della domanda;
- la verifica del mantenimento dei requisiti di accesso;
- la valutazione della relazione finale;
- la verifica di quanto contenuto riportato nel certificato di regolare esecuzione dei lavori;
- la verifica del possesso di tutte le certificazioni/autorizzazioni obbligatorie relative all'intervento oggetto del finanziamento;
- la verifica dell'impegno del beneficiario al rispetto di eventuali obblighi pluriennali successivi alla realizzazione del progetto;
- la verifica della conformità dei documenti giustificativi della spesa e dei pagamenti alla contabilità consuntiva dei lavori e/o acquisti;
- la definizione dell'importo complessivo degli investimenti ammissibili e relativo contributo spettante nel rispetto di quanto assegnato ammesso;
- la conformità dell'operazione completata con l'operazione per la quale era stata presentata e accolta la domanda di aiuto;
- la verifica che il beneficiario abbia pagato gli investimenti rendicontati ed eventualmente accertati in situ;
- la verifica il rispetto dei massimali previsti per la misura.

Artea provvede:

- a registrare nel sistema informativo di ARTEA tutte le verifiche effettuate e i relativi risultati, specificando le motivazioni che hanno determinato l'esito istruttorio;
- a sottoscrivere con firma digitale il verbale di accertamento finale nel sistema informativo di ARTEA;
- a sottoscrivere con firma digitale l'elenco di liquidazione del saldo;
- approva con provvedimento gli esiti delle verifiche istruttorie svolte.

ARTEA verificata la corretta registrazione delle verifiche effettuate, per le sole domande con esito istruttorio positivo ed inserite in elenco di liquidazione autorizza il pagamento.

Per le sole domande con esito di istruttoria di collaudo negativo ARTEA provvede

- alla comunicazione delle motivazioni al beneficiario tramite lettera raccomandata;
- a comunicare al Settore della Regione Toscana responsabile della misura l'esito negativo dell'istruttoria.

13.10.10 - Istruttoria recupero

ARTEA, per le domande per le quali in qualità di l'Organismo Pagatore deve procedere al recupero dell'anticipo erogato, provvede:

- alla comunicazione di avvio del procedimento di recupero;
- all'adozione del provvedimento dirigenziale di recupero;
- alla trasmissione del provvedimento dirigenziale di recupero al proprio Ufficio/Settore responsabile del recupero.

13.11 Riduzioni ed esclusioni in applicazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008

Fatta salva l'applicazione dell'art. 31 del Reg. Ce n. 1975/06 ai casi di mancato rispetto degli impegni ai quali è subordinata la concessione del contributo, per il mancato rispetto di impegni non necessari

ai fini della formazione della spesa ammissibile si applicano le riduzioni ed esclusioni che saranno disciplinati da successivo atto della G.R. in attuazione dell'art. 12 del D.M. 20 marzo 2008.

13.12 Monitoraggio


E' fatto obbligo a ciascun beneficiario finale di indicare tutte le informazioni utili al monitoraggio degli interventi finanziati, sulla base della modulistica predisposta dall'Organismo Pagatore regionale ARTEA. Al beneficiario finale è altresì richiesta la disponibilità a fornire ulteriori dati e informazioni qualora l'Autorità di Gestione, e/o suoi incaricati ne rilevino la necessità al fine di redigere successivi documenti riguardanti il monitoraggio e valutazione degli interventi del Programma di Sviluppo Rurale 2007 – 13.

Le Province e le Comunità montane sono tenute a comunicare, secondo le modalità definite d'intesa tra la Regione Toscana e ARTEA, tutte le informazioni utili al monitoraggio.

Tabella A- Forme di conduzione

| Forma di conduzione | di | Documento |
|---|-----|--|
| Proprietà | | Visura catastale aggiornata, oppure visura immobiliare aggiornata qualora l'ufficio istruttore ritenga necessario chiarire l'effettiva proprietà del bene immobile |
| Affitto | | Contratto di affitto scrittura privata registrati o atto pubblico, oppure Dichiarazione sostitutiva attestante il rapporto di affitto verbale e dichiarazione di registrazione |
| Occupazione temporanea | | Atto di occupazione |
| Competenze di legge | | Competenze in materia di gestione sancite ai sensi di legge o l'affidamento di beni demaniali o del PAFR |
| Convenzione tra Enti pubblici o tra privati ed Enti pubblici, | tra | Atto di convenzione |
| Gestione consorziata dei beni | dei | Atto costitutivo del consorzio e dello statuto |
| Comodato d'uso | | Copia contratto registrato/repertoriato |

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana



Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI AREZZO

| | COMUNE | Classe Rischio | di | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|-------------------------------|-------------------|-----|---------------------------|--------|----------------------|
| 1. | ANGHIARI | AL | 21. | LUCIGNANO | AL | |
| 2. | AREZZO | AL | 22. | MARCIANO DELLA CHIANA | ME | |
| 3. | BADIA TEDALDA | ME | 23. | MONTEMIGNAIO | AL | |
| 4. | BIBBIENA | ME | 24. | MONTERCHI | ME | |
| 5. | BUCINE | AL | 25. | MONTE SAN SAVINO | AL | |
| 6. | CAPOLONA | AL | 26. | MONTEVARCHI | ME | |
| 7. | CAPRESE MICHELANGELO | ME | 27. | ORTIGNANO RAGGIOLO | ME | |
| 8. | CASTEL FOCOgnANO | ME | 28. | PERGINE VALDARNO | AL | |
| 9. | CASTELFRANCO DI SOPRA | AL | 29. | PIAN DI SCO' | AL | |
| 10. | CASTEL SAN NICCOLO' | AL | 30. | PIEVE SANTO STEFANO | ME | |
| 11. | CASTIGLION FIBOCCHI | ME | 31. | POPPI | ME | |
| 12. | CASTIGLION FIORENTINO | AL | 32. | PRATOVECCHIO | ME | |
| 13. | CAVRIGLIA | ME | 33. | SAN GIOVANNI VALDARNO | AL | |
| 14. | CHITIGNANO | ME | 34. | SANSEPOLCRO | ME | |
| 15. | CHIUSI DELLA VERNA | AL | 35. | SESTINO | ME | |
| 16. | CIVITELLA IN VAL DI CHIANA | AL | 36. | STIA | ME | |
| 17. | CORTONA | AL | 37. | SUBBIANO | AL | |
| 18. | FOIANO DELLA CHIANA | ME | 38. | TALLA | AL | |
| 19. | LATERINA | ME | 39. | TERRANUOVA BRACCIOLINI | AL | |
| 20. | LORO CIUFFENNA | AL | | | | |

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI FIRENZE

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|----------------------|-------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. | BAGNO A RIPOLI | AL | 23. | LONDA | ME |
| 2. | BARBERINO DI MUGELLO | AL | 24. | MARRADI | ME |
| 3. | BARBERINO VAL D'ELSA | AL | 25. | MONTAIONE | AL |
| 4. | BORGO SAN LORENZO | ME | 26. | MONTELUPO FIORENTINO | AL |
| 5. | CALENZANO | AL | 27. | MONTESPERTOLI | AL |
| 6. | CAMPI BISENZIO | BA | 28. | PALAZZUOLO SUL SENIO | ME |
| 7. | CAPRAIA E LIMITE | AL | 29. | PELAGO | AL |
| 8. | CASTELFIORENTINO | ME | 30. | PONTASSIEVE | AL |
| 9. | CERRETO GUIDI | ME | 31. | REGGELLO | AL |
| 10. | CERTALDO | AL | 32. | RIGNANO SULL'ARNO | AL |
| 11. | DICOMANO | ME | 33. | RUFINA | ME |
| 12. | EMPOLI | ME | 34. | SAN CASCIANO VAL DI PESA | AL |
| 13. | FIESOLE | AL | 35. | SAN GODENZO | ME |
| 14. | FIGLINE VALDARNO | AL | 36. | SAN PIERO A SIEVE | ME |
| 15. | FIRENZE | AL | 37. | SCANDICCI | AL |
| 16. | FIRENZUOLA | AL | 38. | SCARPERIA | ME |
| 17. | FUCECCHIO | AL | 39. | SESTO FIORENTINO | AL |
| 18. | GAMBASSI | ME | 40. | SIGNA | ME |
| 19. | GREVE IN CHIANTI | AL | 41. | TAVARNELLE VAL DI PESA | ME |
| 20. | IMPRUNETA | ME | 42. | VAGLIA | AL |
| 21. | INCISA VAL D'ARNO | ME | 43. | VICCHIO | ME |
| 22. | LASTRA A SIGNA | AL | 44. | VINCI | AL |

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI GROSSETO

| | COMUNE | Classe Rischio | di | | COMUNE | Classe Rischio | di |
|-----|------------------------------|---------------------------|-----------|-----|----------------------|---------------------------|-----------|
| 1. | ARCIDOSO | AL | | 15. | MASSA MARITTIMA | AL | |
| 2. | CAMPAGNATICO | ME | | 16. | MONTE ARGENTARIO | AL | |
| 3. | CAPALBIO | AL | | 17. | MONTEROTONDO M.MO | AL | |
| 4. | CASTEL DEL PIANO | ME | | 18. | MONTIERI | AL | |
| 5. | CASTELL'AZZARA | ME | | 19. | ORBETELLO | AL | |
| 6. | CASTIGLIONE DELLA PESCAIA | AL | | 20. | PITIGLIANO | ME | |
| 7. | CINIGIANANO | AL | | 21. | ROCCALBEGNA | ME | |
| 8. | CIVITELLA PAGANICO | AL | | 22. | ROCCASTRADA | AL | |
| 9. | FOLLONICA | ME | | 23. | SANTA FIORA | AL | |
| 10. | GAVORRANO | AL | | 24. | SCANSANO | AL | |
| 11. | GROSSETO | AL | | 25. | SCARLINO | AL | |
| 12. | ISOLA DEL GIGLIO | AL | | 26. | SEGGIANO | AL | |
| 13. | MAGLIANO IN TOSCANA | AL | | 27. | SEMPRONIANO | ME | |
| 14. | MANCIANO | AL | | 28. | SORANO | AL | |

PROVINCIA DI LIVORNO

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|------------------------|------------------------------|-----|------------------------|------------------------------|
| 1. | BIBBONA | ME | 11. | MARCIANA MARINA | ME |
| 2. | CAMPIGLIA MARITTIMA | AL | 12. | PIOMBINO | AL |
| 3. | CAMPO NELL'ELBA | AL | 13. | PORTO AZZURRO | AL |
| 4. | CAPOLIVERI | AL | 14. | PORTOFERRAIO | AL |
| 5. | CAPRAIA ISOLA | AL | 15. | RIO MARINA | AL |
| 6. | CASTAGNETO CARDUCCI | AL | 16. | RIO NELL'ELBA | AL |
| 7. | CECINA | AL | 17. | ROSIGNANO MARITTIMO | AL |
| 8. | COLLESALVETTI | ME | 18. | SAN VINCENZO | ME |
| 9. | LIVORNO | AL | 19. | SASSETTA | ME |
| 10. | MARCIANA | AL | 20. | SUVERETO | AL |

Allegato A
Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai singoli comuni della Toscana

PROVINCIA DI LUCCA

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|---------------------------|-------------------|-----|--------------------------|-------------------|
| 1. | ALTOPASCIO | ME | 19. | MINUCCIANO | ME |
| 2. | BAGNI DI LUCCA | AL | 20. | MOLAZZANA | ME |
| 3. | BARGA | ME | 21. | MONTECARLO | ME |
| 4. | BORGIO A MOZZANO | AL | 22. | PESCAGLIA | AL |
| 5. | CAMAIORE | AL | 23. | PIAZZA AL SERCHIO | AL |
| 6. | CAMPORGIANO | ME | 24. | PIETRASANTA | AL |
| 7. | CAPANORI | AL | 25. | PIEVE FOSCIANA | ME |
| 8. | CAREGGINE | ME | 26. | PORCARI | ME |
| 9. | CASTELNUOVO GARFAGNANA | ME | 27. | SAN ROMANO DI GARFAGNANA | ME |
| 10. | CASTIGLIONE DI GARFAGNANA | ME | 28. | SERAVEZZA | AL |
| 11. | COREGLIA ANTELMINELLI | AL | 29. | SILLANO | ME |
| 12. | FABBRICHE DI VALLICO | ME | 30. | STAZZEMA | AL |
| 13. | FORTE DEI MARMI | BA | 31. | VAGLI DI SOTTO | AL |
| 14. | FOSCIANDORA | ME | 32. | VERGEMOLI | ME |
| 15. | GALLICANO | ME | 33. | VIAREGGIO | ME |
| 16. | GIUNCUGNANO | ME | 34. | VILLA BASILICA | AL |
| 17. | LUCCA | AL | 35. | VILLA COLLEMANDINA | ME |
| 18. | MASSAROSA | AL | | | |

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|----|---------------------|-------------------|-----|-------------------------|-------------------|
| 1. | AULLA | AL | 10. | MASSA | AL |
| 2. | BAGNONE | AL | 11. | MONTIGNOSO | AL |
| 3. | CARRARA | AL | 12. | MULAZZO | ME |
| 4. | CASOLA LUNIGIANA IN | AL | 13. | PODENZANA | ME |
| 5. | COMANO | AL | 14. | PONTREMOLI | AL |
| 6. | FILATTIERA | AL | 15. | TRESANA | AL |
| 7. | FIVIZZANO | AL | 16. | VILAFRANCA LUNIGIANA IN | AL |
| 8. | FOSDINOVO | AL | 17. | ZERI | AL |
| 9. | LICCIANA NARDI | ME | | | |

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI PISA

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|---------------------------|-------------------|-----|-----------------------|-------------------|
| 1. | BIENTINA | ME | 21. | MONTEVERDI MARITTIMO | AL |
| 2. | BUTI | AL | 22. | MONTOPOLI VAL D'ARNO | ME |
| 3. | CALCI | AL | 23. | ORCIANO PISANO | ME |
| 4. | CALCINAIA | ME | 24. | PALAIA | ME |
| 5. | CAPANOLI VAL D'ERA | ME | 25. | PECCIOLI | ME |
| 6. | CASALE MARITTIMO | ME | 26. | PISA | AL |
| 7. | CASCIANA TERME | ME | 27. | POMARANCE | AL |
| 8. | CASCINA | BA | 28. | PONSACCO | ME |
| 9. | CASTELFRANCO DI SOTTO | AL | 29. | PONTEDERA | AL |
| 10. | CASTELLINA MARITTIMA | ME | 30. | RIPARBELLA | AL |
| 11. | CASTELNUOVO VAL DI CECINA | AL | 31. | SAN GIULIANO TERME | AL |
| 12. | CHIANNI | ME | 32. | SAN MINIATO | AL |
| 13. | CRESPINA | AL | 33. | SANTA CROCE SULL'ARNO | ME |
| 14. | FAUGLIA | AL | 34. | SANTA LUCE | ME |
| 15. | GUARDISTALLO | ME | 35. | SANTA MARIA A MONTE | AL |
| 16. | LAIATICO | BA | 36. | TERRICCIOLA | ME |
| 17. | LARI | AL | 37. | VECCHIANO | AL |
| 18. | LORENZANA | AL | 38. | VICOPIANO | AL |
| 19. | MONTECATINI VAL DI CECINA | ME | 39. | VOLTERRA | AL |
| 20. | MONTESCUDAIO | ME | | | |

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI PISTOIA

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|-------------------|-------------------|-----|------------------------|-------------------|
| 1. | ABETONE | ME | 12. | MONTECATINI TERME | AL |
| 2. | AGLIANA | BA | 13. | PESCIA | AL |
| 3. | BUGGIANO | ME | 14. | PIEVE A NIEVOLE | ME |
| 4. | CHIESINA UZZANESE | BA | 15. | PISTOIA | AL |
| 5. | CUTIGLIANO | ME | 16. | PITEGLIO | ME |
| 6. | LAMPORECCHIO | AL | 17. | PONTE BUGGIANESE | BA |
| 7. | LARCIANO | AL | 18. | QUARRATA | AL |
| 8. | MARLIANA | AL | 19. | SAMBUCA PISTOIESE | ME |
| 9. | MASSA E COZZILE | AL | 20. | SAN MARCELLO PISTOIESE | ME |
| 10. | MONSUMMANO TERME | AL | 21. | SERRAVALLE PISTOIESE | AL |
| 11. | MONTALE | AL | 22. | UZZANO | AL |

PROVINCIA DI PRATO

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|----|-----------------|-------------------|----|--------|-------------------|
| 1. | CANTAGALLO | AL | 5. | PRATO | AL |
| 2. | CARMIGNANO | AL | 6. | VAIANO | AL |
| 3. | MONTEMURLO | ME | 7. | VERNIO | AL |
| 4. | POGGIO A CAIANO | ME | | | |

Allegato A
**Indice di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi attribuito ai
singoli comuni della Toscana**

PROVINCIA DI SIENA

| | COMUNE | Classe di Rischio | | COMUNE | Classe di Rischio |
|-----|------------------------|-------------------|-----|------------------------|-------------------|
| 1. | ABBADIA SALVATORE SAN | AL | 19. | MURLO | ME |
| 2. | ASCIANO | ME | 20. | PIANCASTAGNAIO | AL |
| 3. | BUONCONVENTO | ME | 21. | PIENZA | ME |
| 4. | CASOLE D'ELSA | ME | 22. | POGGIBONSI | AL |
| 5. | CASTELLINA IN CHIANTI | ME | 23. | RADDA IN CHIANTI | ME |
| 6. | CASTELNUOVO BERARDENGA | AL | 24. | RADICOFANI | AL |
| 7. | CASTIGLIONE D'ORCIA | AL | 25. | RADICONDOLI | AL |
| 8. | CETONA | ME | 26. | RAPOLANO TERME | AL |
| 9. | CHIANCIANO TERME | ME | 27. | SAN CASCIANO DEI BAGNI | ME |
| 10. | CHIUSSINO | ME | 28. | SAN GIMIGNANO | ME |
| 11. | CHIUSI | ME | 29. | SAN GIOVANNI D'ASSO | ME |
| 12. | COLLE DI VAL D'ELSA | ME | 30. | SAN QUIRICO D'ORCIA | ME |
| 13. | GAIOLE IN CHIANTI | AL | 31. | SARTEANO | ME |
| 14. | MONTALCINO | AL | 32. | SIENA | ME |
| 15. | MONTEPULCIANO | ME | 33. | SINALUNGA | AL |
| 16. | MONTERIGGIONI | AL | 34. | SOVICILLE | AL |
| 17. | MONTERONI D'ARBIA | ME | 35. | TORRITA DI SIENA | ME |
| 18. | MONTICIANO | AL | 36. | TREQUANDA | ME |

Allegato B)***Elenco degli specie arboree ad alta infiammabilità*****1) Specie forestali arboree ad alta infiammabilità**

Abies alba Miller - Abete bianco

Cupressus sp. (escluso *Cupressus sempervirens*)

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco s.l. - Abete odoroso, douglasia

Pinus sp.

Arbutus unedo L. - Corbezzolo, albatro

Laurus nobilis L. - Alloro

Olea europaea L. var. *sylvestris* (Mill.) Brot. Olivo selvatico, oleastro

Quercus ilex L. - Leccio, elce

Allegato C)**Elenco delle specie arboree idonee agli interventi selvicolturali a fini AIB****1) Specie forestali arboree**

| | |
|---|---|
| <i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo | = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi |
| <i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore | <i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto |
| <i>Acer opalus</i> Miller Acero fico | <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere |
| <i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano | <i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella |
| <i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico | <i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia |
| <i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio | <i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano | <i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio |
| <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano | <i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero | <i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino |
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco | <i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile |
| <i>Betula pendula</i> Roth. Betulla | <i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca |
| = <i>Betula verrucosa</i> Ehrh. | <i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero |
| = <i>Betula alba</i> L. | <i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa |
| <i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno | <i>Salix triandra</i> L. Salice |
| <i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquastrum | <i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini |
| <i>Cupressus sempervirens</i> . | <i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero |
| <i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio | <i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso |
| <i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore | <i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori |
| <i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello | <i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico |
| <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo | <i>Sorbus torminalis</i> (L.) Crantz Ciavardello, mangiarellino, sorbezzolo |
| <i>Juglans regia</i> L. Noce | <i>Tilia cordata</i> Miller Tiglio selvatico |
| <i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo | <i>Tilia platyphyllos</i> Scop. Tiglio nostrano |
| <i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico | <i>Tilia x vulgaris</i> Hayne Tiglio comune |
| <i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero | <i>Ulmus minor</i> Miller Olmo campestre |
| <i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero | <i>Ulmus montana</i> Stokes Olmo montano |
| <i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo | |
| <i>Prunus avium</i> L. Ciliegio | |
| <i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastro | |
| <i>Pyrus pyraister</i> Burgsd. Pero peruggino | |
| <i>Quercus cerris</i> L. Cerro | |
| <i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera | |

Allegato D)**Elenco delle fitopatie che aumentano il rischio di incendi**

| Patogeno | Specie forestali suscettibili |
|--|--------------------------------------|
| Processionaria del pino (<i>Thaumetopoea pityocampa</i>) | <i>Pinus spp, Cedrus</i> |
| Cocciniglia corticicola del Pino marittimo (<i>Matsucoccus feytaudi</i>) | <i>Pinus pinaster</i> |
| Blastofagi dei pini (<i>Tomicus spp.</i>) | <i>Pinus spp</i> |
| Bostrico a sei denti (<i>Ips sexdentatus</i>) | <i>Pinus spp</i> |
| Processionaria della quercia (<i>Thaumetopoea processionea</i>) | <i>Quercus spp</i> (a foglia caduca) |
| Limantria (<i>Lymantria dispar</i>) | <i>Quercus spp</i> |
| Euprottide (<i>Euproctis chrysorrhoea</i>) | <i>Quercus spp,</i> |
| Cancro del cipresso (<i>Seridyum cardinale</i>) | <i>Cupressus spp</i> |
| Cancro del castagno (<i>Cryphonectria (Endothia) parasitica</i>) | <i>Castanea sativa</i> |
| "Cuore bagnato" (<i>Heterobasidium sp.</i>) | Conifere |
| Bostrico tipografo (<i>Ips typographus</i>) | <i>Picea abies</i> |

Allegato E)**Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico**

| | |
|--|---|
| <i>Abies alba</i> Miller Abete bianco | <i>Populus alba</i> L. Pioppo bianco, gattice, albero |
| <i>Acer campestre</i> L. Testucchio, loppo | <i>Populus nigra</i> L. Pioppo nero |
| <i>Acer monspessulanum</i> L. Acero minore | <i>Populus tremula</i> L. Pioppo tremulo |
| <i>Acer opalus</i> Miller Acero fico | <i>Prunus avium</i> L. Ciliegio |
| <i>Acer obtusatum</i> Waldst. et Kit. Acero napoletano | <i>Pseudotsuga menziesii</i> (Mirbel) Franco s.l. Abete odoroso, douglasia |
| <i>Acer opulifolium</i> Chaix Acero italico | <i>Pyrus amygdaliformis</i> Vill. Perastro |
| <i>Acer platanoides</i> L. Acero riccio | <i>Pyrus pyraaster</i> Burgsd. Pero peruggino |
| <i>Acer pseudoplatanus</i> L. Acero montano | <i>Quercus cerris</i> L. Cerro |
| <i>Alnus cordata</i> (Loisel.) Loisel. Ontano napoletano | <i>Quercus crenata</i> Lam. Cerro-sughera = <i>Quercus pseudosuber</i> Santi |
| <i>Alnus glutinosa</i> (L.) Gaertner Ontano nero | <i>Quercus frainetto</i> Ten. Farnetto |
| <i>Alnus incana</i> (L.) Moench Ontano bianco | <i>Quercus ilex</i> L. Leccio, elce |
| <i>Betula pendula</i> Roth. Betulla | <i>Quercus petraea</i> (Matt.) Liebl. Rovere |
| = <i>Betula verrucosa</i> Ehrh. | <i>Quercus pubescens</i> Willd. Roverella |
| = <i>Betula alba</i> L. | <i>Quercus robur</i> L. Farnia, ischia |
| <i>Castanea sativa</i> Mill. Castagno | <i>Quercus suber</i> L. Sughera, sovero |
| <i>Cercis siliquastrum</i> L. Albero di Giuda, siliquaastro | <i>Salix alba</i> L. Salice bianco, salicastro, salcio |
| <i>Cornus mas</i> L. Corniolo vero | <i>Salix caprea</i> L. Salicone, salcio, salica, salice di montagna |
| <i>Cornus sanguinea</i> L. Sanguinello, corniolo sanguine | <i>Salix cinerea</i> Salicone cinerino |
| <i>Corylus avellana</i> L. Nocciolo, avellano | <i>Salix fragilis</i> L. Salice fragile |
| <i>Cupressus sempervirens</i> L. Cipresso comune | <i>Salix incana</i> Schrank Salice ripaiolo, vetrice bianca |
| <i>Cytisus scoparius</i> (L.) Link Ginestra dei carbonai = <i>Sarothamnus scoparius</i> (L.) Wimme | <i>Salix nigricans</i> Sm. Salice nero |
| <i>Fagus sylvatica</i> L. Faggio | <i>Salix purpurea</i> L. Salice rosso, vetrice rossa |
| <i>Ficus carica</i> L. Fico selvatico | <i>Salix triandra</i> L. Salice |
| <i>Fraxinus excelsior</i> L. Frassino maggiore | <i>Salix viminalis</i> L. Vetrice, salice da vimini |
| <i>Fraxinus ornus</i> L. Orniello | <i>Sambucus nigra</i> L. Sambuco, sambuco nero |
| <i>Fraxinus oxycarpa</i> Bieb. ex Willd. Frassino ossifillo | <i>Sambucus racemosa</i> L. Sambuco rosso |
| <i>Juglans regia</i> L. Noce | <i>Spartium junceum</i> L. Ginestra comune, ginestra di Spagna |
| <i>Laburnum anagyroides</i> Medicus Maggiociondolo | <i>Sorbus aria</i> (L.) Crantz Farinaccio, sorbo montano |
| <i>Malus sylvestris</i> Mill. Melagnolo, melo selvatico | <i>Sorbus aucuparia</i> L. Sorbo degli uccellatori |
| <i>Picea abies</i> L. Abete rosso | <i>Sorbus domestica</i> L. Sorbo comune, sorbo domestico |
| <i>Pinus pinea</i> L. Pino domestico, pino da pinoli | |

Allegato E)***Elenco delle specie arboree ed arbustive idonee agli interventi per la ricostituzione dei soprassuoli danneggiati da dissesto idrogeologico***

Sorbus torminalis (L.) Crantz Ciavardello, mangiareello, sorbezzolo

Taxus baccata L. Tasso, albero della morte

Tilia cordata Miller Tiglio selvatico

Tilia platyphyllos Scop. Tiglio nostrano

Tilia x vulgaris Hayne Tiglio comune

Ulex europaeus L. Ginestrone

Ulmus minor Miller Olmo campestre

Ulmus montana Stokes Olmo montano

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)****3.1.3 Spese ammissibili****INTRODUZIONE**

L'art. 71 (3) del Reg. (CE) n. 1698/05 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (Feasr), dispone che le norme sull'ammissibilità delle spese siano adottate a livello nazionale/regionale.

In attuazione della citata disposizione, vengono stabilite una serie di norme comuni sull'ammissibilità delle spese, al fine di uniformare le procedure connesse all'utilizzazione dei fondi relativi agli interventi di sviluppo rurale e quelle afferenti ad altre disposizioni comunitarie e regionali che prevedono regimi di aiuto assimilabili, ivi comprese quelle relative al cosiddetto Primo pilastro della Pac, nel rispetto dei principi relativi alla salvaguardia degli interessi nazionali e delle disposizioni comunitarie in materia.

Normativa di riferimento:

- Reg. (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR
- Reg. (CE) n. 1974/2006 della Commissione, recante disposizioni di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/05
- Reg. (CE) n. 1975/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale
- Reg. (CE) n. 1290/2005 del Consiglio del 21 giugno 2005 relativo al finanziamento della politica agricola comune
- Reg. (CE) n. 1083/2006 del Consiglio, recante disposizioni generali sul FESR, FES e Fondo di coesione che abroga il Reg. (CE) 1260/1999
- Reg. (CE) n. 1828/2006 della Commissione, che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1083/2006
- Reg. (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15/12/2006, relativo all'applicazione degli artt. 87 e 88 del Trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del Reg. (CE) n. 70/2001
- Reg. (CE) n. 320/2006 del Consiglio, del 20/02/2006, relativo ad un regime temporaneo per la ristrutturazione dell'industria dello zucchero nella Comunità e che modifica il regolamento (CE) 1290/2005, relativo al funzionamento della politica agricola comune
- Direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28.11.2006 relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
- Direttiva 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi
- Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato destinati a promuovere gli investimenti in capitale di rischio nelle piccole e medie imprese (2006/C 194/02).
- D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006 (T.U. sugli appalti pubblici di lavoro, forniture e servizi), in attuazione della Direttiva 2004/17/CE e Direttiva 2004/18/CE, a norma dell'articolo 25, comma 3, della legge 18 aprile 2005, n. 62 (Legge comunitaria 2004), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 2007

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- D.Lgs n. 113 del 31 luglio 2007 di aggiornamento del D.lgs. n. 163 del 12 aprile 2006
- Sentenza della Corte di Giustizia C-410/04 del 6 aprile 2006
- Legge 5 marzo 1990 n. 46, pubblicata sulla G.U. n. 59 del 12 marzo 1990, inerente le norme sulla sicurezza degli impianti
- D.Lgs 626/94, modificato ed integrato dal D.Lgs 242/96 per quanto concerne la sicurezza sul lavoro
- l.r. 39/00 e s.m.i. "Legge forestale della Toscana"
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Toscana 2007/13, approvato con decisione CE n. C 4664/07

DEFINIZIONI

| | |
|-----------------------------|---|
| Operazione | L'operazione è un'unità elementare, rappresentata da un progetto, un contratto, accordo o un'altra azione, composta da uno o più interventi, selezionata secondo criteri stabiliti dal Programma, attuata da un solo beneficiario e riconducibile univocamente ad una delle misure previste dal programma stesso. |
| Misura | Serie di operazioni che contribuiscono a conseguire almeno uno degli obiettivi di cui a uno dei quattro assi in cui è suddiviso il Programma di Sviluppo Rurale. |
| Bando | Atto formale con il quale l'Autorità competente indice l'apertura dei termini per l'invio delle domande di aiuto per partecipare ad un regime di sostegno previsto da un intervento cofinanziato. Il bando indica le modalità di accesso, quelle di selezione, i fondi disponibili, le percentuali di contribuzioni e i vincoli e le limitazioni, nonché le procedure di attuazione. |
| Beneficiario | Un operatore, un organismo o un'impresa pubblico/a o privato/a, responsabile dell'esecuzione delle operazioni o destinatario/a del sostegno. |
| Autorità di gestione | Regione Toscana - Direzione generale dello sviluppo economico – Settore programmi comunitari per lo sviluppo rurale |
| Autorità competente | Autorità o organismo delegato dall'Autorità di gestione o investito di competenze dalla Regione Toscana per adempiere agli obblighi derivanti dall'attuazione di un programma operativo. |
| Organismo pagatore | Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) |
| Spesa pubblica | Qualsiasi contributo pubblico al finanziamento di operazioni, la cui origine sia il bilancio dello stato, di enti pubblici territoriali o delle Comunità europee, e qualsiasi spesa analoga. E' assimilato ad un contributo pubblico qualsiasi contributo al finanziamento di operazioni a carico del bilancio di organismi di diritto pubblico o associazioni di uno o più enti pubblici territoriali o organismi di diritto pubblico, ai sensi della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici, di lavori, di forniture e di servizi. Qualora il beneficiario dell'operazione sia un |

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

soggetto pubblico, la quota di compartecipazione alla spesa non è considerata spesa pubblica.

GLOSSARIO

| | |
|--------------|---|
| Feasr | Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale |
| Gal | Gruppo d'azione locale |
| Pac | Politica agricola comune |
| Psn | Piano strategico nazionale per lo sviluppo rurale |
| Psr | Programma di sviluppo rurale |
| Psi | Piano di sviluppo locale |

3.1.3.1 Principi generali relativi all'ammissibilità delle spese***Premessa***

In generale, l'ammissibilità della spesa relativa a ciascun bene o servizio acquistati deve essere valutata in ragione del raggiungimento degli obiettivi fissati nell'azione da intraprendere; solo nel caso in cui tale bene o servizio risulti funzionale al raggiungimento degli obiettivi le spese relative potranno essere giudicate ammissibili.

Oltre a ciò, nell'esprimere il giudizio di ammissibilità di una spesa si devono considerare una serie di aspetti, quali il contesto generale in cui il processo di spesa si origina, la natura del costo ed il suo importo, la destinazione fisica e temporale del bene o del servizio cui si riferisce, nonché l'ambito territoriale in cui il processo di spesa si sviluppa.

Affinché una spesa possa essere considerata ammissibile, è dunque necessario che:

- risulti riferibile ad una tipologia di operazione dichiarata ammissibile secondo la normativa di riferimento;
- rispetti i limiti e le condizioni di ammissibilità stabiliti dalla normativa di riferimento.

In generale, per giudicarla ammissibile, una spesa deve essere:

1. riferibile temporalmente al periodo di vigenza del finanziamento;
2. imputabile, pertinente e congrua rispetto ad azioni ammissibili;
3. verificabile e controllabile;
4. legittima e contabilizzata.

Ciascuna delle citate condizioni esplicita un principio di ammissibilità.

La portata, i contenuti e le caratteristiche di tali principi sono dettagliate nei paragrafi successivi.

3.1.3.1.1 Riferibilità temporale al periodo di vigenza del finanziamento

Secondo quanto disposto dall'art. 71, comma 1, del Reg. (CE) n. 1698/05, "fatto salvo il disposto dell'articolo 39, paragrafo 1, del Reg. (CE) n. 1290/05, le spese si considerano ammissibili al

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

contributo del FEASR se il pertinente aiuto è effettivamente pagato dall'organismo pagatore tra il 1° gennaio 2007 e il 31 dicembre 2015. *Le operazioni cofinanziate non dovrebbero essere ultimate prima della data di decorrenza dell'ammissibilità*".

In caso di investimenti sostenuti da soggetti privati, l'ammissibilità delle attività (inizio dei lavori per le opere o acquisto del bene per gli investimenti mobili), e delle relative spese decorre dalla data di ricezione della domanda di aiuto⁷, eccezione fatta per le spese propedeutiche alla stessa (progettazione, acquisizione di autorizzazioni, visure catastali ecc.), che comunque non possono essere antecedenti i 12 mesi dalla ricezione della domanda.

Per il resto si conferma il rispetto delle condizioni fissate dall'articolo 71 del regolamento (CE) 1698/2005 in tema di decorrenza dell'ammissibilità, criteri di selezione delle operazioni e condizioni specifiche fissate da talune misure di sviluppo rurale.

Per quanto riguarda i soggetti pubblici, sono ammissibili anche le attività e le relative spese effettuate prima della ricezione delle domande, purché non antecedenti il 1.1.07 in fase di prima attivazione delle misure e, per gli anni successivi, purché effettuate successivamente il 1 gennaio dell'anno di ricezione della domanda di aiuto. Le spese sostenute prima della ricezione della domanda di aiuto sono ammissibili esclusivamente nel caso in cui i lavori relativi non sono ancora conclusi. Le procedure specifiche di misura possono prevedere condizioni diverse da quelle sopra descritte in casi specifici, in particolare nei casi in cui non è previsto l'invio di una specifica domanda di aiuto.

3.1.3.1.2 Imputabilità, pertinenza e congruità

"..Sono ammissibili a contributo del FEASR soltanto le spese sostenute per operazioni decise dall'autorità di gestione del relativo programma o sotto la sua responsabilità, secondo i criteri di selezione stabiliti dall'organismo competente." (art. 71, comma 2, del Reg. (CE) n. 1698/05).

Da tale disposizione si desume che le spese, per risultare ammissibili, devono essere connesse all'attuazione di operazioni che sono state riconosciute ammissibili a finanziamento e rientranti in una delle misure declinate nel PSR.

Una spesa per essere ammissibile deve:

- essere imputabile ad un'operazione finanziata; vi deve essere una diretta relazione tra spese sostenute, operazioni svolte ed obiettivi al cui raggiungimento la misura concorre;
- essere pertinente rispetto all'azione ammissibile e risultare conseguenza diretta dell'azione stessa;
- essere commisurata rispetto all'azione ammessa e comportare costi congrui e ragionevoli in raffronto alle caratteristiche del progetto alla dimensione del progetto.

La congruità e ragionevolezza dei costi si valuta in base:

- ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- al raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- alla corretta valutazione del valore complessivo corrispondente (che derivi dalla comparazione svolta con specifici parametri di riferimento).

Per congruità e ragionevolezza dei costi si intende:

⁷ Nel caso di domanda inserita in più graduatorie, fa fede la data della prima domanda di aiuto.

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- la conformità ai sistemi di computazione estimativa riconosciuti (prezzari, bollettini prezzi, listini, ecc.);
- l'attendibilità del raffronto fra le diverse offerte comparabili;
- il corretto rapporto del valore in comparazione alle necessità progettuali ed aziendali.

3.1.3.1.3 Verificabilità e controllabilità

Quale norma generale in merito all'ammissibilità delle spese, il Reg. (CE) n. 1974/06, art. 48, dispone che *"gli Stati Membri si accertano che tutte le misure di sviluppo rurale che intendono attuare siano verificabili e controllabili"*.

Le spese ammissibili a contributo sono quelle effettivamente e definitivamente sostenute dal beneficiario finale; ai fini della loro *verificabilità* e *controllabilità*, queste devono corrispondere a "pagamenti effettivamente effettuati", comprovati da fatture e relativi giustificativi di pagamento oppure, ove ciò non sia possibile, da documenti contabili aventi forza probante equivalente.

Per *giustificativo di pagamento* si intende il documento che dimostra l'avvenuto pagamento del documento di spesa; la sua data è compatibile con il periodo di eleggibilità delle spese definita nell'atto di assegnazione del contributo. Il documento che dimostra il pagamento rappresenta la "quietanza" del documento di spesa. Qualora il pagamento di un singolo documento di spesa sia effettuato con diversi mezzi, per ciascuno di essi deve essere presentato il giustificativo di pagamento corrispondente.

Per *documento contabile avente forza probante equivalente*, ammissibile solo nei casi in cui le norme fiscali contabili non rendano pertinente l'emissione di fattura, si intende ogni documento comprovante che la scrittura contabile rifletta fedelmente la realtà, in conformità alla normativa vigente in materia di contabilità, oppure, per quanto concerne i contributi in natura, a quanto stabilito al successivo punto 3.1.3.2.6.

3.1.3.2 CONDIZIONI DI AMMISSIBILITA' DI ALCUNE TIPOLOGIE DI SPESA**Premessa**

In questo capitolo sono prese in considerazione le fattispecie di spesa sottoposte dalla normativa comunitaria a regole specifiche che vincolano l'ammissibilità al cofinanziamento comunitario di determinate tipologie di spesa al rispetto di "limiti" o "condizioni" stabiliti.

In altri termini, una spesa riferibile ad una determinata fattispecie, per risultare ammissibile, deve essere non solo conforme ai principi generali dettagliati al capitolo precedente ma anche aver assolto le condizioni ed essere contenuta nei limiti stabiliti dalla specifica normativa comunitaria ad essa riferibile.

Per essere sottoposti a verifica, le attività previste e le spese relative devono essere sempre descritti nella relazione tecnica preliminare presentata a completamento della domanda di aiuto, firmata dal richiedente e da un tecnico abilitato ai sensi delle leggi vigenti; nei singoli bandi per l'assegnazione dei contributi possono essere previste condizioni (una tipologia di investimento e/o una soglia minima riferita all'entità del contributo concesso), per cui la relazione può essere firmata esclusivamente dal richiedente.

3.1.3.2.1 Investimenti materiali realizzati da privati

Disposizioni specifiche relative agli investimenti sono contenute nell'art. 55 del Reg. (CE) n.

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

1974/2006⁸, che ne limita l'ammissibilità ad alcune categorie e forme di realizzazione, ulteriormente disciplinate dalle presenti norme.

Inoltre, ai sensi dell'art. 26, comma 2.d del Reg. CE n. 1975/06, nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e componenti edili non a misura o non compresi nelle voci del prezzario utilizzato, di importo superiore a 5.000 euro, IVA esclusa, per ogni singolo bene, al fine di individuare il fornitore e la spesa più conveniente, è necessario che il richiedente adotti una procedura di selezione basata sul confronto tra almeno tre preventivi di spesa forniti da ditte diverse ed in concorrenza tra loro. Su tale base deve essere effettuata la scelta, motivata nella relazione tecnica relativa al progetto, dell'offerta ritenuta più vantaggiosa in base a parametri tecnico-economici. I preventivi acquisiti devono essere allegati alla relazione tecnica preliminare.

Nel caso di acquisizioni di beni altamente specializzati e nel caso di investimenti a completamento di forniture preesistenti, per i quali non sia possibile reperire o utilizzare più fornitori, nella relazione tecnica deve essere attestata l'impossibilità di individuare altre ditte concorrenti in grado di fornire i beni oggetto del finanziamento, indipendentemente dal valore del bene o della fornitura da acquistare.

L'acquisto di beni materiali deve sempre essere comprovato da fatture o da altri documenti aventi forza probante equivalente, in cui sia sempre specificata la natura e la quantità del bene acquistato.

Al momento dell'acquisto, i beni devono essere nuovi e privi di vincoli, ipoteche o diritti e sulle relative fatture deve essere indicato con chiarezza l'oggetto dell'acquisto e, in funzione della tipologia del bene, il numero seriale o di matricola.

Relativamente alla realizzazione di opere a misura (scavi, fondazioni, strutture in elevazione ecc.), devono essere presentati progetti corredati da disegni, da una relazione tecnica descrittiva delle opere da eseguire, da computi metrici analitici preventivi redatti sulla base delle voci di spesa contenute nei prezzari di riferimento. Precedentemente alla assegnazione dei contributi, è inoltre necessario che l'Ufficio istruttore acquisisca ogni utile documento o autorizzazione cui la realizzazione del progetto è subordinata (es.: concessione edilizia, pareri preventivi di organi tecnici, ecc.).

Con la richiesta di accertamento dell'avvenuta realizzazione dei lavori, devono essere presentati computi metrici analitici consuntivi, redatti sulla base dei quantitativi effettivamente realizzati, con le spese effettivamente sostenute per applicazione di prezzi pari o inferiori a quelli approvati in sede preventiva nonché la documentazione attestante la funzionalità, qualità e sicurezza dell'opera eseguita (es. certificato di agibilità, ecc), salvo deroghe espressamente previste nei singoli bandi per la concessione dei contributi.

Nel caso di acquisizione di beni materiali, quali impianti, macchinari, attrezzature e opere edili, la spesa effettuata va documentata con fatture o con altri documenti aventi forza probante equivalente, chiaramente riferiti ai lavori ed acquisti di cui ai computi metrici e ai preventivi approvati.

3.1.3.2.2 Investimenti immateriali realizzati da privati

⁸ Articolo 55

1. In caso di investimenti, le spese ammissibili sono limitate alle seguenti voci:

- a) costruzione, acquisizione, incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili;
- b) acquisto o leasing con patto di acquisto di nuove macchine e attrezzature, compresi i programmi informatici, fino a un massimo del loro valore di mercato. Gli altri costi connessi al contratto (garanzia del concedente, costi di rifinanziamento degli interessi, spese generali, oneri assicurativi, ecc.) non costituiscono spese ammissibili;
- c) spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisizione di brevetti e licenze.

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

Per quanto concerne gli investimenti immateriali (ricerche di mercato, brevetti, studi, consulenze, ecc.) e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, in base non solo all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che vengano acquisite tre offerte di preventivo prodotte da ditte in concorrenza. Le suddette tre offerte devono contenere, ove pertinenti, una serie di informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle pertinenti figure professionali della struttura o in collaborazione esterna) e sulla modalità di esecuzione del progetto (piano di lavoro, figure professionali da utilizzare, tempi di realizzazione) e sui costi di realizzazione.

Ove non sia possibile disporre di tre offerte di preventivo e nel caso di investimenti ammissibili superiori a 5000 euro, IVA esclusa, nella relazione tecnica preliminare deve essere attestata l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento, dopo aver effettuato un'accurata indagine di mercato.

Nel caso di domande di sostegno all'acquisizione di certificazioni relative ai sistemi qualità previsti dalla Misura 132, i richiedenti già inseriti in tali sistemi al momento della domanda e i soggetti aderenti per la prima volta ai sistemi di cui al Reg. CE n. 510/06 e Reg. CE n.1493/99 non sono sottoposti all'obbligo della presentazione dei tre preventivi.

Per valutare la congruità dei costi, si può fare riferimento ai parametri relativi al costo orario/giornaliero dei consulenti da utilizzare, ricavati dalle quotazioni di mercato desumibili dalle tariffe adottate a livello regionale o nazionale.

Inoltre, al fine di effettuare un'adeguata valutazione del lavoro da eseguire, il beneficiario deve presentare una disaggregazione per voce di costo dei lavori da eseguire, la descrizione delle modalità operative che contrassegnano l'attività da svolgere e delle risorse da impegnare nelle fasi in cui è articolato il lavoro.

Sono escluse dalla precedente procedura le spese generali relative ad onorari di professionisti e/o consulenti, studi di fattibilità finalizzati alla redazione del progetto, che di norma sono valutate in sede di verifica a consuntivo.

Gli investimenti immateriali sono ammissibili solo se collegati ad investimenti materiali e se connessi e funzionali alle realizzazioni previste dal progetto. In ogni caso, la quota complessiva delle spese immateriali, comprensiva anche delle spese generali, non può essere superiore al 25% dell'intero investimento.

3.1.3.2.3 Acquisito di materiale usato

E' espressamente esclusa l'ammissibilità di spese per acquisto di materiale usato (macchine ed attrezzature).

3.1.3.2.4 Acquisito di terreni

L'art. 71, comma 3, punto c) del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che l'acquisto dei terreni è ammissibile al contributo del FEASR nei limiti del "10% del totale delle spese ammissibili relative alla operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente."

In casi eccezionali e debitamente giustificati, alle condizioni stabilite dai singoli bandi, può essere prevista una percentuale più elevata rispetto a quanto previsto dal regolamento per operazioni finalizzate alla conservazione dell'ambiente con investimenti non produttivi.

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

In ogni caso, l'acquisto dei terreni è ammissibile se esiste un nesso diretto e di indispensabilità tra l'acquisto del terreno e gli obiettivi dell'operazione ed è sono rispettata almeno una delle seguenti condizioni:

- a) valore del terreno pari od inferiore alle quotazioni dell'Agenzia del Territorio o di ISMEA;
- b) valore del terreno pari o inferiore all'attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata).

3.1.3.2.5 Acquisito di beni immobili

L'art. 55, comma 1, lettera a) del Reg. CE n. 1974/06 dispone, nel caso di investimenti, la limitazione di ammissibilità della spesa alle seguenti voci: costruzione, acquisizione incluso il leasing, o miglioramento di beni immobili.

L'acquisto di un bene immobile, ad esclusione degli impianti e delle attrezzature di pertinenza già presenti al suo interno, costituisce una spesa ammissibile purché esistenza di un nesso diretto tra l'acquisto dell'immobile e gli obiettivi e le finalità dell'operazione.

A tale scopo occorre rispettare almeno le seguenti condizioni:

- a. attestazione di un tecnico abilitato indipendente (perizia giurata) o valutazione di un organismo indipendente competente in materia (Agenzia del Territorio), con cui si dimostri che il prezzo di acquisto non sia superiore al valore di mercato e la conformità dell'immobile alla normativa urbanistica vigente, oppure si specifichino gli elementi di non conformità, nei casi in cui l'operazione preveda la loro regolarizzazione da parte del beneficiario finale;
- b. l'immobile non abbia fruito, nel corso dei dieci anni precedenti, di un finanziamento pubblico; tale limitazione non ricorre nel caso in cui l'Amministrazione concedente abbia revocato e recuperato totalmente le agevolazioni medesime;

Nei singoli bandi può essere definita una percentuale massima dell'investimento destinato all'acquisto di beni immobili.

3.1.3.2.6 Fornitura di beni e di servizi senza pagamento in denaro

Disposizioni specifiche in materia sono contenute nell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che dispone:

"1. Per le misure che implicano investimenti in natura, i contributi di beneficiari pubblici o privati, segnatamente la fornitura di beni o servizi senza pagamento in denaro giustificato da fattura o documenti equivalenti, possono essere considerati spese ammissibili alle seguenti condizioni:

- a) *che i contributi consistano nella fornitura di terreni o immobili, attrezzature o materiali, attività di ricerca o professionali, o prestazioni volontarie non retribuite;*
- b) *che i contributi non siano collegati a operazioni di ingegneria finanziaria di cui all'articolo 50;*
- c) *che il valore dei contributi possa essere valutato e verificato da un organismo indipendente.*

Nel caso di apporto di terreni o immobili, il valore è certificato da un esperto qualificato e indipendente, o da un organismo debitamente autorizzato.

Nel caso di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore è determinato sulla base del tempo impiegato e della tariffa oraria e giornaliera per prestazioni equivalenti, eventualmente in riferimento ad un sistema prestabilito di determinazione dei costi standard, a condizione che il sistema di controllo offra sufficienti garanzie circa l'effettiva esecuzione delle prestazioni.

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

In base a tale articolo e solo nel caso di imprese agricole e forestali, sono ammissibili a cofinanziamento esclusivamente le operazioni di carattere agronomico e forestale eseguite direttamente dagli imprenditori agricoli e forestali, dai loro familiari, nonché dai piccoli proprietari forestali. A questo proposito, sia le ore di lavoro, sia l'impiego delle macchine aziendali, previsti e risultanti a consuntivo, devono essere quantificati nella relazione tecnica preliminare e consuntiva.

Sono pertanto ritenuti ammissibili:

- l'utilizzo del parco macchine aziendale in alternativa all'affitto di analoghi mezzi. In questo caso, il valore dell'utilizzo di macchine e/o attrezzature aziendali deve essere determinato tenendo conto dell'effettiva disponibilità in azienda della macchina e/o attrezzatura, del tempo di utilizzo effettivo in condizioni di ordinarietà, e delle normali tariffe orarie/giornaliere stabilite dai prezzari regionali.
- gli apporti che consistono in prestazioni d'opera relative ad *".. prestazioni volontarie non retribuite"*. Nell'ambito delle prestazioni volontarie non retribuite può essere ascritta anche la categoria dei cosiddetti lavori in economia, cioè modalità di esecuzione delle opere connesse ad investimenti fisici, in relazione alle quali, anziché rivolgersi ad un'impresa organizzata per ottenerne l'esecuzione, il beneficiario e/o i suoi familiari provvedono per proprio conto.

L'ammissibilità delle suddette tipologie di spesa è legata al rispetto delle seguenti condizioni:

- a) i lavori/forniture devono essere eseguiti a perfetta regola d'arte;
- b) i lavori/forniture eseguiti devono essere pertinenti con le strutture ed i mezzi tecnici in dotazione all'azienda;
- c) il loro valore deve poter essere comparabile con quanto previsto dai prezzari di riferimento (sistema prestabilito di determinazione dei costi standard), certificati da un organismo indipendente dai soggetti competenti per l'istruttoria delle domande;
- d) se trattasi di prestazioni volontarie non retribuite, il loro valore deve essere determinato tenendo conto delle capacità fisico/professionali, del tempo effettivamente prestato in "condizioni di ordinarietà" e delle normali tariffe orarie/giornaliere in vigore per l'attività eseguita, stabilite dai prezzari regionali o documenti analoghi.

Il limite massimo per questa tipologia di spesa è indicato al comma 2 dell'art. 54 del Reg. (CE) n. 1974/06, che recita *"La spesa pubblica cofinanziata dal FEASR per operazioni che implicano contributi in natura non deve superare la spesa totale ammissibile, esclusi i contributi totali in natura, a operazione ultimata"*.

In sostanza, la spesa pubblica cofinanziata dal FEASR deve essere minore o uguale alla differenza tra il costo totale dell'investimento ed il costo del materiale e delle prestazioni in natura.

$$A \leq (B - C)$$

Dove:

A = Spesa pubblica cofinanziata dal Feasr (Contributo pubblico totale)

B = Spesa totale ammissibile (Costo totale dell'investimento ammesso ad operazione ultimata)

C = Contributi totali in natura (Costo del materiale e delle prestazioni in natura)

Nei bandi per la concessione dei contributi può essere fissata una soglia massima, al di sotto di quella prevista dal Reg. CE n. 1974/06, per le spese ammissibili ai sensi del presente paragrafo.

3.1.3.2.7 Disposizioni relative alle variazioni in corso d'opera

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

Le varianti alle caratteristiche dei progetti approvati sono ammesse nel rispetto dei seguenti aspetti:

- a) le varianti devono essere preventivamente richieste ed autorizzate prima della loro realizzazione; se comportano una riduzione della spesa ammissibile, il contributo viene ridotto in proporzione, se comportano invece un aumento della spesa, la maggiore spesa resta totalmente a carico del beneficiario;
- b) sono da considerarsi varianti tutti i cambiamenti al progetto originale che comportino modifiche agli obiettivi ed ai parametri che hanno reso l'iniziativa finanziabile, in particolare: cambio di sede dell'investimento, modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate, modifica della tipologia di opere approvate;
- c) non sono considerate varianti al progetto originario modifiche di dettaglio o soluzioni tecniche migliorative, purché contenute in una limitata percentuale di spesa (non più del 10% del totale della spesa ammessa e/o per singola macrotipologia di investimento: macchinari, fabbricati, miglioramenti fondiari, investimenti immateriali), fermo restando il non superamento del contributo concesso in sede di istruttoria, tali modifiche devono comunque essere comunicate all'ufficio istruttore;
- d) le varianti proposte non devono prevedere modifiche in diminuzione delle condizioni di priorità tali da compromettere l'ammissibilità a finanziamento del progetto.

3.1.3.2.8 Operazioni realizzate da Enti Pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto della normativa generale sugli appalti, in conformità del Decreto Legislativo n. 163/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, come aggiornato per ultimo dal Decreto Legislativo n. 113/2007".

Sono fatti salvi, in virtù delle disposizioni di esclusione di cui all'art. 19 comma 2 del citato D.Lgs, gli appalti di servizi aggiudicati realizzate dalla Regione Toscana, dalle Agenzie Regionali o da altri Enti pubblici ad altre "Amministrazioni aggiudicatrici", così come definite dall'articolo 3 comma 25 del D.Lgs. 12/04/2006 n. 163 e s.m.i..

Il rispetto di tali disposizioni deve essere garantito anche nella fase di scelta del soggetto incaricato della progettazione e direzione lavori.

Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di appalti pubblici sopra citate, nei casi da queste previsti e per tutti gli interventi eseguiti dagli Enti locali competenti ai sensi della L.r. 39/00 "Legge forestale della Toscana", per le tipologie di opere previste dagli artt. 10 e 15 si rimanda anche alle disposizioni previste dal Capo I Titolo III della L.r. n. 39/00.

Inoltre, per tutte le spese sostenute devono essere rispettate le norme comunitarie sulla pubblicità dell'appalto e sulla effettiva concorrenza fra più fornitori.

Con appositi atti la Giunta Regionale disciplina le procedure di attuazione dei progetti dei quali siano beneficiari la Regione Toscana, le Agenzie Regionali o altri Enti pubblici, definendo al contempo le tipologie di spesa ammissibili.

Per gli Enti pubblici non sono ammissibili a finanziamento i lavori in economia.

3.1.3.2.9 IVA e altre imposte e tasse

L'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

aggiunto: base imponibile uniforme⁹.

In generale, quindi, il pagamento dell'IVA può costituire una spesa ammissibile solo se realmente e definitivamente sostenuto dal beneficiario finale; l'IVA che sia comunque recuperabile, non può essere considerata ammissibile, anche nel caso che non venga effettivamente recuperata dal beneficiario finale.

Al pari dell'IVA, anche altre categorie di imposte, tasse e oneri possono essere sovvenzionabili solo se siano state sostenute effettivamente e definitivamente dal beneficiario finale e che non siano in ogni caso recuperabili dallo stesso.

3.1.3.2.10 Leasing e acquisti a rate

La spesa sostenuta in relazione ad operazioni di locazione finanziaria (leasing) e per acquisti a rate non è ammessa.

3.1.3.2.11 Spese generali

L'art. 55, 1° comma, lettera c) del Reg. (CE) n. 1974/06, fa riferimento a "*spese generali collegate alle spese di cui alle lettere a) e b), come onorari di architetti, ingegneri e consulenti, studi di fattibilità, acquisto di brevetti e licenze.*

Le spese generali, nel limite massimo del 10%, sono ammissibili quando direttamente collegate all'operazione finanziata e necessarie per la sua preparazione o esecuzione; nei bandi per la concessione dei contributi i limiti massimi possono essere articolati per tipologia di operazione e di investimento.

Le spese generali possono essere attribuite alla pertinente attività per intero, qualora riferite unicamente al progetto finanziato, o mediante l'applicazione di precisi "criteri di imputazione", nel caso in cui le stesse siano in comune a più attività, secondo un metodo di ripartizione oggettivo, debitamente giustificato e preventivamente approvato insieme al progetto beneficiario dei contributi.

Nell'ambito delle spese generali rientrano anche le spese per le attività obbligatorie di informazione e pubblicità di cui al successivo punto 3.1.3.2.13, le spese bancarie e legali, quali parcelle per consulenze legali, parcelle notarili, spese per consulenza tecnica e finanziaria, spese per la tenuta di conto corrente (purché trattasi di c/c appositamente aperto e dedicato esclusivamente all'operazione), gli studi di fattibilità, l'acquisizione di diritti di brevetto e di licenze; sono altresì ammissibili le spese per garanzie fideiussorie, il tutto direttamente attribuibile all'operazione oggetto di investimento.

3.1.3.2.12 Gestione dei flussi finanziari e modalità di pagamento

Al fine di rendere trasparenti e documentabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione degli interventi cofinanziati, il beneficiario, per dimostrare l'avvenuto pagamento delle spese inerenti un progetto approvato:

- produce ogni documento di spesa fornito di:
 - intestazione del destinatario ultimo che riceve il finanziamento;
 - descrizione dell'oggetto della spesa, in modo che sia individuabile l'opera/il materiale e ne sia consentito il riconoscimento;

⁹ G.U. L 145 del 13.06.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla Direttiva 2004/66/CE (G.U. L 168 dell' 1.05.2004, pag. 35).

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- importo della spesa con distinzione dell' IVA;
 - data di emissione compatibile con l'intervento in cui è inserita;
 - dati fiscali di chi lo ha emesso per inquadrarne la pertinenza con l'operazione finanziata.
- utilizza le seguenti modalità di pagamento:
- a) Bonifico o ricevuta bancaria (Riba). Il beneficiario deve produrre il bonifico, la Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. Tale documentazione, rilasciata dall'istituto di credito, deve essere allegata alla pertinente fattura. Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite "home banking", il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione a cui la stessa fa riferimento. In ogni caso il beneficiario è tenuto a fornire l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite.
- La ricevuta del bonifico o della Riba deve essere completa degli elementi che permettono di collegarla al documento di spesa di cui rappresenta la quietanza e cioè:
- il numero proprio di identificazione;
 - la data di emissione;
 - la causale di pagamento, completa del numero della fattura a cui si riferisce (per esempio: saldo/acconto n., fattura n. ..., del, della ditta);
 - i dati identificativi dell'ordinante il pagamento, che devono corrispondere a quelli del destinatario ultimo del progetto;
 - l'importo pagato, che deve corrispondere all'importo del documento di cui costituisce quietanza.
- Il pagamento di un documento di spesa deve essere effettuato di norma con un bonifico specifico (o più bonifici specifici in caso di più pagamenti successivi, per esempio in caso di acconti e saldo). Nel caso di pagamenti effettuati in diverse forme, deve essere anche allegata una tabella riassuntiva dei documenti di pagamento in cui evidenziare i pagamenti parziali ed il totale pagato. Nel caso di pagamenti di più documenti di spesa con un solo bonifico/Riba, nella causale del bonifico/Riba devono essere indicati i singoli documenti di spesa.
- b) Bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla ricevuta originale del bollettino. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) Vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla ricevuta originale del vaglia postale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) Mandato di pagamento. Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto pubblico il pagamento può essere documentato con la copia del mandato di pagamento. Esso deve riportare l'indicazione degli estremi del documento di spesa saldato e l'attestazione di liquidazione (ad esempio il timbro

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

del tesoriere che dimostra l'avvenuta esecuzione del mandato). Nel caso in cui il beneficiario sia un soggetto privato che per proprio regolamento interno effettua i pagamenti tramite un tesoriere esterno, i pagamenti possono essere documentati con le copie dei mandati di pagamento come per i soggetti pubblici.

- e) Carta di credito: deve essere intestata direttamente al beneficiario e deve essere impiegata per effettuare pagamenti non effettuabili con gli strumenti sopra elencati.

Tutte le spese devono essere riportate in un elenco ordinato che permetta di effettuare agevolmente la ricerca delle spese dell'operazione e ne consenta quindi il controllo. Questo elenco deve riportare i dati che individuano i documenti di spesa ed i documenti di pagamento.

In nessun caso è ammesso il pagamento in contanti e tramite assegni.

In nessun caso sono ammesse forme di pagamento diverse da quelle indicate.

In fase di controllo, occorre verificare le fatture e/o la documentazione contabile equivalente in originale, sulle quali è necessario apporre un timbro che riporti il riferimento al PSR 2007/13, e alla relativa misura/sottomisura, o al pertinente programma o regime di aiuto.

3.1.3.2.13 Disposizioni in materia di informazione e pubblicità

L'art. 76 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che gli Stati Membri provvedano all'informazione e alla pubblicità, evidenziando in particolare il contributo concesso dalla Comunità europea e garantendo la trasparenza del sostegno del Feasr; pertanto, l'informazione circa le possibilità offerte dai programmi e le condizioni di accesso ai finanziamenti assumono un ruolo determinante.

In base all'art. 58 del Reg. (CE) n. 1974/06 e in particolare all'allegato VI, al fine di garantire la visibilità delle realizzazioni cofinanziate dall'Unione europea, l'Autorità di gestione ha l'obbligo di realizzare attività informative e pubblicitarie rivolte ai potenziali beneficiari delle azioni cofinanziate.

In particolare, per le operazioni che comportino investimenti, il beneficiario del contributo è tenuto a:

- affiggere una targa informativa (o adesivo ben visibile, in caso di beni mobili) per operazioni che comportino investimenti di costo complessivo superiore a euro 50.000,00;
- affiggere un cartello nei luoghi in cui sorgono infrastrutture di costo complessivo superiore a 500.000,00 euro.

Inoltre, presso le sedi dei Gruppi di azione locale finanziati dall'Asse 4 dei Programmi di sviluppo rurale deve essere affissa una targa informativa con la denominazione del gruppo e il logo 'Leader'.

Le azioni informative e pubblicitarie devono essere realizzate in conformità a quanto riportato nell'allegato VI, punti 3 e 4 del Reg. (CE) n. 1974/06.

Tali spese, poiché parte integrante dell'operazione cofinanziata, sono eleggibili a cofinanziamento nella misura stabilita per le spese generali dell'operazione considerata.

3.1.3.2.14 Periodo di non alienabilità e vincoli di destinazione

L'art. 72 del Reg. (CE) n. 1698/05 dispone che "... lo Stato membro garantisce che il contributo del FEASR resti acquisito ad una operazione di investimento se quest'ultima non subisce, nei cinque anni successivi alla decisione di finanziamento dell'Autorità di gestione, modifiche sostanziali che:

- a) ne alterino la natura o le condizioni di esecuzione o conferiscano un indebito vantaggio ad una impresa o a un ente pubblico;

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

b) *siano conseguenza di un cambiamento dell'assetto proprietario di un'infrastruttura ovvero della cessazione o della rilocalizzazione di una attività produttiva."*

Ne consegue un periodo di non alienabilità e di divieto di cambio di destinazione di un bene o porzione di bene per almeno 5 anni a partire dalla data della domanda di pagamento presentata dall'azienda beneficiaria e valutata ricevibile dall'Ente competente; in tale periodo di tempo il beneficiario non può cedere a terzi tramite transazioni commerciali né distogliere dall'uso indicato nella domanda approvata il bene/servizio realizzato grazie al contributo pubblico ricevuto, pena la revoca del contributo concesso per i beni ceduti ed il contestuale recupero dello stesso. Le stesse conseguenze sono previste in caso della cessazione delle attività o della rilocalizzazione di un'attività produttiva.

Qualora, per esigenze imprenditoriali, un impianto fisso o un macchinario oggetto di finanziamento necessiti di essere spostato dall'insediamento produttivo ove lo stesso è stato installato ad un altro sito appartenente allo stesso beneficiario e sempre ricadente nel territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo relativo all'acquisto del bene stesso, il beneficiario medesimo ne deve dare preventiva comunicazione all'Ente che ha emesso il provvedimento di concessione del contributo. Non è consentita la ricollocazione dei beni al di fuori del territorio di competenza dell'Ente che ha concesso il contributo, pena la revoca del contributo concesso per i beni ricollocati ed il contestuale recupero dello stesso.

3.1.3.3 SPESE NON AMMISSIBILI, VINCOLI E LIMITAZIONI

In base all'art. 71, comma 3, del Reg. (CE) n. 1698/2005, si ricorda che *"non sono ammissibili a contributo del FEASR le seguenti categorie di spese:*

a) *IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi¹⁰ di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (1);*

b) *interessi passivi, fatto salvo il paragrafo 5;*

c) *acquisto di terreni per un costo superiore al 10% del totale delle spese ammissibili relative all'operazione considerata. In casi eccezionali e debitamente giustificati, può essere fissata una percentuale più elevata per operazioni di conservazione dell'ambiente".*

La spesa per interessi passivi non è ammissibile, fatto salvo quanto riportato nel Reg. (CE) n. 1698/2005, art. 71, paragrafo 5, dove viene indicato che il contributo del FEASR può essere concesso in forme diverse dagli aiuti diretti a fondo perduto.

Non sono altresì ammissibili le spese relative agli apporti lavorativi forniti da dipendenti delle imprese beneficiarie del contributo.

Inoltre, in base all'art. 55 del Reg. (CE) n. 1974/2006, non sono ammissibili le seguenti spese:

¹⁰ Il primo comma, paragrafo 5, articolo 4 della Sesta direttiva del Consiglio n. 77/388/CEE prevede che: "Gli Stati, le regioni, le province, i comuni e gli altri organismi di diritto pubblico non sono considerati soggetti passivi per le attività od operazioni che esercitano in quanto pubbliche autorità, anche quando, in relazione a tali attività od operazioni, percepiscono diritti, canoni, contributi o retribuzioni."

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- a) l'acquisto di: diritti di produzione agricola, animali, piante annuali nonché le spese relative alla loro messa a dimora. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali ai sensi dell'art. 20, lettera b, punto VI del Reg. (CE) n. 1698/2005, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spesa ammissibile;
- b) investimenti di semplice sostituzione di un bene in uso.

Relativamente agli investimenti di sostituzione, l'art. 2 comma 17 del Reg. 1857/06 prevede:

"investimenti di sostituzione, investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari o fabbricati esistenti, o parti degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25% o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda che abbiano almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta al 50% almeno del valore del nuovo fabbricato."

Gli investimenti di sostituzione sono dunque quelli finalizzati a sostituire macchinari o fabbricati esistenti o parte degli stessi, con edifici o macchinari nuovi e aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione o non consentono di modificare sostanzialmente la natura della produzione o della tecnologia utilizzata. Non sono considerati investimenti di sostituzione quelli finalizzati al rispetto delle norme e al miglioramento delle condizioni in materia di igiene e benessere degli animali, risparmio energetico, sicurezza sul lavoro, igiene e sicurezza alimentare.

Non sono altresì considerati investimenti di sostituzione la demolizione completa dei fabbricati di un'azienda con almeno 30 anni di vita e la loro sostituzione con fabbricati moderni, né il recupero completo dei fabbricati aziendali. Il recupero è considerato completo se il suo costo ammonta almeno al 50% del valore del nuovo fabbricato.

Tutto ciò premesso, sono da considerare le seguenti fattispecie:

3.1.3.3.1 Immobili

Non sono considerati investimenti di sostituzione e sono quindi ammissibili a finanziamento, i seguenti interventi:

- ricostruzione o acquisto di fabbricato in sostituzione di fabbricato aziendale di almeno 30 anni di vita, a seguito della sua completa demolizione;
- recupero o ristrutturazione di edifici per i quali le spese complessive dell'intervento di recupero siano superiori al 50% del valore stimato del nuovo edificio;
- lavori edili su fabbricati esistenti necessari e funzionali o finalizzati alla installazione di nuovi macchinari ammissibili a finanziamento;
- lavori edili funzionali alla realizzazione e/o installazione di nuovi impianti tecnologici, strutture di servizio e dotazioni precedentemente non esistenti;
- ampliamenti a nuovo delle strutture esistenti funzionali e coerenti alle attività produttive aziendali;
- acquisto o costruzione o ricostruzione o recupero o ristrutturazione di fabbricati che consentano un aumento di oltre il 25% della capacità di produzione, stoccaggio, trasformazione e lavorazione dei prodotti aziendali, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale;

Allegato F)**Estratto del Documento Attuativo Regionale del PSR 2007/2013****(Versione aggiornato alla DGR. n. 865 del 27/10/08)**

- acquisto/costruzione/ricostruzione/recupero/ristrutturazione di fabbricati che consentano la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento;
- ricostruzione o acquisizione di serre in sostituzione di analoghe strutture esistenti a condizione che si realizzi un significativo miglioramento tecnologico, in particolare per quanto concerne il risparmio energetico ed il rispetto ambientale. "

3.1.3.3.2 Dotazioni (macchine, attrezzature, impianti)

Non sono ammessi investimenti finalizzati alla semplice sostituzione di macchinari con altri nuovi o aggiornati, che non aumentano di almeno il 25% la capacità di produzione, intesa come rendimento unitario e/o quantità totali lavorate nel ciclo di produzione/trasformazione/commercializzazione cui l'investimento è funzionale.

Non è considerato investimento di sostituzione l'acquisto di una macchina o di un'attrezzatura di recente introduzione che ne sostituisce un'altra di pari funzioni con almeno 10 anni di età, con rottamazione di quest'ultima.

Per "recente introduzione" si intende la presenza della dotazione nel catalogo del fornitore da non più di tre anni dalla data del preventivo (da attestarsi nel preventivo del fornitore).

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente la modifica sostanziale della natura della produzione, consistente in prodotti merceologicamente diversi da quelli ottenuti nella fase ante investimento.

E' ammessa la sostituzione di macchine e/o di attrezzature che consente di modificare sostanzialmente le tecnologie adottate, compresi i nuovi adattamenti o le dotazioni per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Sono altresì ammessi gli investimenti che comportano un risparmio energetico o una riduzione delle emissioni nocive nell'atmosfera pari ad almeno il 15%.

La sostituzione di impianti di irrigazione è finanziabile solo quando consente l'aumento dell'efficienza irrigua con una riduzione di almeno il 25% del precedente consumo di acqua.

3.1.3.3.3 Colture arboree

Sono considerati investimenti di sostituzione i reimpianti effettuati al termine del ciclo vitale naturale di ciascuna coltura, sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo lo stesso sistema di allevamento.

La riconversione varietale mediante reimpianto o sovrainnesto e, nel caso della castanicoltura, il miglioramento ed il recupero, mediante reimpianto o sovrainnesto non sono considerati investimenti di sostituzione, a condizione che non siano realizzati a fine ciclo vitale di ciascuna coltura.

Allegato G)**Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007**

Dichiarazione Unica Aziendale

Contenuti, definizioni e procedure

1. Premessa
2. Anagrafe e Fascicolo aziendale
3. Documenti aziendali
4. Fascicolo elettronico
5. Interscambio dati
6. Contenuti dichiarativi essenziali
7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali
8. Allegati non informatizzabili
9. Imposta di bollo
10. Monitoraggio e statistiche
11. Adesione enti locali
12. Procedimenti amministrativi
13. Comunicazioni tramite DUA
14. Controllo amministrativo ed in loco
15. Affidabilità amministrativa
16. Modalità di compilazione
17. Modalità di sottoscrizione
18. Modalità di presentazione
19. Tempi e termini di presentazione
20. Decesso del titolare o subentro aziendale
21. Archiviazione

1. Premessa

La legge regionale 45/2007 istituisce all'art. 11 la Dichiarazione Unica Aziendale e dispone al comma 5 del medesimo articolo l'attribuzione ad ARTEA della definizione delle procedure di gestione. In forza di tale disposizione il presente documento delinea le modalità di gestione della Dichiarazione Unica Aziendale con riferimento ad alcune fasi del procedimento amministrativo, mentre data la natura di collettore di più istanze occorre talvolta rinviare alle specifiche disposizioni settoriali per quanto attiene alle modalità di gestione e di conclusione dei diversi procedimenti. L'accesso alla Dichiarazione Unica Aziendale è possibile previa iscrizione nell'Anagrafe di ARTEA: per le aziende agricole tale operazione determina l'iscrizione nell'Anagrafe regionale delle aziende agricole.

2. Anagrafe e Fascicolo aziendale

La legge regionale 45/2007 all'art. 16 istituisce presso ARTEA l'Anagrafe regionale delle aziende agricole, quale nucleo del SIART e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale.

Le aziende che intendono accedere ai benefici pubblici e ad atti di concessione da parte di ARTEA e della Regione Toscana, nell'ambito dei settori e dei programmi operativi da essi definiti, sono tenuti a documentare la propria posizione anagrafica mediante la costituzione del Fascicolo aziendale. All'atto dell'inserimento di un nuovo soggetto il sistema effettua la verifica della corrispondenza con i dati dell'anagrafe tributaria. Con l'iscrizione all'Anagrafe sono identificate anche le strutture aziendali secondo la loro specifica posizione e tipologia produttiva. Ciascuna azienda iscritta completa la propria

Allegato G)**Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007**

posizione amministrativa con l'indicazione delle coordinate bancarie ed ha l'obbligo del conto unico bancario nei rapporti finanziari con ARTEA.

Alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1999, nonché ai Centri autorizzati di assistenza agricola di cui all'articolo 3-bis del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, sulla base di apposite convenzioni stipulate con ARTEA e di documenti ricevuti dalle aziende sono attribuite le seguenti funzioni:

- aggiornamento e conservazione del fascicolo aziendale;
- assistenza procedimentale per la risoluzione di eventuali anomalie presenti nelle dichiarazioni e nelle domande dei produttori e riferibili al mancato aggiornamento dei dati presenti nei fascicoli aziendali.

3. Documenti aziendali

Ogni azienda iscritta nell'Anagrafe è tenuta a mantenere presso la propria sede i Documenti aziendali in originale dichiarati in occasione della iscrizione ed ogni qual volta se ne producono di nuovi all'interno del fascicolo aziendale.

Ove la documentazione sia costituita da giustificativi delle spese effettivamente sostenute o comunque necessari per attestare l'acquisto di beni e servizi, questi dovranno essere tenuti presso l'azienda per almeno 5 anni successivi al provvedimento di approvazione della liquidazione del saldo finale del finanziamento da parte della competente autorità di gestione. L'azienda in ogni caso deve assicurare la pronta reperibilità degli originali entro due giorni lavorativi dalla richiesta.

4. Fascicolo elettronico

Il Fascicolo elettronico raccoglie tutte le informazioni necessarie ad identificare i contenuti essenziali ed eventuali delle aziende. La pubblica amministrazione operante nel sistema informativo di ARTEA concorre a documentare dati, atti ed autorizzazioni di propria competenza in modalità digitale. I dati rilevati dal Fascicolo elettronico sono in automatico trascritti nei corrispondenti campi della Dichiarazione Unica Aziendale. Ove l'azienda rilevi uno scostamento tra quanto proposto nella Dichiarazione Unica Aziendale e quanto risultante dalle proprie informazioni, al fine di scongiurare il determinarsi di anomalie tra dichiarato ed accertato, deve aggiornare il Fascicolo elettronico e solo successivamente sottoscrivere la Dichiarazione. In caso contrario oltre al rischio di veder pregiudicato l'iter delle istanze contenute nella Dichiarazione potrebbe prefigurarsi il più grave reato di dichiarazioni intenzionalmente errate per trarne una illecita percezione di aiuti o di benefici amministrativi. Solo i documenti in originale concorrono ad attestare quanto è contenuto nel Fascicolo elettronico, eventuali copie fornite alla pubblica amministrazione direttamente o per il tramite di soggetti delegati da essa o dall'azienda stessa costituiscono dichiarazioni rese ai sensi del DPR 445/2000.

5. Interscambio dati

ARTEA al fine di assicurare la massima qualità delle informazioni inerenti le aziende censite rende disponibile gli strumenti di cooperazione applicativa con altre amministrazioni pubbliche ed ove possibile assicura la massima integrazione tra dati dichiarati e dati pubblici sia attraverso la Dichiarazione Unica Aziendale sia attraverso il Fascicolo elettronico.

6. Contenuti dichiarativi essenziali

Sono considerati contenuti essenziali della Dichiarazione Unica Aziendale tutti gli elementi identificativi dell'azienda ed in particolare:

- a) i dati anagrafici dell'azienda e delle unità produttive ad essa collegate;
- b) i dati relativi ai fattori necessari e caratterizzanti il ciclo produttivo;
- c) i dati relativi alle attività di manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti, nonché alle attività dirette alla fornitura di beni o servizi, ivi comprese le

Allegato G)**Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007**

attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità;

d) il profilo giuridico, tecnico ed economico sia dell'azienda che delle unità produttive;

e) il ciclo produttivo ed in particolare per le aziende agricole il piano colturale e la consistenza di stalla in relazione alle singole specie allevate, in forma sintetica o, solo nel caso in cui il dichiarante intenda accedere ad aiuti per i quali sia necessario, in forma analitica.

Ove necessario i cicli produttivi esposti nella Dichiarazione Unica Aziendale devono fornire i riferimenti temporali utili a determinarne l'inizio e la fine. Per le aziende agricole vige il termine del 31 maggio per l'effettuazione completa delle semine (Reg. (CE) n. 1782/2003, art. 109), in epoca successiva ogni Dichiarazione Unica Aziendale presentata non potrà che far riferimento al piano colturale a tale data limite, salvo deroghe e casi particolari disciplinati da specifiche norme di settore. Eventuali interventi successivi al 31 maggio avranno effetto sul piano colturale della campagna successiva. Tramite apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale è assicurata la tracciabilità della successione tra più cicli colturali.

7. Contenuti dichiarativi complementari ed eventuali

Completano la Dichiarazione Unica Aziendale le richieste alla pubblica amministrazione in conseguenza della normativa Comunitaria, Nazionale e Regionale e riconducibili ad uno o più procedimenti delle seguenti categorie:

- accesso a contributi per investimenti
- accesso ad aiuti/premi comunitari e nazionali
- certificazioni, autorizzazioni, concessioni
- iscrizione ad elenchi ed albi pubblici.

La Dichiarazione Unica Aziendale espone in apposita sezione i procedimenti di possibile compilazione e ricezione.

8. Allegati non informatizzabili

La Dichiarazione Unica Aziendale è di norma priva di allegati non inclusi nelle sezioni del modulo on-line in quanto dati, fatti e dichiarazioni sono richiesti in sede di costituzione o di aggiornamento del Fascicolo aziendale o detenuti dall'azienda per le esigenze di controllo della pubblica amministrazione.

Eventuali elaborati non gestibili in formato telematico, quali ad esempio elaborati grafici, progettuali, materiale di corredo dei progetti, listini e materiale illustrativo, saranno richiesti nelle fasi istruttorie dalle competenti amministrazioni.

9. Imposta di bollo

L'azienda assolve, ove necessario, all'imposta di bollo apponendo i relativi contrassegni nell'apposito spazio predisposto automaticamente in fase di stampa in calce alla Dichiarazione Unica Aziendale.

10. Monitoraggio e statistiche

I contenuti tecnici della Dichiarazione Unica Aziendale e quelli derivati dalle istruttorie sono trattati nel rispetto dell'anonimato a fini statistici e di monitoraggio e resi disponibili attraverso il sito pubblico di ARTEA.

11. Adesione enti locali

Entro il 30 settembre di ciascun anno gli enti locali titolari indicano, a cura del legale rappresentante, ad ARTEA quali procedimenti intendono attivare mediante la Dichiarazione Unica Aziendale. ARTEA provvede alla predisposizione dei contenuti dichiarativi specifici ed a seguito di nulla-osta dell'ente

Allegato G)**Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007**

richiedente ne dispone la pubblicazione. Nei casi di maggiore complessità ARTEA e l'ente definiscono i reciproci impegni attraverso apposita convenzione. Nei casi di delega è comunque il soggetto delegante a manifestare l'adesione.

12. Procedimenti amministrativi

I procedimenti relativi alle lettere b) c) d) richiamati nell'art. 11 della L.R. 45/2007 una volta compresi nella Dichiarazione Unica Aziendale determinano la produzione di un Modulo istruttorio reso accessibile in modalità telematica alla competente amministrazione titolare del procedimento. ARTEA attribuisce a ciascuna istanza numero e data di protocollo corrispondente alla Dichiarazione Unica Aziendale presentata.

Nel caso che nel corso dell'anno la Dichiarazione Unica Aziendale non subisca variazioni, si fa riferimento a quella già depositata; qualora si determinino variazioni nei contenuti, la Dichiarazione Unica Aziendale deve essere modificata o integrata in modo corrispondente.

Nei casi previsti la modificazione può determinarsi anche attraverso i documenti inseriti nel Fascicolo elettronico. Ove le modificazioni influiscano su procedimenti per i quali i requisiti sono richiesti in modo perdurante, la perdita degli stessi comporta l'obbligo per l'amministrazione competente di valutarne gli effetti sui procedimenti.

I provvedimenti settoriali delle competenti amministrazioni determinano le specificazioni particolari per la formulazione di ulteriori elementi dichiarativi da parte dell'azienda ed il termine e le modalità di presentazione.

L'avvio del procedimento, le cui informazioni sono contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale, avviene in via automatica e non richiede ulteriori adempimenti da parte dell'Ente competente se i contenuti sono ritenuti esaustivi.

Qualora la documentazione richiesta alle aziende non venga prodotta con le modalità ed entro il termine indicato nelle specifiche comunicazioni, l'istruttoria amministrativa della relativa pratica verrà chiusa sulla base degli atti presenti nel Fascicolo elettronico.

Per tutte le aziende sottoposte a controllo oggettivo la chiusura del procedimento amministrativo, ai sensi della legge 241/90, sarà effettuata dall'amministrazione solo dopo aver sottoposto i risultati dei controlli in loco alle ulteriori verifiche ai sensi della normativa vigente.

13. Comunicazioni tramite DUA

ARTEA può comunicare dati e fatti inerenti il Fascicolo elettronico, i procedimenti e gli obblighi dichiarativi dell'azienda attraverso la precompilazione di messaggi in una apposita sezione della Dichiarazione Unica Aziendale e la firma di quest'ultima costituisce attestazione di ricevuta.

14. Controllo amministrativo ed in loco

Il controllo amministrativo è svolto dalla competente autorità di gestione e comprende i controlli in situ, ove previsti dalla normativa di settore. ARTEA rende disponibile annualmente, con estrazione secondo criteri in parte casuale ed in parte sulla scorta di una analisi di rischio, una percentuale di aziende compatibile con le disposizioni nazionali e comunitarie in materia di controllo, da effettuare secondo le metodologie attese. Il campione e gli esiti dei controlli sono registrati tramite una specifica sezione riservata alle autorità di controllo nell'Anagrafe delle aziende denominato Registro dei controlli.

15. Affidabilità amministrativa

ARTEA attribuisce un rating di affidabilità amministrativa alle aziende finalizzato ad elevare l'efficacia dell'analisi di rischio e conseguentemente dei controlli stessi. Tale attribuzione si avvale sia degli esiti dei controlli, quello amministrativo e quello in loco, che di criteri rappresentativi della correttezza del rapporto intercorso con la pubblica amministrazione (ad esempio il rientro da posizioni debitorie, segnalazioni di autorità circa irregolarità accertate,...).

Allegato G)**Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007**

Il rating amministrativo sarà determinato dal peso dei criteri definiti dai soggetti che intervengono nella filiera dei controlli e più in generale da coloro che hanno interesse ad utilizzare tale informazione.

16. Modalità di compilazione

La compilazione della Dichiarazione Unica Aziendale avviene in modalità esclusivamente telematica. L'azienda può effettuare la compilazione direttamente o per il tramite di suo delegato accedendo in modalità internet al sistema gestionale di ARTEA. L'azienda priva di strumentazione e/o connessione telematica può avvalersi dei punti di accesso resi disponibili da ARTEA e dalle pubbliche amministrazioni locali.

17. Modalità di sottoscrizione

La Dichiarazione Unica Aziendale può essere sottoscritta con firma autografa oppure mediante firma digitale purché il certificato sia rilasciato da un certificatore accreditato. Le istanze e le dichiarazioni di cui si compone la Dichiarazione Unica Aziendale inviate secondo la modalità di firma digitale sono equivalenti alle istanze e alle dichiarazioni sottoscritte con firma autografa apposta in presenza del dipendente addetto al procedimento. Gli autori delle singole istanze nella loro qualità di compilatori sono identificati dal sistema informatico e provvedono alla chiusura della compilazione. Il titolare dell'azienda provvede con la sottoscrizione finale a dare validità giuridica alle istanze contenute nella Dichiarazione Unica Aziendale.

La mancata sottoscrizione della Dichiarazione Unica Aziendale comporta la nullità della stessa e conseguentemente delle istanze in essa contenute.

18. Modalità di presentazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma digitale secondo le modalità operative previste da ARTEA è considerata contestualmente ricevuta ed è possibile verificare nel sistema l'avvenuta protocollazione.

In alternativa alla firma digitale la Dichiarazione Unica Aziendale al termine della compilazione on-line viene stampata nelle modalità proposte dal sistema e deve essere sottoscritta con firma autografa, quindi deve essere presentata ad uno dei seguenti sportelli:

- a) CAA convenzionato, con preferenza a quello delegato dall'azienda alla tenuta del Fascicolo aziendale
- b) ARTEA

Allo sportello la Dichiarazione Unica Aziendale può pervenire a mezzo posta o consegna a mano:

-a mezzo posta, in tal caso deve essere sottoscritta e accompagnata da fotocopia di un documento d'identità valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR

445/2000;

-tramite consegna a mano, in tal caso deve essere sottoscritta in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata unitamente a fotocopia di un documento d'identità

valido o di riconoscimento del richiedente ai sensi dell'art. 38 DPR 445/2000.

Sulla Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa lo sportello appone il timbro di ricezione ed esegue la registrazione della stessa e nei casi di raccomandata anche della data di inoltro nel sistema informativo. La consegna deve avvenire di norma presso lo sportello del CAA tenentario del fascicolo, nei casi in cui la Dichiarazione Unica Aziendale pervenga ad un CAA diverso questo procede ad eseguire tutte le operazioni previste per la ricezione e provvede successivamente a consegnarla al CAA competente. Il sistema informativo dispone la conseguente fase di protocollo telematico.

Se non diversamente previsto e qualora il termine di presentazione di una istanza scade di sabato o in un giorno festivo lo stesso è prorogato al primo giorno feriale successivo: tale disposizione si applica solo nei casi di Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in forma autografa.

Allegato G)**Decreto Artea n. 142 del 17 dicembre 2007****19. Tempi e termini di presentazione**

Fatto salvo il rispetto dei tempi stabiliti dai singoli provvedimenti settoriali, la Dichiarazione Unica Aziendale può essere compilata durante tutto l'arco dell'anno. Ogni Dichiarazione successiva alla prima aggiunge nuove richieste e mantiene le informazioni delle precedenti se non modificate. In ogni caso è tenuta la traccia delle singole richieste ed i riferimenti inerenti le date di inoltro, nei casi di raccomandata, di ricezione e di protocollo. Ogni variazione intervenuta ed incidente con il procedimento amministrativo in corso sono valutati dalla competente amministrazione.

20. Decesso del titolare o subentro aziendale

In caso di decesso o di subentro aziendale avvenuto durante il periodo di riferimento della Dichiarazione Unica Aziendale gli interessati fanno pervenire tempestivamente ad ARTEA o al tenentario del Fascicolo aziendale la seguente documentazione:

- Copia certificato di morte;
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà indicante la linea ereditaria;
- Delega di tutti i coeredi (se presenti) alla riscossione dei premi su procedimenti in corso, unitamente al documento di identità in corso di validità;
- Certificato di attribuzione dell'eventuale partita IVA del nuovo intestatario o dichiarazione di non possesso di partita IVA;
- Indicazione delle coordinate bancarie (numero c/c, codice ABI e CAB).

ARTEA, gli Enti Locali o il tenentario del Fascicolo aziendale tracciano nel Fascicolo elettronico il raccordo tra cessato e subentrante tramite i relativi CUAA. Allo scopo sarà inserita nel fascicolo aziendale la relativa documentazione attestante la linea ereditaria e gli eventuali impegni pluriennali in essere assunti dal subentrante/i.

21. Archiviazione

La Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta in modalità autografa presentata in qualsiasi delle modalità indicate è raccolta al termine di ogni anno e tenuta nell'archivio storico di ARTEA. Fino al collocamento in archivio la Dichiarazione Unica Aziendale è consultabile presso la struttura ricevente. ARTEA può predisporre annualmente il piano di sostituzione della Dichiarazione Unica Aziendale sottoscritta con firma autografa mediante il corrispondente archivio informatico. I documenti in originale che completano la fase istruttoria sono tenuti dalle competenti amministrazioni con adeguati criteri di sicurezza e prontamente reperibili in occasione di qualsivoglia controllo.

Allegato H):***Scheda progetto******(Fac-simile)******REGIONE TOSCANA******PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 2007/2013******REGOLAMENTO (CE) 1698/2005******MISURA 226 - Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi******Regolamento (CE) 1698/2005******DIRETTIVE PER L'APPLICAZIONE DELLA MISURA 226 PER PROGETTI ATTUATI******DALLE PROVINCE E DALLE COMUNITÀ MONTANE*****SCHEMA DI PROGETTO (per singola operazione)**

ID. progetto Anagrafe ARTEA(*)

Allegato n..... al Programma degli interventi per la fase di attuazione (*)

 2007/2008 2009 2010

Ente richiedente (*).....

Descrizione dell'intervento (*) (elementi minimi contenuti nella descrizione: descrizione della situazione esistente; descrizione degli interventi per i quali si richiede il finanziamento; individuazione degli obiettivi da raggiungere. Per gli interventi all'interno del PAFR è obbligatorio inserire i riferimenti al piano di gestione).

..... (proseguire su più linee)

Nota bene: per la ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendio boschivo inserire la data dell'evento (*)

Ubicazione dell'intervento (*): comune/i..... località.....

(*) Voci da riempire obbligatoriamente.

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|-----------|--|--|---|-----------------------|-------------------------------|
| a.l.1 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Interventi selvicolturali finalizzati alla riduzione del rischio di incendio | Ripuliture della vegetazione arbustiva Taglio piante arboree secche o deperienti Spalcatore e/o asportazione di parti di piante secche o deperienti sulle piante di conifere di specie ad alta infiammabilità Sfolli di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Diradamenti di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Avviamento all'alto fusto di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità Sfolli di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità Diradamento di popolamenti composti per almeno il 10% da conifere ad alta infiammabilità | | |

- continua -

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| Cod/Azione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|------------|--|--|--|-----------------------|----------------------------------|
| a.l.1 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Interventi selvicolture finalizzati alla riduzione del rischio di incendio | Avviamento all'alto fusto di popolamenti composti per almeno il 51% da specie arboree ad alta infiammabilità Diversificazione della flora tramite il reimpianto di fasce di latifoglie Interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale > al 30% (reimpianto) Interventi di sostituzione e/o di rinaturalizzazione di popolamenti con presenza di piante secche o seccaginose in percentuale > al 30% (taglio ed esbosco) | | |
| | | | <i>Sommario (a.l.1)</i> | | |
| | | | Realizzazione di invasi | | |
| | | | Realizzazione di Serbatoi fissi | | |
| a.l.2.1 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Realizzazione di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi | Realizzazione di vasche fisse antincendio | | |
| | | | <i>Sommario (a.l.2.1)</i> | | |

- continua -

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) | | |
|-----------|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|--|--|
| a.1.2.2 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Adeguamento funzionale di invasi, serbatoi o vasche di raccolta delle acque per antincendi boschivi | Svuotamento e ripulitura dell'invaso | | | | |
| | | | Taglio straordinario dalla vegetazione arborea e/o arbustiva | | | | |
| | | | Sistemazione del punto di presa per mezzi terrestri e/o adeguamento piazzale di manovra | | | | |
| | | | Sistemazione dello scolmatore, dello scarico di fondo, del sistema di adduzione dell'acqua | | | | |
| | | | Realizzazione della recinzione perimetrale | | | | |
| | | | Ripristino della recinzione perimetrale | | | | |
| | | | Realizzazione di sistemi di sicurezza che facilitino la risalita nel caso di cadute accidentali | | | | |
| | | | Ripristino di sistemi di sicurezza che facilitino la risalita nel caso di cadute accidentali | | | | |
| | | | <i>Sommario (a.1.2.2)</i> | | | | |

- continua -

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|-----------|---|--|---|--------------------------|--|
| a.1.2.3 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Realizzazione di torrette di avvistamento AIB | Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione | | |
| | | | Acquisto e posa in opera di torretta prefabbricata | | |
| | | | Realizzazione in loco della torretta | | |
| | | | Realizzazione recinzione | | |
| a.1.2.4 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Adeguamento funzionale di torrette di avvistamento AIB | Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione arborea/arbustiva | | |
| | | | Adeguamenti strutturali | | |
| | | | Realizzazione di recinzione perimetrale | | |
| | | | Ripristino della recinzione perimetrale | | |
| | | | Sommario (a.1.2.3) | | |
| a.1.2.4 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Realizzazione/adeguamento funzionale di punti fissi di avvistamento | Sistemazione dell'area interessata compreso il taglio e trattamento della vegetazione | | |
| | | | Realizzazione di idonea tettoia in legno per la protezione dal sole degli operatori | | |
| | | | Adeguamento funzionale di idonea tettoia in legno per la protezione dal sole degli operatori | | |
| | | | Sommario (a.1.2.4) | | |

- continua -

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|-----------|---|---|--|--------------------------|--|
| a.1.2.5 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Viabilità forestale di interesse AIB | Realizzazione di piste forestali Realizzazione di sentieri forestali Realizzazione di viabilità di servizio Adeguamento di piste forestali Adeguamento di sentieri forestali Adeguamento di viabilità di servizio <i>Sommano (a.1.2.5)</i> | | |
| a.1.2.6 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Realizzazione di viali e fasce parafuoco in area boscata | Realizzazione viali parafuoco Realizzazione fasce parafuoco Riconversione di cesse parafuoco Adeguamento viali parafuoco <i>Sommano (a.1.2.6)</i> | | |
| a.1.2.7 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Manutenzione di viali e fasce parafuoco in area boscata | Manutenzione viali parafuoco Manutenzione fasce parafuoco <i>Sommano (a.1.2.7)</i> | | |
| a.II | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione e lotta alle fitopatie in soprasuoli forestali e/o su singole piante | Trattamenti localizzati eseguiti con prodotti biologici (fitopatie di cui all'allegato D bando) Utilizzazione di feromoni o attrattivi sessuali (fitopatie di cui all'allegato D) <i>Sommano (a.II)</i> | | |

- continua -

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|-----------|--|-----------------------------------|--|-----------------------|-------------------------------|
| a.III:1 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione rischio idrogeologico | Realizzazione di sistemazioni idraulico-forestali Realizzazione di piccole sistemazioni di versante Manutenzione di sistemazioni idraulico-forestali Manutenzione di piccole sistemazioni di versante Sommano (a.III.1) | | |
| a.III:2 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione rischio idrogeologico | Interventi in alveo per il controllo dell'erosione Sommano (a.III.2) | | |
| a.III:3 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione rischio idrogeologico | Ripuliture in alveo per il mantenimento del reticolo idrografico minore Sommano (a.III.3) | | |
| a.III:4 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione rischio idrogeologico | Realizzazione di opere di captazione delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti Manutenzione straordinaria di opere di captazione delle acque superficiali in terreni soggetti a ristagno idrico e in presenza di sorgenti Sommano (a.III.4) | | |

- continua -

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|-----------|--|---|---|-----------------------|-------------------------------|
| a.III:5 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione rischio idrogeologico | Interventi di controllo dell'erosione superficiale lungo la viabilità forestale Sommano (a.III.5) | | |
| a.III:6 | Interventi di prevenzione disastri naturali e protezione pubblica incolumità | Prevenzione rischio idrogeologico | Controllo della vegetazione in aree a rischio idrogeologico Sommano (a.III.6) | | |
| b.1 | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da incendi boschivi | Acquisti di materiali utilizzati per l'esecuzione dell'intervento Noleggio finalizzato all'esecuzione dell'intervento Sommano (b.I) | | |
| b.II.1 | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici | Recupero e consolidamento di versanti dissestati Sommano (b.II.1) | | |
| b.II.2 | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici | Ripristino di sezioni idrauliche Sommano (b.II.2) | | |
| b.II.3 | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici | Ripristino della viabilità di servizio Ripristino di infrastrutture Sommano (b.II.3) | | |

- continua -

*Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)*

| CodAzione | Azione | Intervento | Tipologia di spesa | Superficie o quantità | Importo € (al netto dell'IVA) |
|-----------|---|--|--|--------------------------|--|
| b.II.4 | Ricostituzione soprassuoli danneggiati | Ricostituzione di soprassuoli danneggiati da dissesti idrogeologici | Ricostituzione danneggiati idrogeologico di boschi dissesto | | |
| | | | <i>Sommario (b.II.4)</i> | | |
| | | Ricavi | Valore materiale legnoso ricavato | | |
| | | Investimenti immateriali | Spese generali connesse all'investimento | | |
| | | Opere temporanee/accessorie collegate all'intervento (max 20%) | Opere accessorie | | |
| | | | TOTALE | | |

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

Determinazione importo finanziario (*)

(da riempire tutti i campi)

| | |
|--|---|
| (A) Importo lavori | € |
| (B) Spese generali e tecniche (massimo 10% voce precedente) | € |
| (C) Importo complessivo (A+B) | € |
| (D) Stima eventuali ricavi costituiti dal valore del materiale legnoso ottenuto (interventi a.I.1 e a.III.6 delle Direttive) | € |
| (E) Importo ammissibile a finanziamento (C-D) € | € |
| (F) IVA totale | € |
| (G) Importo contributo richiesto (non superiore ad E) | € |

Nota bene: **le voci di cui alle lettere A, B, C, D, E, G devono essere indicate al netto dell'IVA**

Autorizzazioni necessarie (*):

- a) Autorizzazioni acquisite (elenco) (*proseguire su più linee*)
 b) Autorizzazioni da acquisire (elenco)(*proseguire su più linee*)

Data presunta inizio lavori (*)/...../...../

Data presunta termine lavori (*)...../...../...../

Direttore dei lavori

.....

Responsabile del procedimento (ex art 10 D. Lgs 163/2006) (*)

.....

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

Il/la sottoscritto/a nato/a a il
..... CF in qualità di
..... dell'Ente

DICHIARA CHE:

- gli interventi proposti sono conformi con il Programma Forestale Regionale (PFR) e con il Piano Operativo AIB della Regione Toscana;
- gli interventi proposti sono conformi con le norme e gli obiettivi del PSR e delle presenti Direttive;
- le spese relative agli interventi proposti sono ammissibili ed eligibili;
- le operazioni per le quali è chiesto il sostegno sono conformi con la normativa comunitaria, nazionale e regionale, in particolare, ove applicabile, in materia di appalti pubblici, di aiuti di Stato e di altre norme obbligatorie previste dalla normativa nazionale o dal programma di sviluppo rurale;
- le spese proposte sono ragionevoli e congrue in quanto la determinazione del costo unitario delle singole operazioni è basata su (Barrare solo le voci che interessano):

- Prezzario regionale per interventi ed opere forestali (DGR. n. 158 del 5 marzo 2007 e s.m.i)
- Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, pubblicato dal Ministero delle infrastrutture – Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche per la Toscana e per l'Umbria;
- Bollettino degli Ingegneri;
- Raffronto fra diverse offerte comparabili (Allegare i documenti giustificativi);
- analisi prezzi unitari effettuata per singole voci non previste nel precedente Prezzario regionale per interventi ed opere forestali e definite sulla base del Prezzario ufficiale di riferimento per le opere di competenza delle amministrazioni dello Stato e degli Enti pubblici nazionali nel territorio regionale della Toscana e dell'Umbria, Bollettino degli Ingegneri o sulla base di almeno tre preventivi rilasciati da ditte/imprese del settore (Allegare i documenti giustificativi);
- analisi dei prezzi effettuata tramite il prezzario Regionale, Prezzario ufficiale del Provveditorato Interregionale alle Opere Pubbliche, Bollettino ingegneri, preventivi, per le situazioni particolari (Allegare i documenti giustificativi):

Allegato H):
Scheda progetto
(Fac-simile)

- a) (*proseguire su più linee*)
 b) (*proseguire su più linee*)
 c) (*proseguire su più linee*)

per le quali è necessario adottare le seguenti metodologie di intervento sensibilmente diverse da quelle indicate nel Prezzario:

1. per a) (*proseguire su più linee*)
 2. per b) (*proseguire su più linee*)
 3. per c) (*proseguire su più linee*)

non ha ottenuto né richiesto altri finanziamenti, comunitari, nazionali o regionali, per l'esecuzione degli stessi interventi o acquisti, per la quota parte per la quale si richiede il contributo ai sensi delle presenti Direttive; a tal fine è sufficiente che il richiedente abbia ricevuto l'atto di concessione del contributo, ancorché non liquidato;

OVVERO

gli interventi descritti costituiscono lotto funzionale del progetto finanziato, per i lotti residui, con decreto n. del o con (citare l'atto di riferimento)o per i quali verranno richiesti finanziamenti nell'ambito della programmazione dell'anno

di essere in possesso dei beni oggetto dell'intervento (citare il titolo di possesso in stretto riferimento a quelli previsti dal paragrafo 10 delle Direttive) (*)

.....

.....li.....

Per l'Ente
